



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 594

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 29 giugno 2016

I N D I C E

Commissioni congiunte

3^a (Affari esteri-Senato) e III (Affari esteri e comunitari-Camera):

Uffici di Presidenza (Riunione n. 12) Pag. 5

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali) e 4^a (Difesa):

Plenaria Pag. 6

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali:

Plenaria Pag. 8

2^a - Giustizia:

Plenaria » 35

5^a - Bilancio:

Plenaria (antimeridiana) » 45

Plenaria (pomeridiana) » 48

6^a - Finanze e tesoro:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 51) » 63

Plenaria » 63

7^a - Istruzione:

Ufficio di Presidenza (Riunione n. 269) » 69

Plenaria » 69

8^a - Lavori pubblici, comunicazioni:

Plenaria » 85

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Liberalpopolare-Autonomie: AL-A; Area Popolare (NCD-UDC): AP (NCD-UDC); Conservatori e Riformisti: CoR; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l'Italia, Moderati, Idea, Alternativa per l'Italia, Euro-Exit, M.P.L. - Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.

9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 272)</i>	<i>Pag.</i>	101
<i>Plenaria</i>	»	101
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 273)</i>	»	110
10 ^a - Industria, commercio, turismo:		
<i>Plenaria</i>	»	111
11 ^a - Lavoro:		
<i>Plenaria</i>	»	115
12 ^a - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i>	»	117
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 202)</i>	»	128
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 173)</i>	»	129
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 174)</i>	»	129
<i>Plenaria</i>	»	130
14 ^a - Politiche dell'Unione europea:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	»	131
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	147

Commissioni bicamerali

Per la sicurezza della Repubblica:		
<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	159
Per la semplificazione:		
<i>Plenaria</i>	»	160
Inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro:		
<i>Ufficio di Presidenza</i>	»	168
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	168
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	170

COMMISSIONI CONGIUNTE

3^a (Affari esteri, emigrazione)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

III (Affari esteri e comunitari)

della Camera dei deputati

Mercoledì 29 giugno 2016

**Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 12

*Presidenza del Presidente della 3^a Commissione del Senato
CASINI*

Orario: dalle ore 15 alle ore 16

INCONTRO CON UNA DELEGAZIONE DEL ROJAVA (KURDISTAN SIRIANO)

COMMISSIONI 1^a e 4^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

4^a (Difesa)

Mercoledì 29 giugno 2016

8^a Seduta

Presidenza della Presidente della 1^a Commissione
FINOCCHIARO

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *a*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 9 giugno.

La presidente FINOCCHIARO comunica che, in relazione alle audizioni informali che si sono svolte dinanzi agli Uffici di Presidenza riuniti nel pomeriggio del 14 giugno, alcuni dei soggetti intervenuti hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

Il senatore CRIMI (*M5S*) ritiene indispensabile convocare in audizione i comandanti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il presidente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

In secondo luogo, chiede chiarimenti sugli effetti dell'eventuale approvazione dell'emendamento presentato al disegno di legge n. 2389, per la conversione del decreto-legge n. 67 sulle missioni internazionali,

che proroga di sei mesi il termine per l'esercizio della delega in materia di riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato, prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 124 del 2015.

Il senatore DIVINA (*LN-Aut*) dà conto di notizie di stampa secondo le quali il Capo della Polizia avrebbe assunto una posizione critica sullo schema di decreto legislativo. In ragione di ciò, associandosi alla richiesta del senatore Crimi, reputa quanto mai opportuno prevedere una sua audizione.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ritiene che l'inserimento di una proroga di delega legislativa all'interno di un disegno di legge di conversione di decreto-legge – come rilevato anche dalla giurisprudenza costituzionale – appare incongruo in ordine al corretto rapporto tra fonti del diritto, anche se purtroppo si registrano non pochi precedenti analoghi. Peraltro, l'oggetto della delega è del tutto estraneo al contenuto del decreto-legge all'esame dell'Assemblea.

A suo avviso, la Commissione affari costituzionali avrebbe dovuto segnalare tali evidenti criticità in sede di espressione del parere. D'altra parte, nulla è stato eccepito riguardo alla omogeneità, rispetto al testo, anche in riferimento all'emendamento che prevede l'istituzione della Fondazione dei Corpi della Croce Rossa italiana, per lo svolgimento di attività nel settore della protezione civile e di formazione in materia di emergenze.

La PRESIDENTE, in riferimento alla richiesta di chiarimento avanzata dal senatore Crimi, precisa che l'eventuale approvazione dell'emendamento non influirà affatto sul termine di sessanta giorni per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti sullo schema di decreto legislativo.

Quanto alla proposta di ulteriori audizioni, assicura che saranno attivati gli opportuni contatti per verificare la possibilità che esse abbiano luogo già nella giornata di martedì 5 luglio, alle ore 10.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**403^a Seduta**

Presidenza della Presidente
FINOCCHIARO

Intervengono il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (n. 297)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

La PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice LANZILLOTTA (PD) illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato, con la quale si intende recepire anche alcune delle perplessità emerse nel corso delle audizioni informali e del dibattito.

Si sofferma, quindi, sulle questioni di maggior rilievo, formulate come condizioni.

In primo luogo, con riferimento al ruolo della Corte dei conti, ritiene opportuno che essa adegui la propria organizzazione attraverso l'istituzione di una struttura *ad hoc*, specializzata nella valutazione delle competenze societarie e dei piani industriali, al fine di svolgere un'analisi non

solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza, assicurando al contempo uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale. In tal modo, questo ulteriore compito si configurerebbe come attività consultiva, evitando indebite sovrapposizioni con la funzione di controllo e giurisdizionale attribuita alla Corte.

In secondo luogo, sarebbe preferibile riformulare l'articolo 12, comma 2, precisando che «costituisce danno erariale esclusivamente il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione». In tal modo, sarebbero recepite le perplessità circa la possibilità di una interpretazione riduttiva dell'ambito di responsabilità degli organi di amministrazione delle società partecipate.

In linea con l'obiettivo perseguito dal Governo di ridurre il numero delle società partecipate, bisognerebbe esplicitare il divieto per le società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle *holding*. Queste, pertanto, sarebbero ammissibili, a condizione che siano volte ad agevolare l'esercizio della funzione pubblica e non consentano agli enti locali di sottrarsi alla nuova disciplina.

Con riferimento all'articolo 15, ritiene preferibile che l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, sia affidata a una struttura *ad hoc* del Ministero dell'economia, non inquadrata nei Dipartimenti, al fine di evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e l'attività di vigilanza.

Per quanto riguarda i dipendenti da ricollocare, ritiene più realistico prevedere che i processi di mobilità siano gestiti a livello regionale, piuttosto che nazionale.

Quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, segnala che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il quale si determina l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto per alcune società a partecipazione pubblica, dovrebbe essere almeno adeguatamente motivato.

Auspica, altresì, che il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, sia soppresso oppure modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ritiene inappropriato, infatti, che le amministrazioni pubbliche risultino coinvolte in attività di carattere commerciale, con i connessi rischi d'impresa, peraltro in settori estranei alle finalità pubbliche.

Infine, tra i rilievi formulati come osservazioni, segnala l'opportunità di prevedere, nella prossima legge di stabilità, che i ricavi provenienti dall'alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche pos-

sano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici, anche in deroga alle disposizioni vigenti sul patto di stabilità, e che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio.

Invita, poi, il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 3, escludendo che l'assemblea della società a controllo pubblico possa optare per il sistema dualistico, che spesso è causa di moltiplicazione dei costi, piuttosto che motivo di razionalizzazione della *governance*.

In ogni caso, si dichiara disponibile ad accogliere ulteriori osservazioni.

La senatrice BERTOROTTA (*M5S*) illustra una proposta di parere alternativo, pubblicata in allegato.

Dopo aver rilevato che il parere proposto dalla relatrice non sembra tenere adeguatamente conto dei rilievi proposti dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, sottolinea che nello schema di decreto legislativo non è stata stabilita una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, né è stato fissato un termine per la immediata soppressione di tutte le società a partecipazione pubblica che, dopo sei mesi dalla loro costituzione, risultano ancora sostanzialmente inattive, in quanto si è provveduto solo alla nomina dei consigli di amministrazione, senza assumere personale.

In secondo luogo, sarebbe stato opportuno prevedere, per i dirigenti responsabili di avere determinato risultati economici negativi, quanto meno una decadenza dal diritto di percepire compensi accessori.

Nello schema di decreto, inoltre, non si fa riferimento alla possibilità di prevedere un'unica banca dati ai fini della tenuta dell'elenco pubblico delle società a partecipazione pubblica. Tale soluzione, invece, garantirebbe maggiore trasparenza e pubblicità, secondo quanto previsto anche dal decreto legislativo n. 33 del 2013, nel quale si dispone che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti.

Infine, sarebbe opportuno inserire un riferimento ai costi *standard* e al principio di economicità per i servizi essenziali, ad esempio per il trasporto pubblico, come è già previsto a livello europeo.

Auspica, quindi, che la Corte dei conti possa continuare a svolgere la propria funzione di controllo, anche grazie alla sua struttura organizzativa in sezioni, che garantiscono una presenza diffusa sul territorio e una migliore capacità di reperire dati e informazioni.

Conclude, esprimendo il proprio disappunto per il rinvio dell'esame della proposta di istituire una Commissione d'inchiesta sulle società partecipate. Il Parlamento avrebbe potuto dare un apporto più significativo su questo tema così complesso e rilevante, piuttosto che limitarsi all'espressione di un parere su un provvedimento del Governo.

La senatrice LO MORO (*PD*) ringrazia la relatrice per il lavoro svolto, che costituisce un'efficace sintesi tra le molteplici esigenze emerse nel corso dell'istruttoria sullo schema di decreto legislativo. A suo avviso, il provvedimento già affronta in modo rigoroso la questione del riordino del sistema delle società partecipate, ma i rilievi formulati dalla relatrice nella proposta di parere consentono di rendere il testo ancor più rispondente agli obiettivi perseguiti, superando alcune delle perplessità espresse nel dibattito.

Nell'anticipare il proprio voto favorevole, segnala la necessità di un approfondimento in merito a quelle società miste costituite per la gestione dei patti territoriali, a seguito della delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997. Sarebbe opportuno, infatti, che ad esse sia consentito di portare a termine la propria attività, in molti casi giunta ormai alla fase conclusiva di recupero delle somme residue.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene che, nella proposta di parere della relatrice, non siano state completamente recepite le indicazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

In particolare, sarebbe opportuno tenere conto dei rilievi in tema di responsabilità per danno erariale. Infatti, anche la riformulazione del comma 2 dell'articolo 12 proposta dalla relatrice sembra limitare la fattispecie di danno erariale ai casi in cui i rappresentanti degli enti pubblici partecipanti arrechino un pregiudizio al valore della partecipazione sociale, escludendo in tal modo la giurisdizione contabile sui danni che non riguardino direttamente il patrimonio pubblico. Sarebbe opportuno, quindi, quanto meno sopprimere l'avverbio «esclusivamente».

Quanto all'articolo 1, comma 6, ritiene insufficiente la previsione dell'obbligo di illustrare le ragioni per cui si dispone l'esclusione dell'applicazione delle nuove disposizioni per alcune società a partecipazione pubblica. A suo avviso, sarebbe preferibile individuare alcuni criteri specifici, al fine di limitare l'ambito di discrezionalità del Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, ritiene opportuno prevedere in modo esplicito, per amministratori, componenti degli organi di controllo, dirigenti e dipendenti delle società a controllo pubblico, il divieto di cumulo dei compensi corrisposti da pubbliche amministrazioni e società partecipate, ai fini del raggiungimento del limite massimo di 240.000 euro.

Infine, in merito alla condizione relativa all'articolo 19, che prevede l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda di cui all'articolo 2112 del codice, chiede di sapere se, oltre alla tutela previdenziale, sia compresa anche la norma sulla clausola sociale, che – nei casi di cessazione dell'affidamento a seguito di procedura competitiva – impone l'obbligo di assorbimento del personale.

Il senatore PAGLIARI (*PD*) ritiene preferibile che l'osservazione sulla esclusione dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26 delle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale sia formulata come condizione.

Ribadisce, quindi, la necessità di rivedere il regime delle responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate, estendendo il danno erariale a tutti i casi in cui sia arrecato un pregiudizio economico o sociale alle società partecipate, a causa della condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti. Questo, a suo avviso, rappresenta un punto qualificante della normativa, per consentire il risanamento del sistema delle società partecipate, superando incertezze interpretative in sede giurisprudenziale.

Infine, considera opportuna una riflessione sulla possibilità di derogare alla nuova disciplina con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La senatrice BISINELLA (*Misto-Fare!*), nel ringraziare la relatrice per l'ampio e approfondito lavoro svolto su un argomento tanto complesso, anticipa il proprio voto favorevole. Ritiene condivisibile, infatti, la proposta di parere in esame. In particolare, giudica con favore la soluzione di una struttura *ad hoc* nell'ambito della Corte dei conti per lo svolgimento delle nuove funzioni e la previsione che il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari possa essere recuperato in più esercizi.

Il senatore MANCUSO (*AP (NCD-UDC)*) ritiene particolarmente efficace il lavoro di sintesi della relatrice, soprattutto in considerazione della complessità e della portata innovativa della disciplina. A suo avviso, i rilievi formulati come condizioni e osservazioni consentiranno di affinare ulteriormente lo schema di decreto legislativo presentato dal Governo. Tuttavia, ritiene inopportuno prevedere che non siano dovute buonuscite agli amministratori che, alla fine o anche prima della fine del mandato, siano nominati amministratori in altra società a controllo pubblico.

In ogni caso, a nome del Gruppo, anticipa un voto favorevole.

La relatrice LANZILLOTTA (*PD*), dopo aver ringraziato per gli apprezzamenti e le osservazioni puntuali sulla proposta di parere, assicura alla senatrice Bertorotta che il Governo potrà comunque tenere conto degli ulteriori rilievi proposti dal Consiglio di Stato e dai magistrati della Corte dei conti.

Dopo aver sottolineato che alcune delle questioni sollevate nella proposta di parere alternativo potranno essere affrontate in sede di esame dello schema di decreto legislativo sui servizi pubblici locali, precisa che il riferimento ai costi *standard* è contenuto nella condizione riferita al comma 5 dell'articolo 14. Si prevede, infatti, che la facoltà dell'amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di società per azioni in disavanzo da più di tre anni consecutivi, a fronte di

convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di società per azioni affidatarie di servizio sulla base di gare, ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip.

Si dichiara disponibile a inserire l'osservazione proposta dalla senatrice Lo Moro, sebbene ritenga opportuno valutare con attenzione il numero e la durata dei patti territoriali gestiti dalle società miste inserite nel gruppo Invitalia.

Quanto ai rilievi avanzati dalla senatrice De Petris, accoglie la proposta di sopprimere l'avverbio «esclusivamente». Tuttavia, a suo avviso, la condotta degli amministratori delle società partecipanti non può che cagionare un pregiudizio di tipo economico e patrimoniale, che poi, attraverso il consolidamento del bilancio, si rifletterà anche sul socio pubblico. Del resto, rileva che il perimetro della giurisdizione contabile è già stato definito da alcune pronunce della Cassazione.

Con riferimento al comma 6 dell'articolo 1, ritiene che l'esclusione, totale o parziale, dall'applicazione delle disposizioni del decreto, determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sia oggetto di espressa comunicazione al Parlamento.

Per quanto concerne l'articolo 19, precisa che la disciplina di cui all'articolo 2112 del codice civile prevede, in caso di trasferimento d'azienda, il mantenimento dei diritti dei lavoratori anche sotto il profilo della mobilità e degli ammortizzatori sociali, ferma restando l'applicazione della clausola sociale, che è prevista anche dal nuovo codice dei contratti e degli appalti pubblici. Il divieto di cumulo dei compensi, invece, è già inserito nell'ordinamento.

Nel replicare al senatore Mancuso, osserva che la corresponsione di una buonuscita all'amministratore delegato appare irragionevole, soprattutto se effettuata al fine di eludere la norma che collega l'attribuzione degli emolumenti al conseguimento degli obiettivi gestionali prefissati.

Infine, accoglie la proposta del senatore Pagliari di formulare come condizione l'osservazione relativa alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale.

Il ministro MADIA ringrazia la relatrice e la Commissione per il contributo costruttivo offerto al miglioramento del provvedimento. Ritiene che la proposta di parere avanzata dalla relatrice, anche con le modifiche introdotte, consenta di perseguire con maggiore efficacia l'obiettivo di riduzione delle società partecipate.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni avanzate dalla relatrice, pubblicata in allegato.

La proposta di parere alternativo, formulata dalla senatrice Bertorotta e da altri senatori, è quindi preclusa.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (n. 307)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Esame e rinvio)

Il relatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dall'articolo 1 della legge n. 124 del 2015, al fine di innovare la disciplina contenuta nel codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, per promuovere e rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale di cittadini e imprese.

Il testo si compone di 65 articoli.

L'articolo 1 modifica le definizioni contenute nell'articolo 1 del codice dell'amministrazione digitale, aggiungendo fra l'altro le voci di AGID (Agenzia per l'Italia digitale), domicilio digitale e identità digitale. In tal modo, si intende coordinare il testo del CAD con il regolamento UE n. 910 del 2014, relativo all'introduzione della identificazione, autenticazione e firma elettronica (eIDAS). All'articolo 1 del CAD, inoltre, è aggiunto il comma *1-ter*, il quale prevede che, nei casi in cui la legge consente l'utilizzo della posta elettronica certificata, sia consentito l'utilizzo di un altro servizio elettronico qualificato di recapito certificato.

L'articolo 2, nel modificare l'articolo 2 del CAD, fissa l'ambito di applicazione del codice, estendendolo anche alle società a controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

Con l'articolo 3 viene riformulato l'articolo 3 del CAD, al fine di rafforzare la tutela del diritto all'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, che è riconosciuto a «chiunque» e non solo i cittadini e le imprese, come nella precedente stesura del CAD. Inoltre, la norma eleva la disponibilità di una identità digitale, assegnata nell'ambito del sistema pubblico di identità digitale (SPID), al rango di diritto di cittadinanza digitale e riconosce a tutti gli iscritti all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) il diritto di essere identificati dalle pubbliche amministrazioni tramite l'identità digitale.

L'articolo 4, nel modificare l'articolo *3-bis* del CAD, riordina la disciplina vigente in materia di domicilio digitale delle persone fisiche, al fine di favorirne l'elezione ai fini dell'interazione con le amministrazioni. L'articolo 5, che modifica l'articolo 5 del CAD, reca la previsione dell'obbligo, per le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico, di accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso i servizi di pagamento elettronici, tra cui l'utilizzo, per i micro pagamenti, del credito telefonico.

L'articolo 6 modifica l'articolo 6 del CAD, prevedendo un rinvio all'articolo *3-bis* dello stesso codice: si stabilisce, in tal modo, che – fino a quando non sia data piena attuazione al domicilio digitale – la trasmis-

sione telematica di comunicazioni che necessitino di una ricevuta di invio e consegna avvenga mediante la posta elettronica certificata.

L'articolo 7, che modifica l'articolo 6-*bis* del CAD, dispone circa l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), mentre l'articolo 7, comma 2, ricolloca l'articolo 57-*bis* del CAD – che, pertanto, è abrogato – quale articolo 6-*ter*.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 7 del CAD, stabilendo che le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico rendano disponibili i propri servizi per via telematica, nel rispetto di *standard* e livelli di qualità anche in termini di fruibilità, accessibilità, usabilità e tempestività, periodicamente aggiornati dall'AGID. In caso di violazione dei predetti obblighi ovvero di erogazione di servizi *on line* con *standard* inferiori a quelli previsti dalla legge, gli utenti possono ricorrere alla cosiddetta *class action*. L'articolo 9 modifica l'articolo 8 del CAD, ponendo a carico dello Stato il compito di promuovere la diffusione della cultura digitale tra i cittadini. Inoltre, introduce nel codice il nuovo articolo 8-*bis*, che prevede l'obbligo per le singole amministrazioni, ad invarianza di spesa, di rendere disponibili agli utenti, presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, la connettività ad Internet in modalità *wifi*.

L'articolo 10, nel modificare l'articolo 9 del CAD, stabilisce che le amministrazioni e le società a controllo pubblico debbano favorire ogni forma di uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all'estero, al processo democratico, e per facilitare l'esercizio dei diritti politici e civili, nonché per migliorare la qualità dei propri atti regolatori.

L'articolo 11 apporta modifiche all'articolo 12 del CAD, prevedendo che le amministrazioni pubbliche utilizzino le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale. L'articolo 12 modifica l'articolo 13 del CAD, al fine di prevedere che le politiche di formazione dei dipendenti pubblici siano volte anche allo sviluppo delle competenze tecnologiche e manageriali dei dirigenti per la transizione alla modalità operativa digitale. L'articolo 13 modifica l'articolo 14 del CAD, disponendo che, nell'ambito dei rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali, l'AGID deve assicurare il coordinamento informatico dei dati delle predette amministrazioni, con l'obiettivo di progettare e monitorare l'evoluzione strategica del Sistema informativo della pubblica amministrazione, favorendo altresì l'adozione di infrastrutture e *standard* che riducano i costi sostenuti dalle singole amministrazioni e migliorino i servizi erogati. Viene aggiunto, inoltre, l'articolo 14-*bis*, tramite il quale è introdotta nel codice la previsione relativa alla struttura dell'AGID, istituita in un momento successivo all'adozione del codice stesso, e alle sue funzioni in materia di promozione dell'innovazione digitale nel Paese e utilizzo delle tecnologie digitali nell'organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra questa, i cittadini e le imprese.

L'articolo 14 modifica l'articolo 16 del CAD, che ha per oggetto le competenze del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di innovazione e tecnologie, al fine di espungere da esse l'emanazione delle norme tecniche per l'attuazione del codice.

L'articolo 15 dello schema di decreto riformula l'articolo 17 del codice, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le regole tecniche di cui all'articolo 71 del CAD. A tal fine, è affidata a un unico ufficio dirigenziale generale la transizione alla modalità operativa digitale e dei processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di una amministrazione digitale aperta.

L'articolo 16 modifica l'articolo 18 del CAD, con la previsione che la conferenza permanente per l'innovazione tecnologica sia istituita presso la Presidenza del Consiglio con decreto del Presidente del Consiglio. L'articolo 17 riformula parzialmente l'articolo 20 del CAD in materia di validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici, mentre l'articolo 18 modifica l'articolo 21 del CAD, con il quale si riconosce che il documento informatico sottoscritto con qualunque tipo di firma elettronica soddisfa il requisito della forma scritta e, ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile, fa piena prova – fino a querela di falso – della provenienza delle dichiarazioni, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione.

L'articolo 19, nel modificare l'articolo 22 del CAD, stabilisce che non possa essere effettuato il disconoscimento di una copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, se questa è prodotta mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico abbia contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto. È, inoltre, abrogato il comma 6 del citato articolo 22, con il quale si prevedeva l'obbligo della conservazione dell'originale analogico, oppure, in caso di conservazione sostitutiva, l'autenticazione della copia da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'articolo 20 aggiunge il comma *2-bis* all'articolo 23 del CAD, al fine di ricollocare analoga disposizione precedentemente prevista al comma 5 dell'articolo 23-*ter*. La norma stabilisce che, sulle copie analogiche di documenti informatici, possa essere apposto a stampa un contrassegno tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Tale contrassegno sostituisce, a tutti gli effetti di legge, la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale.

L'articolo 21, nel modificare l'articolo 23-*bis* del CAD, dispone che il disconoscimento dei duplicati informatici non può essere effettuato se questi sono prodotti mediante processi e strumenti che assicurino la corrispondenza del contenuto della copia o dell'estratto informatico alle informazioni del documento informatico di origine.

L'articolo 22 modifica l'articolo 23-*ter* del CAD, precisando il procedimento per l'adozione delle regole tecniche in materia di formazione e

conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, che saranno definite ai sensi dell'articolo 71 del CAD, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. L'articolo 23 modifica l'articolo 24 del CAD, introducendo i commi 4-*bis* e 4-*ter*, di contenuto identico ai commi 4 e 5 dell'articolo 21 del CAD, ai fini di una più opportuna collocazione sistematica. La norma prevede, in particolare, che l'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione, salvo che lo stato di sospensione sia stato annullato su richiesta del titolare.

L'articolo 24 modifica l'articolo 25 del CAD, per motivi di coordinamento del testo rispetto alle novelle introdotte con lo schema di decreto in esame. L'articolo 25 modifica l'articolo 27 del CAD, fissando i requisiti che devono possedere i prestatori di servizi fiduciari qualificati, i gestori di posta elettronica certificata, i gestori dell'identità digitale e i conservatori, di cui all'articolo 44-*bis* del codice. Si prevede che tali soggetti debbano conformarsi alle disposizioni dell'articolo 24 del regolamento eIDAS, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.

L'articolo 26 modifica l'articolo 28 del CAD, prevedendo che nel certificato di firma elettronica qualificata possa essere inserito il codice fiscale o, per i residenti all'estero, un analogo codice identificativo. Con l'articolo 27 si modifica l'articolo 29 del CAD, stabilendo l'obbligo – per i soggetti che intendono avviare la prestazione di servizi fiduciari qualificati o svolgere l'attività di gestori di posta elettronica certificata, di gestori dell'identità digitale o di conservatori – di presentare all'AGID domanda di qualificazione o accreditamento.

L'articolo 28 modifica l'articolo 30 del CAD, estendendo la disciplina della responsabilità dei certificatori – figura ormai superata con l'entrata in vigore del regolamento eIDAS – ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e ai conservatori.

L'articolo 29, che modifica l'articolo 32 del CAD, fissa gli obblighi a carico del prestatore di servizi di firma elettronica qualificata, figura che sostituisce quella del certificatore, ormai non più rispondente a quanto previsto dal regolamento eIDAS.

L'articolo 30 modifica l'articolo 32-*bis* del CAD, prevedendo che l'AGID possa irrogare sanzioni amministrative, in relazione alla gravità della violazione accertata e all'entità del danno provocato all'utenza, ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identità digitale e – limitatamente alle attività di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici – ai conservatori che abbiano violato gli obblighi del regolamento eIDAS e del CAD. Nei casi di particolare gravità, l'AGID può disporre la cancellazione del soggetto dall'elenco dei soggetti qualificati.

L'articolo 31 modifica l'articolo 34 del CAD, recando norme di coordinamento con le disposizioni contenute nel regolamento eIDAS, mentre l'articolo 32 apporta modifiche all'articolo 35 del CAD, in materia di dispositivi sicuri e procedure per la generazione della firma qualificata. L'articolo 33 modifica l'articolo 37 del CAD recando norme di coordinamento normativo e sistematico relative alla cessazione dell'attività del «certificatore qualificato», che ora diviene il «prestatore di servizi fiduciari qualificato». L'articolo 34 modifica l'articolo 40 del CAD, prevedendo che le pubbliche amministrazioni formino gli originali dei propri documenti – inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri – con mezzi informatici, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71.

L'articolo 35 modifica l'articolo 40-*bis* del CAD a fini di coordinamento formale del testo, mentre con l'articolo 36 si modifica l'articolo 41 del CAD, prevedendo che le pubbliche amministrazioni gestiscano i provvedimenti amministrativi in via informatica e, a tal fine, forniscano gli opportuni servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa.

L'articolo 37 aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 43, al fine di eliminare l'obbligo di conservazione a carico dei cittadini e delle imprese dei documenti informatici quando gli stessi siano conservati per legge da una pubblica amministrazione. L'articolo 38 modifica l'articolo 44 del CAD in materia di requisiti per la gestione e conservazione dei documenti informatici, mentre l'articolo 39 modifica l'articolo 44-*bis* del CAD, prevedendo che i soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione chiedano l'accreditamento presso l'AGID, in luogo dell'ormai soppressa DigitPA.

L'articolo 40 modifica l'articolo 48 del CAD, specificando che – ai fini della trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di ricevuta di invio e consegna – si possano utilizzare, oltre alla posta elettronica certificata, altre soluzioni tecnologiche individuate con le regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.

L'articolo 41 aggiunge il comma 3-*bis* all'articolo 50 del CAD, al fine di ricollocare la norma finora prevista dal comma 1 dell'articolo 58, la quale stabilisce che il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non ne modifica la titolarità.

L'articolo 42, nel novellare l'articolo 51 del CAD, attraverso la sostituzione del comma 1-*bis*, prevede che l'AGID attui il quadro strategico nazionale per la sicurezza dello spazio cibernetico e il piano nazionale per la sicurezza cibernetica e la sicurezza informatica, al fine di coordinare le iniziative di prevenzione e gestione degli incidenti di sicurezza informatici.

L'articolo 43 abroga i comma 1, 8 e 9 dell'articolo 52 del CAD, in materia di accesso telematico e utilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni, al fine di coordinare sistematicamente il testo con le esigenze emerse in sede di Agenda digitale europea. L'articolo 44 modifica l'articolo 53 del CAD, in materia di requisiti dei siti Internet delle pubbliche amministrazioni e dei dati in essi contenuti. Viene prevista, in particolare, anche la pubblicazione del catalogo dei dati e dei metadati definitivi, non-

ché delle relative banche dati e dei regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo.

L'articolo 45 reca modifiche di carattere formale all'articolo 54 del CAD, mentre l'articolo 46, nel novellare l'articolo 56 del CAD, stabilisce che i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi alle autorità giudiziarie di ogni ordine e grado e delle decisioni e sentenze *on line* sono pubblicati sul sito istituzionale delle autorità emananti.

L'articolo 47 modifica l'articolo 59 del CAD in materia di dati territoriali. In particolare, viene stabilito che il Repertorio nazionale dei dati territoriali sia l'infrastruttura di riferimento per l'erogazione dei servizi di ricerca dei dati territoriali, nonché il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva INSPIRE) per quanto concerne i metadati relativi alle politiche ambientali. Contestualmente, è abrogata la disposizione che prevedeva l'istituzione del Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni. Con l'articolo 48 si modifica l'articolo 60 del CAD. Al riguardo, si prevede che la realizzazione di basi dati di interesse nazionale, rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, e le loro modalità di aggiornamento siano attuate, oltre che secondo le vigenti regole del Sistema statistico nazionale, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71 dello stesso codice. Si stabilisce, inoltre, che l'AGID pubblichi sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.

Gli articoli 49 e 50 modificano, rispettivamente, gli articoli 61 e 62 del CAD, a fini di mero coordinamento formale, mentre l'articolo 51 modifica l'articolo 63 del CAD, in materia di organizzazione e finalità dei servizi in rete. In particolare, è esteso l'ambito soggettivo delle disposizioni, facendo riferimento alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle società a controllo pubblico come definite nel decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 18 della legge n. 124 del 2015.

L'articolo 52 modifica l'articolo 64 del CAD, dettando una disciplina organica del sistema pubblico di identità digitale (SPID) e delle modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni. Si tratta di un intervento che mira a coordinare e razionalizzare la disciplina vigente in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione *on line*, garantendo la coerenza con la disciplina europea della materia dettata, tra l'altro, dal già citato regolamento eIDAS. Inoltre, è inserito l'articolo 64-*bis*, che istituisce il punto unico telematico di accesso ai servizi pubblici. Questo è destinato a rappresentare l'interfaccia universale attraverso la quale cittadini e imprese potranno interagire con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del codice, che in tal modo dovranno rendere fruibili tutti i propri servizi in rete.

L'articolo 53 modifica l'articolo 65 del CAD in materia di istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica. L'articolo 54 modifica l'articolo 66 del CAD in materia di carta d'identità

elettronica e carta nazionale dei servizi, che saranno rilasciati dalle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71 del codice. L'articolo 55 modifica l'articolo 68 del CAD in materia di analisi comparativa delle soluzioni.

L'articolo 56 modifica l'articolo 70 del CAD, prevedendo che l'AGID definisca i requisiti minimi affinché i programmi informatici realizzati dalle pubbliche amministrazioni siano idonei al riuso da parte di altre pubbliche amministrazioni, anche con riferimento a singoli moduli, nonché le modalità di inserimento nell'apposita banca dati dei programmi informatici riutilizzabili.

L'articolo 57 modifica l'articolo 71 del CAD, al fine di semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche, mentre l'articolo 58 modifica l'articolo 73 del CAD, allo scopo di semplificare e razionalizzare la disciplina vigente sul sistema pubblico di connettività. L'articolo 59 modifica l'articolo 75 del CAD, estendendo a chiunque la partecipazione al sistema pubblico di connettività, dunque anche ai soggetti privati.

L'articolo 60 modifica l'articolo 76 del CAD, estendendo l'ambito soggettivo della norma in materia di scambio di documenti informatici nell'ambito del sistema pubblico di connettività. Inoltre, è inserito nel CAD l'articolo 76-bis, con cui si stabilisce che i costi relativi alle infrastrutture nazionali del sistema pubblico di connettività siano a carico dei fornitori, per i servizi da essi direttamente utilizzati, proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura.

L'articolo 61 rinvia al decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 124 del 2015 la definizione della rilevanza della violazione, ai fini della responsabilità dirigenziale, delle disposizioni del codice e del mancato o inadeguato utilizzo delle tecnologie ivi disciplinate.

L'articolo 62 detta disposizioni di coordinamento. Segnala, in particolare, che il comma 5 reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 196 del 2003 (il codice in materia di protezione dei dati personali), prevedendo la possibilità di anonimizzazione – su richiesta dell'interessato – dei dati identificativi che compaiano in una sentenza o altro provvedimento giurisdizionale, riprodotti per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.

L'articolo 63 detta disposizioni transitorie, mentre l'articolo 64 elenca gli articoli del CAD abrogati in quanto superati. Infine, l'articolo 65 stabilisce che il decreto legislativo entri in vigore il 1° luglio 2016.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (n. 309)

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il senatore PALERMO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) auspica che, in sede di formulazione del parere, si tenga conto dei rilievi proposti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza unificata.

In particolare, ai commi 2 e 3 dell'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, è necessario inserire un riferimento all'intesa con il presidente della Regione sui provvedimenti che abbiano effetti in materie che, seppure per aspetti parziali o settoriali, coinvolgano la competenza regionale.

Inoltre, sarebbe opportuno inserire una clausola di salvaguardia delle prerogative delle Regioni a statuto speciale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,20.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 297

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, premesso che:

- i contenuti del decreto delegato rispondono agli obiettivi fondamentali e ai principi direttivi della delega, quali la chiarezza e la semplificazione normativa, la riduzione del numero delle società e la tutela della concorrenza;

- la realizzazione di tali obiettivi rappresenta una delle sfide più impegnative dell'intera riforma,

esprime parere favorevole, a condizione che:

- quanto alla previsione di cui all'articolo 1, comma 6, l'esclusione totale o parziale dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto sia determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne illustri le ragioni, dandone comunicazione al Parlamento;

- all'articolo 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*), sia riportato agli articoli 193 e 3 del decreto legislativo n. 50 del 2016 il riferimento agli articoli 172 e 3 dell'abrogato codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

- come richiesto anche dal Consiglio di Stato, venga soppresso il comma 3 dell'articolo 4, il quale prevede la facoltà di partecipare a società miste mediante conferimento di immobili, o, in alternativa, sia modificato nel senso di stabilire che lo scopo di tali società sia limitato alla riqualificazione e alla valorizzazione degli immobili conferiti e non anche alla loro gestione. Ciò al fine di evitare l'indebolimento dell'obiettivo di una riduzione del numero delle partecipate, con la prevalenza, nella politica di valorizzazione immobiliare, del modello della società mista piuttosto che di quello delle alienazioni e delle concessioni, con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche in rischi di impresa, in numerosi e disparati settori estranei a finalità pubbliche;

- con riferimento alle attività consentite dall'articolo 4, sia esplicitato che le società regionali che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria possano essere inserite nell'Allegato A;

- quanto al controllo della Corte dei conti, previsto dall'articolo 5, comma 4 e al successivo esame di cui all'articolo 20, comma 4, e all'articolo 25, comma 3, si preveda che la Corte adegui la sua organizzazione allo svolgimento delle nuove funzioni, eventualmente valutando l'opportunità di istituire una struttura *ad hoc*, al fine di assicurare uniformità di indirizzo su tutto il territorio nazionale e di poter svolgere efficacemente

un'analisi non solo finanziaria e contabile, ma anche in termini di economicità ed efficienza;

– si intervenga sull'ambito di applicazione delle disposizioni sugli emolumenti degli amministratori, recate dall'articolo 11, commi 6 e 10, attualmente limitato alle società a controllo pubblico, prevedendo che, nel caso di partecipazioni rilevanti, il socio pubblico debba proporre agli organi di amministrazione di introdurre limitazioni analoghe;

– all'articolo 11, comma 8, si circoscriva il divieto di nominare dipendenti pubblici negli organi di società a controllo pubblico per i soli dipendenti delle amministrazioni controllanti o vigilanti;

– si preveda che non sono dovute buonuscite agli amministratori che, alla fine o anche prima della fine del mandato, sono nominati amministratori in altra società a controllo pubblico;

– sia riformulato l'articolo 12, comma 2 nei seguenti termini: «costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che nell'esercizio dei propri diritti di socio abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione»;

– sia modificato l'articolo 14, comma 5, nel senso di prevedere che la facoltà dell'Amministrazione partecipante di effettuare interventi finanziari in favore di s.p.a. in disavanzo da più di tre anni consecutivi a fronte di convenzioni, contratti di servizio, ampliamento di attività o realizzazione di investimenti, sia consentita solo nel caso di s.p.a. affidatarie di servizio sulla base di gare ovvero nel caso in cui il contratto di servizio sia definito sulla base di costi *standard* o di prezzi Consip;

– quanto all'articolo 15, riguardante l'attività di monitoraggio e controllo sull'attuazione del decreto, per quanto riguarda le società partecipate dallo Stato, ferma la competenza del MEF, essa sia affidata a una struttura *ad hoc* non inquadrata nei Dipartimenti, onde evitare potenziali conflitti tra l'esercizio dei poteri dell'azionista e la predetta attività di monitoraggio e controllo;

– si armonizzi, tramite apposito richiamo nel testo, la disciplina delle società *in house*, dettata dall'articolo 16, con le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e con le disposizioni di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di servizi pubblici locali in corso di esame, con riguardo ai requisiti identificativi e alla qualificazione dell'affidamento *in house*;

– si preveda che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, sia fatto divieto alle società strumentali degli enti locali di costituire nuove società o acquisire partecipazioni in altre società, ad eccezione delle *holding*, fermo restando il consolidamento delle perdite delle singole società nel bilancio degli enti proprietari;

– si preveda espressamente, all'articolo 19 l'applicazione della disciplina lavoristica del trasferimento d'azienda, di cui all'articolo 2112 del codice civile in tutti i casi, di cui all'articolo 25, comma 9, di cessazione

dell'affidamento a seguito di procedura competitiva, così da risolvere un fondamentale problema di tutela previdenziale, evitando ai lavoratori interessati la necessità di ricorrere alla ricongiunzione, estremamente onerosa, per il raggiungimento dei requisiti pensionistici;

– siano escluse dall'applicazione degli articoli 19, 20 e 26 le società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale così come previsto dall'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 502 del 1992;

– all'articolo 20, in materia di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, sia modificato il comma 2, lettera *e*), che fa riferimento alle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per tre dei quattro esercizi precedenti, precisando che la perdita non rappresenti una percentuale inferiore al 5 per cento del fatturato;

– in merito al rinvio operato dall'articolo 20, comma 8, si preveda ad operare un coordinamento tra le norme fatte salve, al fine di evitare scadenze estremamente ravvicinate di adempimenti di contenuto analogo, a tal fine salvaguardando i piani attuati a seguito della legislazione vigente e rinviando la decorrenza dell'obbligo della revisione ordinaria all'anno 2017;

– all'articolo 26, come osservato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ferma restando la natura privatistica del rapporto di lavoro dei dipendenti da ricollocare, per i quali potranno essere attivati anche gli ulteriori strumenti previsti dalla normativa nazionale e regionale nei casi di ricollocazione a seguito di crisi aziendali, si preveda di far precedere l'inserimento del personale eccedente nell'elenco di cui al comma 1 da processi di mobilità in ambito regionale, e sia valutato l'affidamento della gestione dell'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro anziché al Dipartimento della funzione pubblica.

Si formulano, inoltre, le seguenti osservazioni:

– valuti il Governo l'opportunità di sostituire la dizione «leggi speciali», di cui all'articolo 1, comma 3, che potrebbe comportare dubbi in fase applicativa con l'introduzione di nuove deroghe disorganiche con leggi di settore, con «norme generali di diritto privato» e «norme generali di diritto amministrativo»;

– si segnali l'opportunità di integrare l'articolo 1, comma 4 nel senso di specificare le norme fatte salve, al fine di soddisfare il criterio della semplificazione e della certezza normativa, come rilevato anche dal Consiglio di Stato;

– valuti il Governo la possibilità di chiarire che, qualora la disciplina specifica non sia esaustiva, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni generali contenute nel Testo unico;

– si valuti l'opportunità di modificare l'articolo 11, comma 3, escludendo che l'Assemblea della società a controllo pubblico possa optare per il sistema di *governance* dualistico, con il quale al Consiglio di

sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera *f*-bis), del codice civile, al fine di evitare artificiose moltiplicazioni di organi di amministrazione;

– all'articolo 11, comma 6, al fine di evitare disparità di trattamento – dal punto di vista retributivo e contributivo – per i componenti dell'organo di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, rispetto al trattamento previsto per la generalità dei dipendenti delle medesime società, si valuti l'opportunità di prevedere che la determinazione del trattamento economico annuo degli amministratori non possa comunque eccedere il limite massimo corrispondente al costo complessivo previsto per la retribuzione dirigenziale di euro 240.000,00 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali;

– valuti il Governo la necessità di prevedere una norma transitoria a salvaguardia dei casi in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo siano state conferite dall'amministrazione pubblica a propri dipendenti in rappresentanza dell'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito, e siano sopravvenute cause di incompatibilità;

– quanto all'articolo 20, comma 2, lettera *d*), fermo restando l'obbligo di dismissione per le società con un fatturato medio non superiore a un milione di euro nel triennio precedente, si valuti la possibilità di prevedere deroghe per casi eccezionali con motivato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

– si precisino le ragioni dell'inserimento nell'Allegato A di ciascuna delle società ivi indicate, con particolare riferimento al Gruppo Eur;

– valuti il Governo, allo scopo di incentivare i processi di razionalizzazione e dimissione delle partecipazioni pubbliche, la possibilità di prevedere nella prossima legge di stabilità: *a*) che le perdite finanziarie rinvenienti dalle procedure di liquidazione delle società pubbliche possano essere riassorbite dai bilanci dei rispettivi soci pubblici nell'arco di un triennio; *b*) che i ricavi provenienti dalla alienazione di partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche possano essere destinati al finanziamento degli investimenti pubblici anche in deroga alle disposizioni vigenti;

– si valuti, infine, l'opportunità di approfondimenti specifici con riferimento alle società miste individuate come soggetti responsabili ai sensi della delibera CIPE del 21 marzo 1997, in materia di «disciplina della programmazione negoziata».

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
BERTOROTTA E MORRA SULL'ATTO DEL GOVERNO
N. 297**

La Commissione affari costituzionali,

esaminato, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,

preso atto che esso dà attuazione alla delega per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,

premessi che:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha richiesto, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto legislativo recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica», adottato sulla base degli articoli 16 e 18 della predetta legge 7 agosto 2015, n. 124;

dal citato parere si apprende che «Lo scopo dell'intervento è quello di semplificare e razionalizzare le regole vigenti in materia, attraverso il riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica, tenuto conto del persistente disordine normativo che caratterizza negativamente la materia delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche amministrazioni. Il quadro normativo attuale è, infatti, il risultato di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi per perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti. E' mancato un disegno coerente di lungo periodo.»;

dal parere espresso dall'adunanza della Commissione speciale del Consiglio di Stato è emerso che lo schema di decreto legislativo vorrebbe partire dall'esigenza di «conservare, nel passaggio dal vecchio al nuovo sistema, talune società pubbliche costituite per legge, *ex novo* o a seguito di trasformazione di enti pubblici economici, per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale»;

il testo, tuttavia, per il Consiglio di Stato medesimo presenterebbe delle criticità, che si sostanziano in questi termini: non piena conformità al criterio di delega, finalizzato al riordino, in unico contesto legislativo, di tutte le diverse discipline speciali; mancanza di idonei criteri di identificazione della normativa fatta salva; indebolimento del principio secondo cui le società pubbliche devono essere costituite per atto della pubblica amministrazione;

altro punto contestato dai giudici amministrativi riguarda l'ampio potere conferito al Presidente del Consiglio dei Ministri di escludere totalmente o parzialmente dall'applicazione delle disposizioni della presente delega alcune società partecipate, avendo cura, comunque, di emanare un apposito decreto motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta;

questo aspetto ha ricevuto osservazioni da parte del Consiglio di Stato meritevoli di attenzione e che si sostanziano innanzitutto nella mancanza di chiarezza relativa alla natura e al fondamento di tale potere. Ed invero, come affermato nel parere 968/2016 «Pur non potendosi assegnare esplicitamente natura regolamentare, in mancanza di un'espressa indicazione in tal senso nella legge delega, e dunque anche ove lo si qualifichi come atto avente natura amministrativa di portata generale, in ogni caso è necessario che venga rispettato il principio di legalità sostanziale. Il che impone che le precise condizioni per l'esercizio del potere siano poste nella norma primaria e cioè nel presente decreto delegato»;

in merito a questo aspetto sempre il Consiglio di Stato ha suggerito che, qualora si dovesse disporre l'esclusione dall'ambito applicativo del decreto in esame società a partecipazione pubbliche che svolgono attività diverse da quelle consentite dal successivo articolo 4, deve essere comunque prevista l'applicazione almeno di alcuni principi generali, quali, ad esempio, quello relativo al «vincolo di scopo» posto dal primo comma dell'articolo 4 del Testo unico,

considerato che:

il Consiglio di Stato ha individuato utili indici della idoneità delle società a partecipazione pubblica, ovvero, la virtuosità finanziaria, lo svolgimento di attività d'impresa per il perseguimento di rilevanti interessi pubblici, l'aver conseguito affidamenti in base a procedure competitive;

con riferimento all'articolo 4 la Commissione speciale ha rilevato come lo schema di decreto abbia omissso di richiamare anche la nozione di «servizio di interesse economico generale»,

considerato inoltre che:

con riferimento all'articolo 8, rubricato «Acquisto di partecipazione in società già costituite», il Consiglio di Stato ha manifestato alcuno dubbi, almeno per le società non quotate, in ordine alla mancata previsione di procedure concorsuali da osservare una volta assunta la decisione di acquisto, al fine di evitare operazioni economiche sottratte a qualunque forma di controllo pubblico. Si dovrebbe comunque prevedere un obbligo di motivazione, in quanto quello previsto attraverso il rinvio all'articolo 5, comma 1, attiene alle finalità istituzionali perseguite e non alla scelta della società;

attenta riflessione merita l'articolo 11, comma 6, mediante il quale viene previsto per gli amministratori, i titolari e componenti degli organi di controllo, i dirigenti e i dipendenti delle società a controllo pubblico,

quale limite massimo dei compensi, la somma «di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario». La norma vieta espressamente il «cumulo» con «compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni». Sul punto la Commissione speciale del Consiglio di Stato suggerisce di estendere questo divieto anche ai compensi corrisposti «da altre società partecipate», per evitare che il previsto limite massimo dei compensi sia eluso. Quanto al comma 6, secondo periodo, dell'articolo citato, pur condividendo la previsione secondo la quale: «In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta»; la Commissione speciale ha suggerito di precisare, anche tramite rinvio all'apposita disciplina, le modalità di accertamento della responsabilità dell'amministratore,

rilevato che:

l'articolo 12 (Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate), nella parte in cui dispone che: «I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale» lascia dubbi alla Commissione speciale, la quale con riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità erariale, suggerisce di puntualizzare meglio sia il comportamento sanzionatorio, sia l'elemento del danno determinato all'amministrazione. La formulazione proposta nello schema risulta piuttosto circoscritta, prendendo in considerazione i soli comportamenti omissivi («trascura») e richiedendo un danno particolarmente elevato («pregiudizio della partecipazione»). A giudizio del Collegio, peraltro, non sembrano emergere particolari ragioni per attenuare o limitare notevolmente il perimetro della responsabilità degli amministratori pubblici, tenendo conto dell'indirizzo di fondo perseguito dalla riforma, incentrato proprio sulla moralizzazione e sulla trasparenza del settore connesso alla prevenzione della corruzione. Con riguardo alla responsabilità dei dipendenti, lo schema di decreto delegato omette ogni specifica indicazione, il che farebbe pensare ad una opzione del legislatore delegato inteso a non introdurre discipline speciali di responsabilità. Per una migliore comprensione del testo, sarebbe preferibile chiarire espressamente il punto,

rilevato ancora che:

l'articolo 18, comma 1, lettera *i*), della legge delega prevede la «possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento», nonostante la Commissione si sia limitata a suggerire di introdurre un sistema diversificato per le società a controllo pubblico e soprattutto per le società *in house*, in questa sede si manifesta la contrarietà con questo tipo di suggerimento, soprattutto se tale opportunità si lega alla scelta che il Presidente del Consiglio dei Ministri può assumere con riferimento all'esistenza o meno di società a partecipazione pubblica;

l'articolo 15 della legge delega prevede che sia il Ministro dell'Economia e delle Finanze ad individuare la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto, non è chiaro quale sia la struttura individuata. Tuttavia la Commissione speciale reputa che la struttura individuata debba essere dotata di poteri di intervento più incisivi per assicurare la corretta attuazione delle prescrizioni contenute nello schema di decreto;

l'articolo 22 della legge delega integra il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di trasparenza amministrativa, prevedendo che le società in controllo pubblico assicurino il livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti; giova evidenziare le osservazioni della Commissione, la quale se, da un lato, ha rilevato come tale norma vada coordinata con le modifiche in corso di approvazione al suddetto decreto n. 33 del 2013, dall'altro, come sarebbe opportuno dare attuazione alle prescrizioni più ampie contenute nella legge delega, che prevede, quale principio e criterio direttivo, anche quello della «promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità»;

l'articolo 26, recante la disciplina transitoria in materia di personale delle società a controllo pubblico, prevede che esse effettuino una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze e che l'elenco del personale eccedente, con puntuale indicazione dei profili posseduti, sia trasmesso alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento della funzione pubblica, che forma e gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti. La Commissione speciale rileva, anche per evitare possibili contrasti con il principio costituzionale del pubblico concorso, l'opportunità di ridurre il periodo temporale di durata del suddetto blocco. Sarebbe auspicabile ad esempio fissare un termine di due mesi per comunicare il numero delle eccedenze. Inoltre, nell'elenco andrebbero inserite tutte le consulenze prestate avendo cura di indicare le qualifiche dei consulenti, nonché i risultati ottenuti e una descrizione del lavoro compiuto,

atteso che:

il quadro normativo che disciplina le società a partecipazione pubblica, pertanto, risulta essere composto da un ampio novero di disposizioni che hanno introdotto elementi di specialità della disciplina delle società a partecipazione pubblica rispetto alla disciplina generale codicistica delle società;

sul punto la Corte dei conti ha evidenziato come la soggezione delle società pubbliche alle regole del codice civile, da un lato, è aderente ai principi di economicità dell'azione amministrativa (articolo 97, primo comma, della Costituzione) e, dall'altro, è coerente con la tutela della concorrenza, in quanto la prevalenza del diritto civile postula «l'eliminazione dei regimi di esclusiva e la piena espansione della concorrenza nel mercato»;

alla disciplina civilistica si è sovrapposta, nel corso degli anni, una serie di disposizioni di carattere speciale introdotte attraverso successivi interventi legislativi, volti perlopiù ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

quest'ultimo conseguimento ha indotto ad elaborare stringenti misure di contenimento e di controllo finanziario sulle società a partecipazione pubblica, soggetti giuridici che, pur avendo una veste privatistica, perseguono interessi generali o svolgono funzioni di natura pubblicistica e sono destinatari di trasferimenti e sovvenzioni da parte dello Stato;

all'uopo, ancora la Corte dei conti ha sottolineato l'esigenza che le deroghe alla disciplina civilistica siano dettagliate e circoscritte, al fine di non alterare il regime della concorrenza, esprimendo perplessità sulla previsione dei piani di rientro per le società in disavanzo e su un regime di gestione delle insolvenze alternativo agli ordinari strumenti privatistici,

atteso inoltre che:

da un'analisi dei dati contenuti nella relazione Istat 2015, attualmente risultano 7.757 organismi attivi (anche diversi dalle società) a partecipazione pubblica, con un totale di 953.100 addetti. Di questi organismi, circa 5.000 sono società a partecipazione pubblica (con netta prevalenza delle società partecipate da enti territoriali), con un numero complessivo di addetti intorno alle 500.000 unità. Avendo riguardo alle sole società partecipate dagli enti territoriali, la relazione della Corte dei conti per l'anno 2015 individua circa 3.000 società che svolgono attività strumentali, a fronte di altre 1.700 che svolgono attività di servizio pubblico. Inoltre, la stessa relazione segnala che: sono 988 le società con numero di addetti inferiore ai membri del consiglio di amministrazione; 2.479 le società con numero di addetti inferiore a 20; 1.600 le società con valore della produzione inferiore al milione di euro; 984 le società con valore della produzione maggiore di un milione e inferiore a cinque milioni di euro;

risulta evidente come tale situazione sia il prodotto della pessima qualità della regolazione, che agevola la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche, non necessarie per perseguire dei fini istituzionali o scarsamente produttive, nonché l'inefficienza della gestione societaria,

atteso infine che:

la Corte dei conti, sotto un profilo più generale segnala la necessità di coordinare nello schema di decreto i diversi adempimenti richiesti alle amministrazioni pubbliche, che andrebbero ridotti per le esigenze di semplificazione cui è preordinata la stessa legge di delega n. 124/2015;

sempre con riferimento all'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, relativo alla «Responsabilità degli enti partecipanti e dei componenti degli organi delle società partecipate», la Corte dei conti invece ha suggerito di prevedere la possibilità dell'accorpamento della giurisdizione in tema di responsabilità patrimoniale di amministratori e dipendenti di or-

ganismi partecipati nell'unico plesso della Corte dei conti – almeno per le società non quotate e per le quotate a maggioranza di capitale pubblico – così da adottare una soluzione chiara ed univoca di riparto della giurisdizione, simmetricamente a quanto previsto dal citato articolo 16-*bis* del decreto-legge n. 248/2007, che ha assoggettato le quotate minoritarie alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario;

ed invero a parere dell'organo citato potrebbe, così, essere garantita la concentrazione delle tutele, con il presidio di una garanzia oggettiva più efficace, rappresentata dall'obbligatorietà ed officiosità dell'azione contabile, a fronte della mera eventualità dell'azione civile rimessa e lasciata all'autonoma e solo potenziale iniziativa dello stesso soggetto danneggiato, nei confronti degli amministratori responsabili di atti di mala gestione dell'ente partecipato;

dalle osservazioni finali della Corte dei conti emerge che «L'intento di semplificazione della normativa preesistente, fortemente perseguito dal legislatore delle riforme e, conseguentemente, invero nello schema di decreto in esame, ha reso necessario prevedere un elenco di norme da abrogare, perché inattuali e/o riprodotte nel testo unico» e che sul punto è stato suggerito un aggiornamento in generale delle normative in vigore;

la Corte dei conti ha acquisito più consapevolezza che i modelli organizzativi di esercizio di funzioni e di gestione di servizi, notevolmente cresciuti nel tempo e spesso con l'obiettivo di «portare fuori» dal bilancio dell'amministrazione di riferimento compendi significativi di spese, possano generare un incremento dei costi per il funzionamento degli apparati organizzativi, la duplicazione e sovrapposizione di strutture, con conseguente elusione di vincoli pubblicistici. Ciò potrebbe concorrere all'incremento del disavanzo pubblico, soggetto ai vincoli del patto di stabilità europeo e agli obblighi di contenimento posti dalla legislazione nazionale,

visto che:

il decreto legislativo, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, non prevede con riferimento ai contratti di lavoro, di cui all'articolo 19, una proporzione tra il numero dei dirigenti e il personale operativo, così come non prevede la possibilità di versare eventuali importi, derivanti da sanzioni, nel bilancio dello Stato o in programmi riferiti al sociale; né tantomeno risulta prescritta una qualsiasi forma di decadenza dal diritto a percepire compensi accessori per almeno 5 anni, nel caso dovesse trattarsi di dirigenti responsabili di avere creato buchi di bilancio;

il decreto legislativo non pare abbia fissato un termine per rimuovere con effetto immediato tutte le società a partecipazione pubblica che risultano avere nominato solo i componenti dei consigli di amministrazione, senza poi avere assunto personale da almeno sei mesi, né a maggior ragione risulta prevista alcuna ipotesi di sanzionabilità di tutto il Consiglio di Amministrazione, qualora non siano stati resi pubblici, entro i termini previsti per legge, i bilanci delle società, alle quali esso fa capo;

nel decreto legislativo non risulta, altresì, prevista alcuna ipotesi di rescissione delle partecipazioni nei confronti di tutte quelle società che non perseguono finalità pubbliche;

dallo schema di decreto legislativo emerge che, ai fini della tenuta dell'elenco pubblico delle società a partecipazione pubblica potranno essere utilizzate le informazioni della banca dati già esistente presso il MEF, di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, senza però fare riferimento alla possibilità di ricorrere ad un'unica banca dati, che invece risponderebbe alle finalità di trasparenza e pubblicità, ribaditi nell'articolo 22 del decreto legislativo in parola, che dispone che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, giusta disposizione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

dallo schema di decreto legislativo sottoposto a parere parlamentare non si evince alcun riferimento ai costi *standard*, nonché al principio di economicità, che invece andrebbero inseriti, soprattutto se si considera che i sistemi tariffari sono differenti, nel senso che non tengono adeguatamente in conto il livello di tariffa e l'eventuale rimodulazione per livello di consumo, né tantomeno la presenza di agevolazioni in base alla situazione economica degli utenti che usufruiscono di beni e servizi essenziali,

visto ancora che:

desta particolare preoccupazione la formulazione dell'articolo 12 del presente schema di decreto legislativo, il quale come rilevato dalla Corte dei conti, parte dal presupposto secondo il quale: «La collocazione sistematica delle società a partecipazione pubblica nell'alveo della disciplina privatistica, chiara sin dalla redazione del codice civile e via via ribadita dalla legislazione successiva, è stata richiamata dall'art. 1, comma 3, dello schema di decreto, secondo cui "per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e in leggi speciali", comma di cui si è fatto cenno al par. 2. Ne discende, quale logico corollario, la soggezione dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tali società alle azioni civili di responsabilità ordinariamente previste per le società di capitali, come stabilito dall'art. 12, comma 1, dello schema di decreto, con riferimento ai danni cagionati alla società stessa. Nella medesima prospettiva, viene riconosciuta la sussistenza della giurisdizione contabile per i danni subiti dagli enti partecipanti; danni che possono essere cagionati dai rappresentanti dei medesimi enti (ad esempio per colpevole omissione dell'esercizio dei diritti di socio e delle azioni ad esso spettanti), ma anche dai componenti degli organi della società a partecipazione pubblica. L'art. 12, comma 2, dello schema di decreto, nel subordinare la provvista di giurisdizione da parte del giudice contabile al verificarsi di un danno "subito dagli enti partecipanti", fa

riferimento anche a quest'ultima tipologia di danno, ossia a quello cagionato dagli amministratori della società all'ente socio. Ciò sulla scia della consolidata giurisprudenza di legittimità che, relativamente alle società a partecipazione pubblica non quotate e quotate maggioritarie (art. 16-*bis*, DL 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31), ha attribuito la giurisdizione al giudice contabile, rimettendo alla competenza del giudice ordinario i danni prodotti dai medesimi soggetti al patrimonio della società (Cass., sezioni unite, 19 dicembre 2009, n. 26806). Il giudice di legittimità ha poi ampliato i confini della giurisdizione contabile ai danni prodotti dagli organi sociali al patrimonio della società al ricorrere dei requisiti propri della società in house (cfr. Cass. sez. unite, 25 novembre 2013, n. 26283). Ciò in quanto l'ordinamento, a determinati fini e con riferimento a specifici istituti, ha esteso l'applicazione di norme pubblicistiche nei confronti di soggetti non appartenenti al novero delle amministrazioni in senso stretto (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001). Secondo la stessa Corte di Cassazione un tale tipo di società, quanto meno ai fini del riparto della giurisdizione, non è effettivamente in rapporto di alterità con la pubblica amministrazione partecipante, bensì è una sua *longa manus*, come uno dei servizi propri dell'amministrazione stessa. Di conseguenza, il danno arrecato al patrimonio sociale si configura, in questo caso, come danno direttamente riferibile all'ente pubblico, al quale sono sostanzialmente riconducibili gli organi della società. Si tratta di un profilo di diritto sostanziale che la Corte costituzionale, con la sentenza 20 marzo 2013, n. 46, aveva sottolineato essere l'unica chiave di volta per ritenere esistente un rapporto contrattuale intersoggettivo tra amministrazione e società, escludendo che quest'ultima sia, nella realtà, unicamente una propaggine esterna (*longa manus*) della prima, da cui esclusivamente attinge le risorse necessarie per la sua sopravvivenza. L'assenza di una soggettività giuridica implica, quindi, che il danno erariale causato da condotte di *mala gestio* degli amministratori è nocimento inferto al patrimonio (separato) dell'ente pubblico partecipante, così configurandosi un indice di collegamento che radica nella Corte dei conti la giurisdizione sull'azione di responsabilità. Peraltro, la tematica ha assunto negli ultimi anni particolare rilievo in relazione al numero assolutamente prevalente degli affidamenti senza gara, come risulta dall'ultimo referto della Corte in materia (deliberazione n. 24/SEZAUT/2015/FRG).»,

visto in definitiva che:

l'articolo 12 nella parte in cui dispone che «i componenti degli organi di amministrazione delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salvo il danno erariale», lascia facilmente intendere la volontà dell'Esecutivo di volere azzerare il controllo della Corte dei conti sulle società partecipate, nonché lascia presupporre – come peraltro dichiarato in un articolo apparso su L'Espresso del 24 c.m. – che «per accertare gli sprechi bisognerebbe aspettare che gli stessi amministratori "colpevoli" decidano di promuovere un'azione di responsabilità contro se stessi, an-

nullando il potere d'indagine della magistratura contabile. [...] Il decreto esclude dal controllo società come Anas, Eur, Coni, Expo, Rai, alcune delle quali finite sotto inchiesta proprio per le condotte degli amministratori»;

il citato articolo 12, se non dovesse essere modificato, rischia di realizzare la prospettiva temuta dai magistrati contabili, ovvero quella di un'ulteriore riduzione del loro raggio d'azione, già oggi limitato alle sole società *in house*;

le osservazioni della Commissione Speciale del Consiglio di Stato (Affare n. 00438/2016) assumevano portata condizionante e che le stesse non sono state accolte nello schema di decreto legislativo, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica,

esprime parere contrario.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**309^a Seduta**

Presidenza del Presidente
D'ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Migliore.

La seduta inizia alle ore 14,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2217) Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero e dello sfruttamento del lavoro in agricoltura

(2119) STEFANO. – Norme in materia di contrasto al fenomeno del caporalato

(Parere alla 9^a su testi e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

Con riferimento ai disegni di legge in titolo, il relatore LUMIA (PD) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il relatore esprime un parere favorevole sugli emendamenti della relatrice 01.1, 1.6 e 1.13, mentre con riferimento all'emendamento 1.16 propone una riformulazione. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) osserva ancora una volta che il disegno di legge n. 2217 prevede un'attenuante per collaborazione con una notevole diminuzione di pena per coloro che indicano i soggetti che abbiano a vario titolo collaborato alla commissione del reato «ovvero» che indichino i beni e le altre utilità prodotti con l'attività illecita. Ritiene che, la disgiunzione «ovvero», nel contesto di cui all'articolo 603-bis.1, presta il fianco ad un'interpretazione ambigua della norma, in quanto l'attenuante potrebbe essere concessa anche al reo che nulla dica, in sede di

collaborazione con la giustizia, sui beni che ha acquisito mediante la pregressa attività di collaborazione illecita. A suo avviso, pertanto, il parere dovrebbe richiedere la soppressione della parola «ovvero».

Con riferimento poi all'emendamento 01.1 e al problema di individuare il reato in questione come proprio di colui che fa intermediazione illecita ovvero anche dell'imprenditore agricolo, osserva che nel parere dovrebbe richiamarsi l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità di specificare meglio questo punto problematico.

Infine, con riferimento all'emendamento 1.16, che prevede il controllo giudiziario dell'azienda agricola in alcuni casi determinati, occorrerebbe verificare se in base alla normativa vigente sussistano le condizioni per una corretta gestione dell'azienda stessa, dovendosi manifestare perplessità sulla possibilità che i beni siano deferiti all'Agenzia per l'amministrazione e la destinazione dei beni confiscati di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Il relatore LUMIA (*PD*), con riferimento a tale ultima osservazione, fa alcune precisazioni sulla portata normativa del richiamato emendamento 1.16 della relatrice. Per quanto riguarda invece l'opportunità o meno di sopprimere la disgiunzione «ovvero», in relazione all'applicazione dell'attenuante per collaborazione, ritiene che il punto sia meritevole di approfondimento alla luce dei precedenti normativi rilevanti in tema di attenuanti per collaborazione.

Il presidente D'ASCOLA osserva che l'utilizzo della disgiunzione «ovvero» è molto ricorrente nei precedenti normativi in materia di collaborazione.

Su tale questione si svolge quindi un dibattito al quale partecipano il RELATORE, il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) e il senatore CASSON (*PD*).

Prende quindi la parola il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), il quale osserva come il testo di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale potrà essere superato dal nuovo articolo 603-*bis*, di cui all'emendamento 01.1 della relatrice Gatti; l'emendamento in questione, ove approvato, prevede una notevole riduzione di pena (da uno a cinque anni di reclusione per chiunque: a) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento; b) utilizza, assume o impiega manodopera mediante l'attività di intermediazione, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento). Ritiene pertanto che la Commissione non dovrebbe esprimersi in modo favorevole *tout court* su tale emendamento che potrebbe stravolgere l'impianto del disegno di legge in esame.

Dopo che il presidente D'ASCOLA ha nuovamente richiamato l'attenzione sui precedenti normativi in materia di attenuanti per collaborazione, il senatore CASSON (*PD*) osserva che potrebbe assumersi come

modello quello dell'articolo 600-*septies*.1 in cui la parola «ovvero» specifica le due circostanze alternativamente necessarie per la concessione dell'attenuante.

Si svolge quindi un ulteriore dibattito sulla formulazione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del nuovo articolo 603-*bis* come riscritto dal citato emendamento 01.1. In particolare, si pone il problema della sovrapposizione della fattispecie di reato di cui al suddetto comma 1 con quella prefigurata al successivo comma 3. Partecipano al dibattito il presidente D'ASCOLA, i senatori BUCCARELLA (*M5S*), LUMIA (*PD*), PALMA (*FI-PdL XVII*), CASSON (*PD*), nonché il sottosegretario MIGLIORE. Si conviene infine che, nel parere, la Commissione potrebbe indicare alla Commissione di merito di inserire nella lettera b) del comma 1, con riferimento a coloro che impiegano manodopera mediante intermediazione, la parola «anche», e conseguentemente sopprimere il successivo comma 3.

La senatrice CIRINNÀ (*PD*) osserva che non si può immaginare che un imprenditore agricolo non sia a conoscenza di ciò che accade nella propria azienda.

Il senatore CASSON (*PD*) esprime forti perplessità sul consistente abbassamento di pena previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 603-*bis*, proposta con il citato emendamento 01.1, mentre il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) richiama l'attenzione, con riferimento all'emendamento 1.16, sull'assenza di indicazioni relative alle condizioni minime per la necessaria sottoposizione dell'azienda agricola a controllo giudiziario, essendo a suo avviso insufficiente il richiamo al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge n. 306 del 1992, come il relatore pure ha proposto nel parere illustrato.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) osserva che, ad una più attenta lettura dell'emendamento della relatrice che riscrive l'articolo 603-*bis* del codice penale, sorgono numerosi dubbi e perplessità sull'effettiva necessità di modificare il testo vigente.

Prende quindi la parola la senatrice GATTI (*PD*) per chiarire alcuni punti, in qualità di relatrice sui provvedimenti in titolo presso la Commissione agricoltura. Osserva che la necessità di modificare il testo vigente sul reato di sfruttamento del lavoro e di intermediazione illecito deriva dalle difficoltà applicative del medesimo dopo la sua entrata in vigore. Ciò è stato più volte evidenziato anche dal Ministro della giustizia e il problema si pone, tra l'altro, anche con riferimento a situazioni di sfruttamento in cui non è agevole individuare l'esistenza del fenomeno del caporalato. In ogni caso, il fenomeno dello sfruttamento del lavoro esiste in particolari settori, come quello agricolo ed edilizio, non solo nelle

zone del sud Italia, ma anche al nord, oltre che all'estero, come in Francia e in Spagna.

Il presidente D'ASCOLA riassume i punti salienti del dibattito e rinvia alla seduta di domani il seguito dell'esame congiunto, invitando il relatore a predisporre un nuovo schema di parere.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2067) *Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena*, approvato dalla Camera dei deputati

(2032) *Deputato MOLTENI ed altri. – Modifiche all'articolo 438 del codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato*, approvato dalla Camera dei deputati

(1844) *Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato*, approvato dalla Camera dei deputati

(176) *SCILIPOTI ISGRÒ. – Modifiche agli articoli 408 e 409 del codice di procedura penale, in materia di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione e di ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione*

(209) *TORRISI. – Interventi a favore di attività lavorative autonome da parte di detenuti in espiazione di pena*

(286) *MANCONI ed altri. – Misure alternative alla detenzione in carcere nel caso di inadeguata capienza dell'istituto di pena*

(299) *COMPAGNA. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione di benefici penitenziari e di regime penitenziario*

(381) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(382) *BARANI. – Modifica all'articolo 28 del codice penale e abrogazione dell'articolo 32 del medesimo codice nonché dei commi 1 e 2 dell'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di pene accessorie, per favorire il reinserimento sociale e lavorativo delle persone condannate*

(384) *BARANI. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni, nonché delega al Governo, per la riduzione del sovraffollamento degli istituti di pena*

(385) *BARANI. – Modifiche al codice penale in materia di abolizione delle misure di sicurezza personali detentive*

(386) *BARANI. – Modifiche al codice penale, concernenti l'introduzione dell'affidamento al servizio sociale tra le pene principali previste per i delitti*

(387) *BARANI. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti l'introduzione di una misura alternativa alla detenzione denominata «patto per il reinserimento e la sicurezza sociale»*

(389) *BARANI. – Modifiche agli articoli 4-bis, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di divieto di concessione dei benefici peniten-*

ziari, di regime di sorveglianza particolare e di soppressione del regime restrittivo con sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica

(468) *MARINELLO ed altri. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, concernenti la limitazione dell'applicabilità delle circostanze attenuanti e dei procedimenti speciali nonché dei benefici penitenziari per i condannati per omicidio volontario*

(581) *COMPAGNA. – Modifiche agli articoli 22, 176 e 177 del codice penale, in materia di conversione della pena dell'ergastolo*

(597) *CARDIELLO ed altri. – Disposizioni in materia di personale addetto ai centri di prima accoglienza ed alle comunità per i minorenni*

(609) *CARDIELLO ed altri. – Modifica dell'articolo 409 del codice di procedura penale in materia di ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di archiviazione*

(614) *CARDIELLO ed altri. – Modifiche al codice di procedura penale in materia di partecipazione della persona offesa alle varie fasi del processo*

(700) *BARANI. – Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per favorire i rapporti tra detenute madri e figli minori e per l'istituzione di case-famiglia protette*

(708) *CASSON ed altri. – Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale*

(709) *DE CRISTOFARO ed altri. – Abrogazione della legge 5 dicembre 2005, n. 251, recante modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione*

(1008) *LO GIUDICE ed altri. – Semplificazione delle procedure per la liberazione anticipata*

(1113) *CASSON ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in tema di notifiche, prescrizione del reato e recidiva, nonché disposizioni in materia di razionalizzazione e accelerazione dei temi del processo penale.*

(1456) *LUMIA ed altri. – Modifiche all'articolo 416-ter del codice penale, in materia di trattamento sanzionatorio del delitto di scambio elettorale politico-mafioso*

(1587) *LO GIUDICE ed altri. – Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di relazioni affettive e familiari dei detenuti*

(1681) *GIARRUSSO ed altri. – Modifiche alla disciplina penale del voto di scambio politico-mafioso*

(1682) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale, concernente lo scambio elettorale politico-mafioso*

(1683) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-ter del codice penale per l'inasprimento delle sanzioni per il voto di scambio politico-mafioso*

(1684) *GIARRUSSO ed altri. – Modifica all'articolo 416-bis del codice penale per l'inasprimento delle pene per l'associazione mafiosa armata*

(1693) *Nadia GINETTI ed altri. – Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di sospensione della prescrizione penale*

(1713) *CAMPANELLA ed altri. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati*

- (1824) *Lucrezia RICCHIUTI ed altri. – Modifica della disciplina della prescrizione*
- (1905) *BARANI. – Modifiche all'articolo 178 del codice penale in materia di benefici derivanti da sentenze di riabilitazione penale*
- (1921) *Maria MUSSINI ed altri. – Modifica all'articolo 53 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione di licenze agli internati*
- (2103) *CAPPELLETTI. – Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati in generale nonché in materia di prescrizione per taluni delitti contro la pubblica amministrazione*
- (2295) *Nadia GINETTI. – Modifica dei requisiti per l'ammissione dei minori all'affidamento in prova al servizio sociale ed al regime di semilibertà*
- (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 giugno.

Dopo che il senatore GIARRUSSO (*M5S*) ha illustrato l'ordine del giorno G/2067/1/2, interviene sull'ordine dei lavori il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) il quale chiede che l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato predisposto per i disegni di legge in titolo avvenga con le modalità previste dall'articolo 100, comma 9, del Regolamento, e che pertanto si proceda alla discussione, alla formulazione dei pareri e alla votazione degli emendamenti articolo per articolo. Ritiene, infatti, che la molteplicità degli argomenti oggetto del testo unificato in questione renda del tutto sconsigliabile procedere ad una illustrazione congiunta di tutti gli emendamenti, per poi procedere successivamente alla formulazione dei pareri e al voto sugli stessi.

Il presidente D'ASCOLA rileva che – come emerge dal disposto degli articoli 41, comma 1, 42, comma 1, e 43, comma 2 del Regolamento – il rispetto delle norme dettate per la discussione in Assemblea è previsto solo per l'esame in sede deliberante e redigente, salve le eccezioni espressamente disposte, e non invece per quello in sede referente, nel quale è possibile organizzare i lavori anche secondo moduli alternativi e, in particolare, anche procedendo preliminarmente all'illustrazione di tutti gli emendamenti presentati al testo base, come peraltro più volte avvenuto in questa Commissione nel corso della presente legislatura.

Dopo che il senatore CASSON (*PD*) ed il senatore LUMIA (*PD*) hanno dichiarato di condividere la posizione testé fatta propria dalla Presidenza, interviene il senatore PALMA (*FI-PdL XVII*) il quale, pur riconoscendo la fondatezza dal punto di vista regolamentare della posizione della Presidenza, sottolinea però che ciò non esclude che la proposta avanzata dal senatore Caliendo possa essere accolta. Tale proposta non indica certamente una modalità necessaria di svolgimento dei lavori in sede referente, ma individua una possibilità che il Regolamento non preclude. In ogni caso, ove la Presidenza decidesse di procedere prima all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo unificato per passare poi alla formulazione dei pareri e solo successivamente al voto, non avrebbe ragione di

assumere una posizione contraria a tale eventuale decisione che, tra l'altro, corrisponde ad una soluzione procedurale che lui stesso ha avuto modo di adottare quando ha svolto le funzioni di Presidente della Commissione. Non può però non sottolinearsi che, dal punto di vista del merito, tale soluzione può difficilmente considerarsi funzionale all'esame di testi eterogenei e particolarmente ampi come quelli in esame. Anche per questa ragione riterrebbe comunque necessario che l'illustrazione degli emendamenti avesse inizio solo dopo la trasmissione dei pareri che dovranno essere espressi dalle Commissioni affari costituzionali e bilancio, pareri che acquistano un particolare rilievo alla luce della portata del testo in discussione.

Coglie poi l'occasione per richiamare l'attenzione su un articolo pubblicato oggi sul quotidiano «la Repubblica». Secondo l'articolo in questione, altissime autorità istituzionali, al di fuori e all'interno del Parlamento, sarebbero intervenute al fine di influire in una determinata direzione sulle modalità e i tempi d'esame dei disegni di legge di riforma del processo penale. Ove mai la ricostruzione contenuta al citato articolo corrispondesse al vero, è chiaro che il giudizio su di essa non potrebbe che essere negativo, trattandosi di iniziative che sarebbero palesemente incompatibili con quello che è il vigente quadro istituzionale. Al riguardo deve essere chiaro, al di là di ogni dubbio, che l'opposizione non potrebbe assistere passivamente a comportamenti anomali dal punto di vista istituzionale, come quelli ai quali si fa riferimento, e per di più privi anche di una minima parvenza di giustificazione sul piano delle modalità di svolgimento dell'*iter* parlamentare, nel quale fino adesso non si è potuto riscontrare neanche un minimo atteggiamento ostruzionistico da parte dell'opposizione medesima.

Il correlatore CASSON (*PD*), d'intesa con il correlatore CUCCA (*PD*), invita la Presidenza di valutare la possibilità di procedere all'illustrazione degli emendamenti per blocchi relativamente omogenei, cominciando ad esempio dall'illustrazione degli emendamenti al capo I del Titolo I del testo unificato.

Il presidente D'ASCOLA rileva che in assenza dei pareri delle Commissioni consultate, la Commissione, non può, in linea di massima, procedere alla votazione degli emendamenti, qualora si tratti dei pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 14ª, ma l'assenza dei pareri non preclude la possibilità di procedere all'illustrazione e alla discussione degli emendamenti medesimi.

Pur non essendo poi pregiudizialmente contrario a soluzioni intermedie, il PRESIDENTE fa presente come, allo stato, sia sua intenzione riprendere l'esame dei disegni di legge in titolo, a partire dalla seduta di domani, e procedere con l'illustrazione degli emendamenti articolo per articolo.

Dopo brevi interventi del senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) e del senatore PALMA (*FI-PdL XVII*), il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 2217 E 2119 E SUGLI
EMENDAMENTI RIFERITI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2217**

La Commissione, esaminati i disegni di legge in titolo e gli emendamenti trasmessi relativi al disegno di legge n. 2217;

considerate, in particolare, le disposizioni di propria competenza contenute nel disegno di legge n. 2217,

rilevato che, i primi cinque articoli del citato disegno di legge intervengono sulla disciplina del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale,

esaminate le nuove disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, capoversi «Art. 603-*bis*.1» e «Art. 603-*bis*.2», in ordine alle quali si rilevano alcuni problemi di coordinamento con la normativa vigente;

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

– con riferimento al capoverso «art. 603-*bis*.1» che configura una nuova ipotesi di circostanza attenuante per collaborazione, riconosciuta anche qualora la collaborazione riguardi elementi per i quali il soggetto non sia in concorso di reato, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di specificare che tale attenuante e la conseguente diminuzione di pena si applica al di fuori dei casi previsti dall'articolo 600-*septies*.1 del codice penale;

– in ordine al successivo capoverso «art. 603-*bis*.2», che prevede, in aggiunta al testo del vigente articolo 600-*septies* del codice penale, anche la confisca obbligatoria dei beni che servirono o furono destinati a commettere il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, si invita la Commissione ad inserire, dopo la parola «obbligatoria», il seguente inciso: «salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno», così riprendendo una previsione che è già presente nel testo del citato articolo 600-*septies* e che appare funzionale alle peculiari caratteristiche delle attività criminali qui considerate.

Con riguardo agli emendamenti relativi al disegno di legge n. 2217, il parere è favorevole sugli emendamenti 01.1, 1.13, 1.6 e 1.16 – rispetto al quale si invita peraltro a valutare l'opportunità di una riformulazione che preveda l'aggiunta del seguente comma «Nei casi di sequestro di cui al secondo comma dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi confisca disposti ai sensi dell'articolo 603-*bis*.2 si applicano le disposizioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8

Giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 Agosto 1992, n. 356.». Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria

596^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2389) Conversione in legge del decreto-legge 16 maggio 2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, e in parte non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore SANTINI (PD) illustra gli ulteriori emendamenti e subemendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che occorre conferma circa la sussistenza delle risorse destinate dalle proposte 1.500 (testo corretto) e 4.500 tramite definanziamento di altro fondo. Comporta maggiori oneri l'emendamento 5.2 (testo 2), che interviene su uno specifico capitolo in difformità dalle previsioni della legge di contabilità.

Per quanto riguarda i subemendamenti occorre valutare le proposte X1.2 (testo corretto)/1, X1.2 (testo corretto)/2, X1.2 (testo corretto)/3 e X1.2 (testo corretto)/4, 1.500(testo corretto)/1 e 4.100/1. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica in ordine alle proposte 2.100/1 e 2.100/

2. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite e sui restanti emendamenti e subemendamenti trasmessi.

Il vice ministro MORANDO evidenzia che, rispetto al primo testo trasmesso, è stato necessario apportare correzioni materiali alle cifre inserite nell'emendamento 1.500 che è stato così reso in un testo corretto, sul quale è stata redatta e verificata una relazione tecnica, che consegna.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia la finalità dello stanziamento aggiuntivo previsto dall'emendamento.

Il rappresentante del GOVERNO, pur non entrando nel merito delle questioni militari, evidenzia il riferimento alla funzione di addestramento delle forze libiche.

Con l'occasione comunica che, circa la proposta di riduzione della durata della missione di cui la Commissione ha discusso nella seduta pomeridiana di ieri a proposito dell'emendamento 1.8 (testo 2), è pervenuta documentazione in senso negativo da parte dell'Amministrazione competente. Tuttavia, stante l'assenza di una verifica degli elementi finanziari forniti, conferma la volontà di rimettersi alle determinazioni della Commissione su tale emendamento.

Il presidente TONINI conclude nel senso di mantenere ferma la determinazione già assunta sul punto.

Il rappresentante di GOVERNO mette a disposizione dei senatori una relazione tecnica, positivamente verificata, sulla proposta 4.500. Quanto invece alla proposta 5.2 (testo 2), evidenzia che essa comporterebbe effetti onerosi in materia di personale. Esclude al contrario che le proposte subemendative X1.2 (testo corretto)/1, X1.2 (testo corretto)/2 e X1.2 (testo corretto)/3 comportino problemi dal punto di vista finanziario.

Interviene incidentalmente il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*), il quale, riferendosi al contenuto delle proposte emendative da ultimo esaminate, stigmatizza l'inserimento di argomenti nuovi e poco coerenti con la materia inizialmente oggetto del decreto legge. Ritiene inopportuno trasformare la proroga delle missioni in un provvedimento «*omnibus*» in materia di difesa.

Il vice ministro MORANDO, proseguendo nell'esame dei subemendamenti, esprime parere contrario sulla proposta X1.2 (testo corretto)/4, mancando sufficienti elementi atti a escludere oneri finanziari. Non ritiene, viceversa, di avere obiezioni di competenza sulla proposta 4.100/1. Il parere sui subemendamenti 2.100/1 e 2.100/2 è contrario in punto di copertura. Da ultimo prende atto dell'emendamento 7.500, che recepisce il parere reso dalla Commissione bilancio sul testo del provvedimento, per cui il parere è evidentemente favorevole.

Il PRESIDENTE riferisce che il senatore Di Biagio ha segnalato l'opportunità di rivedere il parere di contrarietà, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso sul proprio emendamento 4.4. Il proponente sostiene infatti che la norma proroga una precedente disposizione, sulla quale il Governo dell'epoca aveva fornito una relazione tecnica che assicurava l'invarianza degli oneri.

Il senatore AZZOLLINI (*AP (NCD-UDC)*) ritiene che il parere possa essere rivisto purché il Governo asseveri la perdurante assenza di oneri.

Il vice ministro MORANDO ricorda che, nel contenuto, la proposta consente di prorogare la facoltà di cedere gratuitamente all'Eritrea materiale ferroviario non utilizzato e attualmente giacente da diversi anni. La disposizione non era stata prorogata per ragioni legate ai rapporti bilaterali. Dal punto di vista finanziario non vi è difficoltà a prorogare la vigenza della cessione, purché sia chiarito che, come per l'originaria norma, i costi di recupero trasporto e consegna dei mezzi al destinatario rimangono a carico della controparte.

Il senatore URAS (*Misto*) invita a non esagerare nella puntuale disamina di costi secondari, di fronte all'impellente necessità di collaborare con Paesi in gravi difficoltà economiche e sociali, i cui risvolti migratori sono ben più rilevanti e all'attenzione di tutti.

Il PRESIDENTE conclude ritenendo, alla luce degli elementi emersi, assentibile la richiesta del senatore proponente l'emendamento, previa specificazione dell'invarianza dei costi, in aderenza alla norma originaria.

Il relatore SANTINI (*PD*), sentito il dibattito intercorso propone l'espressione di un parere così formulato: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.2 (testo 2), X1.2 (testo corretto)/4, 2.100/1 e 2.100/2. A revisione del precedente, il parere sull'emendamento 4.4 è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole "n. 12" delle seguenti: "con oneri a carico della controparte". Il parere è di nulla osta su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti.»

La Commissione approva.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*), appreso che in Assemblea si è svolta la verifica del numero legale, critica l'atteggiamento poco rispettoso nei confronti del lavoro della Commissione, costretta a pronunciarsi su emendamenti e riformulazioni trasmessi in modo continuo e disorganico,

e poi nemmeno agevolata tramite un breve rinvio dell'inizio dei lavori dell'Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che rappresenterà la segnalazione nelle sedi opportune.

ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 15, è anticipata alle ore 14,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

Plenaria

597^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(2287) Disciplina del cinema, dell'audiovisivo e dello spettacolo e deleghe al Governo per la riforma normativa in materia di attività culturali

(Parere alla 7^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo con condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, presupposti e osservazioni. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo, in parte contrario e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 18 maggio.

Il relatore LAI (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra la seguente bozza di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto: dell'asserzione del Governo secondo la quale gli articoli 5 e 6 non sono in contrasto con la normativa comunitaria; che la percentuale di

cui al comma 2 dell'articolo 11 rappresenta un mero parametro di riferimento per l'individuazione della misura delle risorse del Fondo;

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: che, all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: "com-misurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente"; che, all'articolo 16 del testo sia determinata la misura del credito d'imposta ivi previsto; che all'articolo 29, sia inserita in fine la seguente clausola di invarianza: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche ammini-strazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente."; che, all'articolo 32, al comma 1 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occor-renti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corre-dato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura."; che, all'articolo 34, al comma 5 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "7. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occor-renti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corre-dato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.";

con i seguenti presupposti: che, in relazione agli articoli 13, 14, 15 e 17, la previsione di una soglia minima di concessione del credito non renda molto difficilmente modulabile l'erogazione dei benefici a carico del fondo e che ciò non determini oneri non coperti ove le risorse del me-desimo si rivelino insufficienti; che, all'articolo 19, comma 3, il meccani-smo previsto non comporti oneri erariali che potrebbero derivare dalla dif-ferenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente, che nella determinazione del suo reddito di impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi, considerati come compo-nente negativa del reddito dalla normativa fiscale; che, in relazione agli articoli 21, 22 e 23, il meccanismo di concessione automatica di contributi sia compatibile con la presenza di un ammontare predefinito di risorse di-sponibili; che, anche in relazione agli articoli 25, 26 e 27, le forme di in-centivazione consentano di rispettare un tetto di spesa; che le previsioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), e all'articolo 31, comma 2, lettera f), possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legisla-zione vigente;

e con le seguenti osservazioni: in relazione all'articolo 11, comma 6, la norma non appare perfettamente in linea con la legge di contabilità in relazione alla gestione dei residui; in relazione all'articolo 19, comma 5, la reiterazione del meccanismo previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, rappresenta la stabilizzazione di una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità; in relazione all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) sembrerebbe preferibile fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, istitutivo del fondo, piuttosto che all'articolo 2 in materia di criteri di riparto del medesimo, mentre in relazione alla lettera *b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione", più coerente con la normativa contabile, in luogo della parola "definanziamento."».

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) evidenzia che l'espressione di una semplice osservazione riguardo all'articolo 11, comma 6, non perfettamente in linea con la legge di contabilità, appare eccessivamente debole. Ricorda, inoltre, che anche in precedenti provvedimenti è stata prevista una modalità di gestione dei residui in contrasto con la legge di contabilità, ma reputa necessario evitare che tale modalità divenga una prassi ordinaria.

Con riferimento poi al presupposto riguardante gli articoli 13, 14, 15 e 17 evidenzia la necessità di prevedere la determinazione di un tetto di spesa che sgombri il campo da ogni incertezza circa la disponibilità delle risorse di copertura.

Il vice ministro MORANDO, con riferimento all'articolo 11, comma 6, ritiene che l'unico problema possa derivare dalla proposizione contenuta nel testo: «anche con riferimento ad amministrazioni diverse», mentre non ravvisa criticità rilevanti, con riferimento alla legge di contabilità, nella norma nel suo complesso.

Il RELATORE propone dunque di trasformare in una condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'osservazione riferita all'articolo 11, comma 6.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) chiede poi chiarimenti anche in merito all'osservazione riguardante l'articolo 19, comma 5.

Il vice ministro MORANDO fa presente che, come sottolineato anche nel parere, si tratta di una norma reiterata dal Parlamento a partire dal 2011, fa inoltre presente che nella gestione di questi stanziamenti, al fine di rendere più efficiente il loro utilizzo, si può ritenere che la norma possa essere compatibile con le norme contabili ordinarie.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) interviene per annunciare il proprio voto contrario sulla proposta di parere avanzata dal relatore, ancorché modificata con una condizione all'articolo 11, comma 6, evidenziando che

il ruolo attribuito alla Commissione non può consentire l'approvazione di un parere in cui si avalli una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità così come previsto dall'articolo 19, comma 5.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia invece il proprio voto favorevole sulla proposta di parere ritenendo opportuno che su alcuni temi la Commissione non si limiti ad una lettura contabilistica delle norme.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) interviene per ribadire il ruolo di «guardiano delle regole di bilancio» affidato alla Commissione dall'articolo 81 della Costituzione, osservando che il mancato rispetto, per ragioni di opportunità politica, delle regole di contabilità finisce per aprire le porte alle discrezionalità e, possibilmente, all'arbitrio. In relazione, per esempio, agli articoli richiamati dalla senatrice Comaroli, invita quindi a rendere evidente che si tratta di una scelta politica adottata in contrasto con le regole contabili. Pone tuttavia in guardia il Governo sul segnale negativo che un tale atteggiamento potrebbe comportare per l'opinione pubblica.

Il vice ministro MORANDO ritiene che la disposizione in oggetto non comporti alcuna violazione della legge di contabilità, con cui risulta compatibile. Evidenzia, per di più, che la riassegnazione al fondo è disposta con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero con una procedura pienamente trasparente e facilmente rintracciabile.

Il presidente TONINI fa presente che il testo del parere appare assai scrupoloso, ciò significa che la Commissione non ha alcuna vocazione a lasciar passare norme che violano le regole contabili. Rammenta inoltre che i pareri della Commissione presentano diversi gradi di censura in cui la valutazione politica rappresenta a volte un elemento decisivo. Tuttavia, se la Commissione può essere rimproverata per qualcosa, deve esserlo per eccesso di zelo e non certo per la mancata osservanza delle regole contabili.

Il relatore LAI (*PD*), alla luce del dibattito svoltosi e dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto: dell'asserzione del Governo secondo la quale gli articoli 5 e 6 non sono in contrasto con la normativa comunitaria;

– che la percentuale di cui al comma 2 dell'articolo 11 rappresenta un mero parametro di riferimento per l'individuazione della misura delle risorse del Fondo

esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con le seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione:

– che, all'articolo 11, comma 2, secondo periodo, siano sostituite le parole: "commisurato annualmente" con le seguenti: "parametrato annualmente";

– che al medesimo articolo 11, comma 6, le parole: "anche con riferimento ad amministrazioni diverse" siano soppresse;

– che, all'articolo 16 del testo sia determinata la misura del credito d'imposta ivi previsto;

– che all'articolo 29, sia inserita in fine la seguente clausola di invarianza: "Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai compiti indicati con le risorse umane, strumentali e materiali previste a legislazione vigente.";

– che, all'articolo 32, al comma 1 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.";

– che, all'articolo 34, al comma 5 sia previsto che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti anche al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che sia aggiunto in fine il seguente comma: "7. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato da una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.";

con i seguenti presupposti:

– che, in relazione agli articoli 13, 14, 15 e 17, la previsione di una soglia minima di concessione del credito non renda molto difficilmente modulabile l'erogazione dei benefici a carico del fondo e che ciò non determini oneri non coperti ove le risorse del medesimo si rivelino insufficienti;

– che, all'articolo 19, comma 3, il meccanismo previsto non comporti oneri erariali che potrebbero derivare dalla differenza tra il valore nominale dei crediti ceduti e la somma effettivamente percepita dal soggetto cedente, che nella determinazione del suo reddito di impresa potrebbe dar luogo ad interessi passivi, considerati come componente negativa del reddito dalla normativa fiscale;

– che, in relazione agli articoli 21, 22 e 23, il meccanismo di concessione automatica di contributi sia compatibile con la presenza di un ammontare predefinito di risorse disponibili;

– che, anche in relazione agli articoli 25, 26 e 27, le forme di incentivazione consentano di rispettare un tetto di spesa;

– che le previsioni di cui all'articolo 30, comma 2, lettera *b*), e all'articolo 31, comma 2, lettera *f*), possano essere attuate nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

e con le seguenti osservazioni:

– in relazione all'articolo 19, comma 5, la reiterazione del meccanismo previsto dall'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, rappresenta la stabilizzazione di una forma di gestione di risorse non in linea con le ordinarie norme di contabilità;

– in relazione all'articolo 35, comma 1, lettera *a*) sembrerebbe preferibile fare riferimento all'articolo 1 della legge n. 163 del 1985, istitutivo del fondo, piuttosto che all'articolo 2 in materia di criteri di riparto del medesimo, mentre in relazione alla lettera *b*), sarebbe opportuno utilizzare la parola "riduzione", più coerente con la normativa contabile, in luogo della parola "definanziamento"».

La Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva la proposta di parere.

Il relatore LAI (*PD*) illustra quindi gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, che comporta maggiori oneri l'emendamento 1.3. Per quanto riguarda la proposte di modifica dell'articolo 2, segnala che occorre valutare, in relazione alla compatibilità con il tetto di spesa che sembra essere previsto dal testo, le proposte 2.6, 2.7 e 2.8. Occorre altresì valutare al fine di escludere possibili effetti onerosi le proposte 2.10, 2.13, 3.5, 4.3, 4.6, 5.0.1, 7.1 e 7.2. In relazione all'articolo 8 occorre poi acquisire una relazione tecnica in ordine all'emendamento 8.12 (che peraltro risulta non avere copertura per l'anno 2017), mentre occorre valutare le proposte 8.20 e 8.21. In relazione all'articolo 9 comportano maggiori oneri le proposte 9.1 e 9.2. Occorre valutare al fine di escludere effetti onerosi la proposta 9.4. Occorre poi acquisire una relazione tecnica per la corretta valutazione delle proposte 9.0.1 e 9.0.2. In relazione all'articolo 10, occorre valutare l'emendamento 10.2. In relazione all'articolo 11, occorre acquisire una relazione tecnica per la corretta valutazione delle proposte 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14 e 11.15. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli da 12 a 21 concernenti i crediti d'imposta e le agevolazioni fiscali occorre valutare in relazione al testo, le proposte 12.1, 12.2, 13.3, 13.4, 14.1, 14.2, 15.1, 15.2, 15.3, 15.4, 15.5, 17.1, 17.2, 17.3, 18.1, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 19.5 e 21.5. Occorre altresì acquisire una relazione tecnica sulle proposte 12.0.1, 14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4. Per quanto riguarda le proposte di modifica riferite agli articoli 24 e 25 occorre valutare le proposte 24.22, 25.4, 25.7 e 25.8. In relazione all'articolo 26, occorre valutare gli emendamenti 26.1, 26.3, 26.4 e 26.12. Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti agli arti-

coli 27, 28 e 29, occorre valutare le proposte 27.1, 27.0.1, 27.0.2, 27.0.3, 29.4 e 29.5. Comportano maggiori oneri le proposte 28.3, 28.4 e 28.0.1. Occorre acquisire una relazione tecnica sulla proposta 29.1. In relazione all'articolo 31 occorre valutare le proposte 31.8 e 31.9. Occorre acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 31.0.1. In relazione all'articolo 34 occorre acquisire una relazione tecnica per la valutazione degli emendamenti 34.3 e 34.0.1. Comportano maggiori oneri le proposte 34.7, 34.10, 34.11, 34.12, 34.0.2 e 34.0.3. Infine, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 37 occorre valutare le proposte 37.1, 37.0.1 e 37.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

In merito agli ulteriori emendamenti occorre valutare, al fine di escludere effetti onerosi, le proposte 2.4/2, 2.4/3, 9.0.1/2, 9.0.1/4, 9.0.1/9, 10.3/2, 10.3/3, 11.8/1, 14.1/1, 14.1/2, 21.3/1, 25.4/2, 31.0.1/1, 31.0.1/2, 31.0.1/3, 31.0.1/4, 31.0.1/5, 9.100, 9.100/1, 9.100/2, 10.3 (testo 2), 10.3 (testo 2)/3, 10.3 (testo 2)/4, 11.12(testo 2), 13.100, 13.100/1, 18.100, 18.100/1, 25.100, 25.100/1, 25.4 (testo 2), 25.4 (testo 2)/2 e 25.7(testo 2). Comportano maggiori oneri le proposte 25.4/1, 27.0.1/1, 16.100/2, e 25.4 (testo 2)/1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il vice ministro MORANDO esprime un parere contrario sulle proposte 1.3, 2.8, 3.5 e 7.1. Quanto all'emendamento 4.6, reputa necessario acquisire una relazione tecnica che assicuri che le *film commission* possano svolgere le funzioni previste dalla modifica a risorse invariate. Ritiene invece prive di effetti finanziarie le proposte 2.6, 2.7, 2.10, 2.13, 4.3, 5.0.1 e 7.2.

Con riguardo all'emendamento 8.12, rappresenta che la copertura individuata è priva delle risorse necessarie. Prima di poter richiedere una relazione tecnica è necessario pertanto che il proponente riformuli l'emendamento indicando una copertura valida. Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 8.20, 8.21, 9.0.1 e 9.0.2, mentre il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.4 e 10.2. Ritiene invece necessario acquisire una relazione tecnica sulle proposte 9.1, 9.2, 11.1, 11.2, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12 e 11.13, mentre il parere è contrario sulla proposta 11.3. Ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 11.14 e 11.15.

Quanto all'articolo 12, esprime parere non ostativo sugli emendamenti 12.1 e 12.2, mentre ritiene necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 in quanto a suo parere la proposta introduce una tassa di scopo, in contrasto con i principi di bilancio.

In relazione all'emendamento 13.3, segnala che la norma è volta ad introdurre un'agevolazione fiscale retroattiva e merita pertanto l'espressione di un parere contrario pur essendo priva di effetti finanziari diretti in quanto l'agevolazione dovrebbe comportare un onere non eccedente il tetto di spesa. Esprime quindi un parere non ostativo sull'emendamento 13.4 in quanto l'onere risulta inferiore al tetto prefissato e svolge considerazioni analoghe per gli emendamenti 14.1 e 14.2, nonché per gli emendamenti 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5. Quanto alla proposta 14.0.1, sulla quale

al momento non può che essere espresso un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, invita i proponenti a riformularla prevedendo un tetto di spesa. Su tale riformulazione potrà essere quindi richiesta una relazione tecnica. In merito all'emendamento 15.3 segnala la necessità di un parere contrario in quanto il credito di imposta ivi previsto rischia di superare il limite di spesa. Con riferimento all'emendamento 17.1, esprime la necessità di rendere un parere contrario per segnalare l'eccessiva complicazione che potrebbe derivare dall'inserimento di ulteriori agevolazioni nell'ambito del medesimo tetto di spesa. Svolge quindi considerazioni analoghe sull'emendamento 17.3. Esprime, quindi, parere contrario sugli emendamenti 17.2, 18.2, 19.1, 19.2 e 19.3, mentre ritiene privi di effetti finanziari gli emendamenti 19.5 e 21.5. Quanto all'emendamento 18.0.1, segnala che la disposizione appare intimamente contraddittoria e merita l'espressione di un parere contrario in quanto volta ad introdurre un'esenzione fiscale a vantaggio dell'autore e del produttore dell'opera anziché limitata alla spesa riferita alla produzione dell'opera medesima. Svolge considerazioni analoghe sulle proposte 18.0.2, 18.0.3 e 18.0.4.

Reputa necessario esprimere una contrarietà semplice sull'emendamento 24.22 in quanto, pur privo di effetti finanziari diretti, qualora approvato rischierebbe di creare un vuoto normativo. Segnala inoltre che l'emendamento 25.4 comporterebbe una maggiore rigidità di bilancio in quanto volto a finanziare un insieme di attività variegata. Ritiene pertanto necessario acquisire una relazione tecnica che dimostri che la finalità originaria della legge non ne risulterebbe privata dei fondi necessari. Esprime invece parere non ostativo sugli emendamenti 25.7 e 25.8. Quanto agli emendamenti 26.1 e 26.2, esprime un parere contrario necessario a censurare la rigidità che ne deriverebbe a carico del fondo interessato. Sarebbe necessario acquisire una relazione tecnica che consenta di assicurare in merito alla sostenibilità di tale disposizione. Osserva poi che gli emendamenti 26.3 e 26.4 sono privi di effetti finanziari diretti ma rendono l'impiego dei fondi più rigido. Per quanto riguarda l'emendamento 26.12, segnala i possibili problemi che potrebbero derivarne per la gestione dei fondi di garanzia, nonché il rischio che la previsione di aiuti selettivi possa essere censurata in sede europea.

Il PRESIDENTE, stante la necessità di esaminare altri provvedimenti all'ordine del giorno, propone di sospendere l'esame degli emendamenti per riprenderlo nelle prossime sedute.

Il relatore LAI (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto l'espresso del seguente parere: «La Commissione programmazione economia, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 26, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.3, 2.8, 3.5, 4.6, 7.1, 8.12, 8.20, 8.21, 9.1, 9.2, 9.0.1, 9.0.2, 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 15.3, 17.2, 18.2, 19.1, 19.2, 19.3, 12.0.1,

14.0.1, 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3, 18.0.4, 25.4, 26.1, 26.2, 26.12. Esprime, altresì, parere contrario, sulle proposte 13.3, 17.1, 17.3, 24.22, 26.3 e 26.4. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti. Il parere è sospeso su tutti gli emendamenti riferiti agli articoli da 27 in poi e sugli emendamenti trasmessi dopo il 12 maggio 2016.».

La Commissione approva.

Il seguito dell'esame degli emendamenti è, quindi, rinviato.

(10-362-388-395-849-874-C) *Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano*, approvato dal Senato in testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manconi ed altri, Casson ed altri; Barani; Loredana De Petris e De Cristofaro; Buccarella ed altri; Torrisi e modificato dalla Camera dei deputati (Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore LUCHERINI (*PD*) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare né sul testo né sugli emendamenti.

Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Commissione, verificata la presenza del prescritto numero legale, approva un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM (2015) 515 definitivo) (n. 86)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM (2015) 600 definitivo) (n. 87)

Raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601 definitivo) (n. 88)

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea «Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali» (COM (2015) 602 definitivo) (n. 89)

Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603 definitivo) (n. 90)

Decisione della Commissione che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C (2015) 8000 definitivo) (n. 91)

Decisione della Commissione che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comu-

nità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economia e monetaria (C (2015) 8001 definitivo) (n. 92)

(Esame congiunto e rinvio)

Il relatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*), richiamando il contenuto dei provvedimenti in titolo, illustra la seguente bozza di risoluzione: «La Commissione Bilancio, esaminati gli atti in titolo, premesso che: il 21 ottobre 2015 la Commissione europea ha adottato le misure di attuazione della prima fase del processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, così come delineata nel Rapporto dei Cinque Presidenti del 22 giugno 2015 e illustrata in dettaglio nella Comunicazione sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria» (COM(2015) 600); nella prospettiva dell'Unione di bilancio, la Commissione europea ha approvato una Decisione – immediatamente operativa – che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (Decisione (UE) 2015/1937 della Commissione); nella prospettiva dell'Unione economica, la Commissione europea ha presentato una raccomandazione del Consiglio sull'introduzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM (2015) 601); nella prospettiva dell'Unione politica, attraverso il rafforzamento del controllo democratico e della legittimità delle istituzioni, la Commissione europea ha adottato la tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM (2015) 602) e la proposta di decisione sulla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM (2015) 603); nell'ambito della prima fase del processo di approfondimento dell'Unione economica e monetaria, la Commissione europea ha adottato anche un pacchetto relativo all'Unione dei mercati di capitali, che rileva nella prospettiva dell'Unione finanziaria e include una Comunicazione («Piano d'azione per la creazione di un'Unione dei mercati di capitali, COM (2015) 468); due proposte di regolamento sulle cartolarizzazioni (COM (2015) 472) e sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (COM (2015) 473); una proposta di regolamento per la creazione di un sistema europeo di garanzia dei depositi (COM (2015) 586); le misure previste dagli atti in titolo non sono ancora operative, in quanto né i Comitati per la competitività né il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche sono stati ancora istituiti;

considerato che: la ripresa economica in corso presenti tuttora una dinamica troppo modesta sia per offrire risposte adeguate agli elevati costi economici e sociali prodotti dai lunghi anni di crisi sia per fronteggiare l'elevata disoccupazione che tuttora caratterizza l'area euro e, soprattutto, i Paesi europei della sponda sud; la fase attuale continua a presentare criticità e problemi tali da non escludere la possibilità a medio termine di un prolungato ristagno dell'Unione monetaria, rischiando di rafforzare quel variegato insieme di movimenti e forze politiche che prospettano soluzioni anti-europee e nazionaliste, più o meno esasperate, tra cui continua a figurare in primo piano la proposta di un ritorno alle monete nazionali; per

innalzare la crescita effettiva e potenziale dei singoli Paesi europei e dell'area euro nel suo complesso alla attuale politica monetaria espansiva non convenzionale (*quantitative easing*) della BCE serve associare altre politiche e misure. Tra queste, le riforme strutturali, che molti Paesi stanno attuando, possono offrire un contributo molto importante sul piano del miglioramento delle condizioni di offerta potenziale delle economie. Si può e deve fare, tuttavia, certamente di più per accelerare e intensificare i processi di riforma in atto; al riguardo, il coinvolgimento di esperti indipendenti attraverso i Comitati nazionali per la competitività può contribuire a sostenere le azioni di riforma degli Stati membri. Tali riforme strutturali, tuttavia, pur se fondamentali, possono generare effetti positivi solo a medio e lungo termine attraverso il possibile aumento dei tassi di interesse reale, mentre, a breve, il loro impatto sulla domanda e sulla crescita è pressoché nullo o addirittura negativo; per salvaguardare l'implementazione e potenziare gli effetti positivi delle riforme strutturali è pertanto necessario varare politiche di sostegno alla domanda aggregata. Nell'area euro ciò non sta avvenendo – o si sta verificando solo in minima parte –, come confermano gli elevati *output gap* (ovvero le differenze tra il reddito potenziale e il reddito effettivo) tuttora presenti in molti Paesi europei. Per rafforzare la domanda aggregata andrebbero usate politiche fiscali espansive a livello dell'area euro nel suo complesso. Per generarle servono processi di aggiustamento più simmetrici tra Paesi rispetto a quanto finora avvenuto e una politica di bilancio che sia formulata tenendo conto degli spazi fiscali disponibili nei singoli Paesi. A questo fine, l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche può contribuire ad assicurare un più adeguato orientamento di politiche di bilancio per la zona euro nel suo complesso. È altresì necessario un significativo approfondimento del processo di integrazione economica unitamente a una ulteriore centralizzazione dei processi decisionali a livello europeo. La priorità assoluta in questa direzione è oggi rappresentata dal completamento dell'Unione bancaria con i tre pilastri che la compongono (meccanismo di sorveglianza, di risoluzione delle crisi bancarie e di garanzia dei depositi unificata) dal momento che essa è sempre stata ritenuta un ingrediente fondamentale per il buon funzionamento dell'Eurozona. Nell'odierno contesto mondiale condizioni di crescita stabile assumono tutti i contorni di un «bene pubblico» derivante dal coordinamento e dalla cooperazione tra le maggiori aree e Paesi. Il rafforzamento della rappresentanza esterna dell'area euro può contribuire a rendere il suo ruolo nelle istituzioni finanziarie internazionali più attivo, coerente e incisivo anche ai fini della formulazione di nuove regole e meccanismi per la definizione di soluzioni cooperative. Si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni, delle quali auspica sia tenuto conto anche dalla Commissione europea nella preparazione del Libro bianco nel quale saranno delineate le tappe per il completamento dell'Unione economica e monetaria e dalle Commissioni Bilancio e Affari economici e monetari del Parlamento europeo nel Rapporto sulla capacità di bilancio della Zona euro: l'azione dei Comitati nazionali per la competitività dovrebbe essere orientata, oltre

che al monitoraggio degli andamenti dei cosiddetti «fattori di costo» (salari e prezzi), anche alle tendenze dei cosiddetti «fattori strutturali» della competitività, che si riassumono nell'andamento della produttività degli stessi Paesi. In effetti, un'economia competitiva è un sistema che riesce a registrare nel tempo una crescita elevata e sostenuta della sua produttività. Anche gli squilibri e le divergenze delle posizioni competitive dei Paesi all'interno dell'area euro possono essere ricondotte soprattutto agli andamenti differenziati delle produttività dei singoli Stati; per affrontare efficacemente tali «gap di produttività» sono necessarie riforme nei singoli Paesi ovvero interventi di tipo strutturale per realizzare una forza lavoro più istruita e competente, infrastrutture materiali e immateriali più efficienti, contesti produttivi più favorevoli all'innovazione tecnologica e alle energie rinnovabili. I Comitati nazionali dovrebbero diventare i «guardiani della competitività strutturale» dei singoli Paesi, con la responsabilità di suggerire misure per garantire la crescita della produttività e analizzare sistematicamente l'impatto sulla competitività strutturale delle politiche adottate; l'istituzione di un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche deve contribuire ad assicurare la conduzione di efficaci politiche fiscali complessive, garantendo risultati in termini di saldi di bilancio a livello di sistema euro nel suo complesso – la cosiddetta «*fiscal stance*» dell'Eurozona. Al riguardo si ritiene che una efficace politica fiscale della zona euro – in funzione anticiclica e di rilancio della domanda aggregata – non possa essere assicurata dalla semplice somma o dall'indiretto coordinamento di politiche nazionali autonomamente formulate in base alle regole esistenti. Ciò è confermato dal fatto che le politiche fiscali, pur non avendo più segno restrittivo come negli anni 2011-2013, offrano tuttora un modesto contributo – rimasto neutrale o solo marginalmente positivo – alla crescita dell'area euro, dato il carattere tuttora fortemente nazionale delle politiche perseguite dai singoli Paesi europei; Più a medio termine è necessario ribadire per la politica fiscale della zona euro l'esigenza di passare da un sistema di decisioni nazionali ad un sistema comunitario attraverso la costruzione di una nuova capacità fiscale dell'Eurozona. Un percorso graduale e a tappe, ma la cui direzione di marcia e il cui sbocco finale dovrebbero essere chiaramente individuati fin da oggi. La ragione è che la politica fiscale non è gestibile da meccanismi composti solo di regole, più o meno automatiche, che i singoli Paesi sono tenuti a rispettare. Lo confermano la progressiva complessità e la scarsa trasparenza del sistema di regole fiscali esistenti e le crescenti difficoltà incontrate nel farle rispettare. D'altra, parte solo muovendo verso un'unione fiscale, in cui un Governo e un Parlamento europeo potranno contribuire a decidere su tasse e spese, l'Eurozona potrà sopravvivere in futuro; unitamente alle politiche fiscali, un contributo importante alla crescita dell'area euro può venire dal rilancio degli investimenti, in quanto essi sono in grado di accrescere sia la domanda aggregata sia la capacità di offerta di lungo periodo dei diversi Paesi. Dal momento che gli investimenti privati continuano a essere ostacolati dall'incertezza tuttora che tuttora domina il quadro geo-economico internazionale, il varo di un consi-

stente volume di investimenti pubblici potrebbe avere un forte e significativo impatto sulla crescita economica dell'area euro. Come dimostrano molte analisi, anche di Organizzazioni internazionali, tali investimenti potrebbero essere agevolmente finanziati nell'era dei tassi di interesse zero e potrebbero contribuire – nell'attuale fase di larghi margini di capacità produttiva inutilizzata – a ridurre il debito dei Paesi, generando reddito, produzione e occupazione aggiuntiva. Quanto alla domanda sul tipo di investimenti e su come relazionarli, va ricordato che l'Unione europea presenta debolezze diffuse in diversi settori chiave, segnatamente in materia di ricerca e sviluppo, di innovazione, di tecnologia dell'informazione e di comunicazione (TIC), di imprenditorialità, nonché di sviluppo di nuove competenze. Per risultare competitiva su un mercato mondiale sempre più aperto alla concorrenza, l'Unione europea deve innanzitutto incoraggiare investimenti in questi comparti che rappresentano gli elementi fondamentali dell'attuale processo di transizione. È necessario in particolare che l'industria europea acceleri tali scelte preparandosi meglio alle sfide del processo di aggiustamento globale. In secondo luogo è necessario completare il mercato interno europeo anche attraverso la creazione di uno spazio comune di ricerca e innovazione; per risultare efficace a livello di area euro nel suo complesso un nuovo piano di investimenti pubblici – come dimostrato da molte analisi – dovrebbe prevedere lo stanziamento di risorse comprese tra i 500-800 miliardi di euro. Ben oltre la dimensione dell'attuale piano Juncker che, pur positivo, va considerato solo un importante primo passo nella giusta direzione. Quelle necessarie sono risorse ingenti che, tuttavia, è possibile reperire lungo più direzioni: modificando regolamentazioni finanziarie oggi vessatorie sugli investimenti a medio e lungo termine e che premiano la speculazione finanziaria; attuando politiche di ricomposizione dei bilanci pubblici dei singoli Paesi attraverso ristrutturazioni della spesa pubblica, ovvero riduzioni della spesa corrente e aumenti delle spese in conto capitale; utilizzando emissioni obbligazionarie del Fondo salva Stati in modo da utilizzare proficuamente parte delle ingenti risorse a disposizione di questa organizzazione; l'introduzione della *golden rule* negli accordi europei sulle politiche di rigore, quali il *fiscal compact*; sul piano del processo di integrazione economica serve completare l'unione bancaria da associare all'unione monetaria, dal momento che l'Unione monetaria non sarebbe in grado di sopravvivere – com'è ampiamente dimostrato – poggiando sulla sola gamba della moneta e della politica monetaria. Il completamento dell'Unione bancaria, e in particolare il rafforzamento del fondo di risoluzione comune e l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, è un fattore essenziale per l'assorbimento degli effetti di *shock* finanziari. Non vi sono dubbi, in effetti, che con una Unione bancaria ferma oggi a metà del guado l'area euro rischierebbe di rimanere travolta dallo scoppio di una nuova, grave crisi finanziaria. Nell'attuale, fragile situazione in cui versano molte banche europee e in una fase in cui la Federal Reserve americana sta modificando la sua politica monetaria, il processo di completamento dell'integrazione bancaria in Europa non può essere più rinviato;

La proposta presentata dalla Commissione circa il completamento dell'Unione bancaria, e in particolare l'istituzione di un meccanismo comune europeo di assicurazione dei depositi, rappresenta una proposta di compromesso, ma non è riuscita finora a vincere le resistenze dei Paesi creditori. Le richieste di tali paesi – in particolare della Germania – vanno in realtà in tutt'altra direzione, proponendo la riduzione dell'esposizione delle banche dei singoli Stati verso i rispettivi titoli sovrani prima di ogni passo ulteriore verso l'Unione bancaria. Come dire che la condivisione dei rischi deve essere preceduta dalla riduzione dei rischi stessi, una richiesta che è non solo tecnica ma anche politica. Ma è altrettanto evidente che in assenza di adeguati meccanismi di condivisione dei rischi bancari – che solo il completamento dell'Unione bancaria sarebbe in grado di assicurare – non si potrà arrivare ad attenuare quel perverso legame tra rischio sovrano e rischio bancario che è stato il vero motore della crisi dell'euro fin dalla sua iniziale esplosione e che rischia di lasciare indifesa la stessa zona euro di fronte al manifestarsi di future tempeste finanziarie; è infine da promuovere un più attivo coinvolgimento dei Parlamenti nazionali nella *governance* della zona euro dal momento che ciò potrebbe accrescere la legittimazione istituzionale e democratica dell'intero sistema. Com'è noto, prima il Trattato di Lisbona ha previsto la «partecipazione attiva» dei Parlamenti nazionali per il «buon funzionamento dell'Unione» e, poi, nella legislazione della crisi (*Six pack*, *Two Pack*, *Fiscal compact*, Unione bancaria) sono aumentate le connessioni procedurali ed organiche tra Parlamento europeo e Parlamenti nazionali, delineando così nell'ordinamento dell'Unione europea un sistema parlamentare composito, caratterizzato da strette interazioni e legami rafforzati tra le Assemblee legislative. E' una cooperazione interparlamentare che può assumere dimensione sistemica e che va incentivata e sostenuta, in quanto potrebbe agire da contrappeso alla simultanea crescita, verificatasi a partire dalla crisi, del ruolo e del potere intergovernativi nella *governance* economica europea.».

Il PRESIDENTE, ringraziando il senatore Guerrieri Paleotti per il rilevante lavoro svolto, propone di rinviare ad una prossima seduta il dibattito sui temi oggetto della proposta di risoluzione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2233) Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato

(Parere alla 11^a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il relatore SANTINI (PD), in considerazione dei chiarimenti forniti sul testo dal rappresentante del Governo, propone l'approvazione del seguente parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, preso atto delle risposte fornite dal Governo, secondo cui: per la stima degli effetti sul gettito derivanti dall'articolo 5 sono stati utilizzati solo i dati relativi alle spese collegate alla formazione in quanto la deducibilità riferita alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e bevande prevista dalla legislazione vigente rimane immutata; le quantificazioni relative all'articolo 8 sono state elaborate considerando le posizioni apicali in via prevalente ma non esclusiva, mentre l'onere per il primo anno è stato quantificato sulla scorta degli effettivi dati sulle presenze; la quantificazione relativa all'articolo 9 è ispirata a criteri di prudenzialità attesi sia l'effettiva entrata in vigore del provvedimento che i dati sulle giornate di congedo richieste; le platee di beneficiari riferite agli articoli 10 e 11 sono state stimate sulla base dei soggetti che attualmente usufruiscono delle relative tutele; esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto – che il fondo di cui all'articolo 1, comma 204, della legge n. 208 del 2015 rechi le risorse sufficienti a far fronte, anche a partire dal 2018, agli eventuali oneri che eccedano le previsioni; e con la seguente osservazione: in relazione all'articolo 19, è necessario che nella fase attuativa, il Governo precisi che vi sia piena concordanza tra lavoratore e datore di lavoro sul luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività lavorativa, onde evitare l'insorgere di comportamenti elusivi.».

Il PRESIDENTE, in considerazione dell'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, propone di rinviare il dibattito sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 51

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,25

*AUDIZIONE NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1473 E
CONNESSI (MISURE FISCALI A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA)*

Plenaria

378^a Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Zanetti.

La seduta inizia alle ore 15,35.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce sui contenuti della lettera indirizzata dal Presidente del Senato alla Presidenza delle Commissioni 6^a e 12^a riunite, in merito alle intese con la Camera dei deputati circa l'esame dei disegni di legge riguardanti la materia del gioco d'azzardo e

della ludopatia. Specifica quindi che le Commissioni stesse 6^a e 12^a riunite possono riprendere la trattazione dei disegni di legge di cui è stato avviato l'esame, in quanto questo ha avuto inizio prima nelle Commissioni del Senato. Una riserva riguarda le materie già oggetto della trattazione avviata dalla Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, specificamente concernenti la ludopatia. Conclude osservando come la questione debba essere sottoposta all'esame dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite, al fine di definire i successivi passaggi dell'*iter*, in accordo con il Governo.

Prosegue sollecitando il Governo a definire la propria posizione in merito al disegno di legge n. 57, relativo al contrasto del finanziamento al settore delle mine antiuomo e delle munizioni a grappolo, disponendo la Commissione dei pareri prescritti su testo ed emendamenti.

Riferisce inoltre che il Governo non potrà rispondere nella seduta già convocata alle ore 14 di domani all'interrogazione n. 3-02938, sulla normativa in materia di organizzazione delle agenzie fiscali. Preannuncia quindi che per lo svolgimento dell'interrogazione n. 3-02167, sulla disciplina del deposito di contante presso intermediari bancari, in base alla disponibilità del Governo la seduta di domani potrà essere anticipata alle ore 9, oppure mezz'ora dopo la conclusione della seduta dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che lo schema di decreto in titolo attua una parte della riforma delle funzioni del comparto sicurezza, predisponendo le misure relative al corpo forestale dello Stato, con diverse disposizioni che interessano la Guardia di Finanza.

Il comma 1 dell'articolo 2, nel precisare che restano ferme le funzioni di polizia disciplinate dalla normativa vigente, dispone che il Corpo della Guardia di finanza è competente in materia di sicurezza del mare, della circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento. In relazione alle funzioni di sicurezza in mare il Consiglio di Stato, nel parere reso lo scorso 12 maggio, ha osservato che l'attribuzione alla Guardia di finanza, dotata di una consistente componente aeronavale, in conseguenza della prevista soppressione dei servizi nautici della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Polizia penitenziaria disposta dal successivo articolo 4, è da ritenere riferita all'assolvimento dei compiti di ordine e sicurezza pubblici e soddisfatti quindi l'esigenza di proiezione in mare degli ordinari compiti di polizia e non attenga invece alla sicurezza della navigazione e al soccorso in mare.

L'articolo 3, comma 2, affida ad apposite determinazioni del Comandante generale della Guardia di finanza il compito di ridefinire la dislocazione territoriale di comandi e reparti del Corpo, tenendo conto delle esigenze connesse all'esercizio delle relative finalità istituzionali di polizia economico-finanziaria a competenza generale, nonché, in relazione al concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Al fine di assicurare maggiore economicità, speditezza e semplificazione dell'azione amministrativa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Comandante generale della Guardia di finanza, saranno ridefinite la linea gerarchica territoriale, speciale e addestrativa del Corpo della Guardia di finanza, nonché le denominazioni di comandi e reparti del medesimo Corpo.

L'articolo 4 dispone la soppressione delle squadre nautiche della Polizia di Stato e dei siti navali dell'Arma dei carabinieri. Il comma 2 prevede il trasferimento al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi interessati dalle soppressioni, da individuare con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. Ai sensi del successivo comma 3 spetta al Corpo della Guardia di finanza assicurare con i propri mezzi navali supporto alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della polizia penitenziaria per le attività connesse con l'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, nonché supporto, con i propri mezzi aerei, al Corpo della polizia penitenziaria relativamente al servizio delle traduzioni, secondo modalità da stabilire con appositi protocolli d'intesa, adottati previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze. A tali compiti, ai sensi del comma 4, il Corpo della guardia di finanza deve provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 10, comma 1, lettera b), assegna al Corpo della Guardia di finanza alcune funzioni già attribuite al Corpo forestale, di cui è previsto l'assorbimento nell'Arma dei carabinieri: soccorso in montagna, sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette e contrasto, nell'ambito degli spazi doganali, alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, ai sensi delle convenzioni internazionali vigenti e della relativa normativa nazionale e comunitaria.

L'articolo 12 disciplina l'assegnazione dell'attuale contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato nelle diverse Amministrazioni. L'allegato A, richiamato dal comma 1, individua in 84 le unità di personale che andranno a incrementare le dotazioni organiche della Guardia di finanza. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo il Capo del Corpo forestale dello Stato è tenuto a ripartire il contingente di personale tenuto conto: del servizio svolto nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite, delle attività svolte in via prevalente negli ultimi cinque anni, delle specializzazioni possedute.

L'articolo 13, comma 1, affida a uno o più decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con i Ministri interessati, il compito di in-

dividua le risorse finanziarie, i beni immobili in uso ascritti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato, gli strumenti, i mezzi, gli animali, gli apparati, le infrastrutture e ogni altra pertinenza del Corpo forestale da trasferire all'Arma dei carabinieri, alla Polizia di Stato, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione al trasferimento delle funzioni e del personale. Con i medesimi decreti è individuata l'Amministrazione statale che subentra nei contratti di locazione, comodato o cessione a qualsiasi titolo di immobili sedi del personale trasferito. Entro due anni dall'entrata in vigore del decreto le Amministrazioni destinatarie dei beni recedono dai contratti relativi agli immobili che non risultino necessari all'espletamento dei compiti istituzionali.

L'articolo 16 prevede che il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nel Corpo della Guardia di finanza venga inquadrato nei corrispondenti ruoli e gradi del personale militare, secondo le corrispondenze tra gradi militari e civili già stabilite dalla tabella A del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Il personale transitato conserva l'anzianità già maturata nel Corpo di provenienza e mantiene l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. Per il personale transitato nella Guardia di finanza è prevista la frequenza di un corso di formazione militare e professionale, secondo apposite disposizioni adottate dal Comandante Generale della Guardia di finanza, tenendo auspicabilmente conto, a parere del relatore, delle peculiarità delle unità del personale che già avevano espresso obiezione di coscienza nei riguardi del servizio militare.

Il relatore prosegue, facendo presente che, fermo restando l'esito dell'esame, sarebbe opportuno valutare le seguenti osservazioni da rassegnare alle Commissioni di merito: confermare la previsione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1), essendo l'attribuzione alla Guardia di finanza dei compiti di vigilanza a mare delle aree marine protette una soluzione condivisibile e pienamente conforme alla delega; confermare la previsione dell'articolo 3, comma 2, perché tiene conto del diverso contenuto della partecipazione delle Forze di polizia al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; integrare l'articolo 4, concernente la razionalizzazione dei servizi navali, prevedendo l'autorizzazione alla spesa per l'adattamento dei mezzi navali della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che saranno trasferiti alla Guardia di finanza e le conseguenti variazioni di bilancio relative ai pertinenti costi di gestione; confermare la previsione dell'affidamento al Corpo della Guardia di finanza delle funzioni del sopprimendo Corpo forestale dello Stato menzionate all'articolo 10, comma 1, lettera b), dello schema di decreto.

Osserva quindi che, in particolare per ciò che attiene ai controlli sull'osservanza della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), è conforme allo spirito e alla lettera della norma di delega l'attribuzione alla Guardia di finanza della competenza alla relativa esecuzione nei soli spazi doganali, nei quali già operano, per finalità differenti, la Polizia di Stato, la Guardia di finanza e, limitatamente ai controlli nel settore previsto dalla predetta con-

venzione, il Corpo forestale dello Stato. A suo parere, quindi, sostituire il Corpo forestale dello Stato con l'Arma dei carabinieri nell'ambito doganale per i controlli CITES, rischia di affievolire gli obiettivi di razionalizzazione e di eliminazione delle duplicazioni e sovrapposizioni, salvo che non si voglia attribuire alla Guardia di finanza anche l'attività di controllo nel resto del territorio nazionale.

È parimenti ragionevole la scelta di affidare alla Guardia di finanza le funzioni che il Corpo forestale svolge in tema di soccorso in montagna, atteso che la prima è già presente da cinquant'anni in tale settore, con le proprie stazioni di soccorso, dislocate su tutto l'arco alpino, sulla dorsale appenninica e in Sicilia.

Ritiene infine che siano da confermare le disposizioni dell'articolo 16 che prevedono l'inquadramento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nella Guardia di finanza nei ruoli subdirettivi di quest'ultima.

La senatrice GUERRA (*PD*) chiede delucidazioni in merito alle ragioni dell'assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri ai compiti già svolti in ambito doganale dal Corpo forestale, ritenendo la Guardia di finanza più idonea ai fini del contrasto al commercio illegale di specie animali e vegetali protette. Sollecita poi una riflessione sull'opportunità di prevedere tempi certi per l'emanazione del decreto interdirettoriale di cui al comma 2 dell'articolo 4.

Il senatore VACCIANO (*Misto*), dopo aver espresso condivisione riguardo alle osservazioni del relatore, pone un quesito concernente la corrispondenza tra le unità di personale del Corpo forestale di cui è previsto il trasferimento nel Corpo della Guardia di finanza, in relazione alle funzioni da svolgere negli spazi doganali, specie in considerazione della specificità delle competenze acquisite. Pone un ulteriore quesito circa il livello di sovrapposizione delle funzioni nell'ambito del soccorso montano svolte dal Corpo forestale e dal Corpo della Guardia di finanza.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) ritiene che l'assegnazione di personale dell'Arma dei carabinieri a compiti di repressione dei traffici internazionali illegali, nella specifica materia precedentemente individuata, abbia valenza residuale nell'ambito nel disegno di riordino delle Forze di polizia in esame, caratterizzato dall'obiettivo di realizzare economie di scala, come è evidente nel caso dell'assorbimento da parte della Guardia di finanza delle funzioni di polizia in mare. Si sofferma quindi sull'opportunità di porre attenzione alla conservazione dei livelli di professionalità acquisiti dal Corpo forestale nell'ambito del controllo sul commercio di flora e fauna, da realizzare attraverso la continuità funzionale del personale trasferito. Osserva inoltre come nel caso del soccorso in montagna l'attuazione delle norme in esame possa essere agevolata da una consolidata tradizione di integrazione e coordinamento fra le diverse forze di polizia. Esprime infine condivisione rispetto all'opportu-

nità di un approfondimento riguardante i tempi di emanazione del decreto sull'assegnazione al Corpo della Guardia di finanza dei mezzi navali di cui all'articolo 4.

Il senatore MOLINARI (*Misto*) formula un quesito sulla compatibilità dell'Arma dei Carabinieri con le funzioni di contrasto ai traffici illeciti, in analogia con il ruolo già proprio dell'Arma stessa nel recupero delle opere d'arte rubate.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) rileva che il controllo dei beni in transito nelle aree doganali non può essere assimilato all'attività di mera repressione di attività illegali.

Il senatore VACCIANO (*Misto*) suggerisce una riflessione sulla possibilità di impiegare nelle funzioni di contrasto al commercio di specie tutelate dalla Convenzione di Washington il personale del Corpo forestale che già aveva optato per l'obiezione di coscienza rispetto al servizio armato.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) osserva che per quanto apprezzabile nelle finalità, l'ipotesi prospettata comporterebbe probabilmente aggravati in termini di costi di formazione del personale.

Il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) ritiene che i rilievi messi in evidenza siano sintomatici di una generale mancanza di linearità e chiarezza negli indirizzi di riforma del Governo, che non appare in linea con i propositi e gli obiettivi sostenuti nella fase di esame della legge delega.

A parere del presidente relatore Mauro Maria MARINO (*PD*) le rilevate difficoltà riguardano specificamente la trasposizione in disposizioni specifiche di principi ben delineati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,20.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 269

Presidenza del Vice Presidente
CONTE

Orario: dalle ore 14 alle ore 14,45

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELL'UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (UISP), IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 715 (STATO DI SALUTE DELLO SPORT)

Plenaria

287^a Seduta

Presidenza del Presidente
MARCUCCI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Toccafondi.

La seduta inizia alle ore 14,50.

AFFARI ASSEGNATI

Azione della Commissione europea volta a favorire un maggiore sviluppo delle interazioni tra il mondo scientifico e la società: gli obiettivi del Piano «Scienza con e per la società» del Programma europeo *Horizon 2020* (n. 772)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento. Approvazione della risoluzione: *Doc. XXIV*, n. 61)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale il presidente relatore MARCUCCI (*PD*) ricorda di aver illustrato una bozza di risoluzione, pubblicata in allegato al resoconto di quella seduta.

Il senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) ringrazia il Presidente relatore per il lavoro svolto e per l'iniziativa assunta rispetto alla consultazione pubblica sul programma «Scienza con e per la società» (SWAFS). Afferma infatti che la risoluzione potrà contribuire ad avviare un coinvolgimento della 7^a Commissione sui temi europei, su cui auspica un interesse crescente, tanto più che rispetto al Programma quadro *Horizon 2020* vi sono fasi ascendenti e «preascendenti». Nell'esprimere pertanto un plauso per la procedura in corso, avanza alcune richieste di modifica al testo illustrato dal Presidente relatore, onde rafforzare il tema del superamento delle differenze di genere che purtroppo esistono nel campo della ricerca. Pur riconoscendo che la ricerca debba procedere in sinergia anche con l'industria, ritiene prioritario che essa abbia ricadute di lungo periodo rispetto alla mera applicazione industriale. Occorre dunque a suo giudizio valorizzare maggiormente la ricerca fondamentale.

Nello specifico del paragrafo 3, laddove sono indicate le risposte ai quesiti della consultazione pubblica, si sofferma sul primo periodo del quesito n. 1, ritenendo necessario enfatizzare il profilo dell'uguaglianza di genere. Propone altresì di sopprimere il riferimento alla domanda di innovazione delle grandi e piccole imprese, sostituendolo con la domanda di innovazione della società nel suo complesso.

In merito al quesito n. 2, all'interno del nuovo approccio culturale da diffondere, reputa opportuno richiamare il superamento dei pregiudizi per cui le studentesse non siano portate per le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM).

Quanto al quesito n. 3, propone di sostituire gli ultimi due periodi inserendo piuttosto l'esigenza di normare metodi e procedure che vedano il coinvolgimento della società, il rispetto dei principi etici e di uguaglianza di genere, tenuto conto che ci si riferisce alla disciplina della ricerca e innovazione responsabile (RRI). Ciò, anche tenuto conto che la formulazione attuale rischia di essere destinata esclusivamente alla ricerca industriale. Condivide peraltro il richiamo alla *Open Science Platform*.

Sul quesito n. 5, afferma che il concetto di monitoraggio rischia di essere fuori tema e dunque propone di sostituire il primo periodo con l'idea di promuovere programmi di ricerca di scienze sociali mirati sui temi dell'etica e della lotta alle disuguaglianze, con particolare riferimento alla creazione di reti transnazionali su tematiche SWAFS. Manifesta poi particolare soddisfazione per l'idea di integrare gli scienziati migranti e rifugiati.

In relazione al paragrafo 4, recante gli impegni al Governo, reputa opportuno approfondire il tema complessivo della *performance* italiana che meriterebbe un ulteriore affare assegnato, essendo un argomento di carattere più generale. Avanza infine l'ipotesi di inserire un ulteriore impegno relativo all'adozione di tutte le misure atte ad eliminare le disuguaglianze e le discriminazioni di genere o di orientamento sessuale nelle università e negli enti di ricerca nonché ad abbattere ogni stereotipo di genere relativo alla decisione di intraprendere percorsi di studio nel campo STEM.

La senatrice Elena FERRARA (PD) ritiene che la risoluzione si concentri prevalentemente sulla ricerca scientifica e tecnologica; tuttavia, poiché si citano gli elementi di multidisciplinarietà, potrebbe essere utile dare evidenza anche alla ricerca artistica che ha un carattere trasversale, tanto più che vi è un riferimento alla «politica unitaria della ricerca». Chiede pertanto di inserire un richiamo alla ricerca nell'Alta formazione e nei settori artistici, dove peraltro il contatto positivo con la società avviene in modo più evidente. Domanda altresì di menzionare un inciso analogo nel paragrafo 3 in merito al quesito n. 1.

La senatrice SERRA (M5S) giudica condivisibile il testo, ma rileva l'esigenza di elaborare soluzioni di più ampio respiro per la ricerca, partendo dai luoghi in cui nascono i *focus* di interesse, ossia nelle scuole. Sottolinea infatti come la partecipazione dei cittadini debba essere stimolata a partire dalle scuole, facendo tesoro dell'esperienza dei laboratori. Domanda quindi di inserire, nel quesito n. 1, il riferimento ai laboratori presenti nelle scuole, nel quesito n. 2, un rinvio alla didattica esperienziale e nel quesito n. 3, il concetto di didattica di apertura. A tale ultimo riguardo, giudica preferibile puntare agli incentivi per i ricercatori nell'elaborazione dei progetti, piuttosto che alla loro mobilità.

Esprime poi particolare condivisione sui quesiti nn. 4 e 5 e sull'inclusione dei ricercatori migranti, che possono rappresentare un arricchimento per i Paesi di destinazione.

Circa il quesito n. 6, relativo all'impegno pubblico, ribadisce l'esigenza di puntare al percorso scolastico, specialmente nella scuola primaria.

Per quanto attiene al paragrafo 4, ritiene a sua volta che gli impegni siano formulati in maniera troppo generica, mentre occorre prestare più attenzione al percorso inclusivo di sviluppo di studenti e ricercatori con disabilità.

La senatrice DI GIORGI (PD) manifesta, a nome del Gruppo, viva soddisfazione per l'iniziativa che giudica assai innovativa, tale da rappresentare un'utile occasione per partecipare alle decisioni europee ma anche per approfondire altri aspetti di competenza. Nel condividere le osservazioni avanzate, registra con piacere una sintonia tra le forze politiche già sperimentata in altri contesti, la quale potrebbe arricchire il documento.

Concorda, nel paragrafo 2, con il periodo riferito alla «cornice comune» delle carriere dei ricercatori, rilevando come le politiche di accoglienza dei ricercatori stranieri presuppongano necessariamente l'uniformità delle carriere. Solo in tal modo potrebbe a suo giudizio essere incrementata la mobilità dei ricercatori, del resto ben richiamata nel testo.

In relazione al paragrafo 3, quesito n. 2, invita ad inserire un esplicito accenno al coinvolgimento delle famiglie, le quali condizionano la scelta degli indirizzi di studio e dunque rappresentano il primo motore per la diffusione della sensibilità scientifica.

Si esprime poi con favore anche in merito al quesito n. 2 e all'*Open Science Platform*, che può costituire uno strumento per il trasferimento delle conoscenze, aiutando lo sviluppo dei territori e favorendo gli scambi di competenze. Afferma infatti che gli amministratori locali potranno utilizzare i risultati della ricerca e ovviare così alla ignoranza scientifica che spesso caratterizza alcune tipologie di riviste e programmi televisivi. I cittadini potranno quindi partecipare alla «cosa pubblica» sulla base di conoscenze reali, fruibili in maniera semplice e diretta.

Dopo aver manifestato la propria adesione ai temi della parità di genere e degli scienziati migranti, si sofferma sul paragrafo 4, invitando il Presidente relatore ad inserire un esplicito impegno sulla *governance* della ricerca, la cui ridefinizione non è più procrastinabile per consentire all'Italia di competere con il resto del mondo.

La senatrice MONTEVECCHI (M5S) evidenzia in linea generale l'esigenza di enfatizzare maggiormente la ricerca di base oltre quella applicata. Suggerisce inoltre di richiamare «le scienze» in senso ampio, includendo anche quelle umanistiche.

Dopo aver proposto l'inserimento, nel quesito n. 1, dell'etica nella ricerca, giudica positivamente il concetto di «*Open to the world*» riferito ai migranti e ai rifugiati. In proposito, occorre a suo avviso un richiamo alle convenzioni con i Paesi di provenienza, già stipulate o in via di definizione.

Circa gli impegni al Governo, si sofferma sulla lettera *d*), rilevando criticamente come all'interno della pubblica Amministrazione non sia diffusa in maniera omogenea la presenza di sportelli dedicati ai progetti di ricerca. Serve dunque a suo giudizio una proficua interazione con gli enti locali che, se adeguatamente informati, possono a loro volta offrire un supporto per migliorare la partecipazione ai bandi europei. Propone altresì l'inserimento di un nuovo impegno concernente un incremento progressivo degli investimenti nel settore fino al raggiungimento della media europea.

Dopo aver suggerito la previsione di meccanismi di dialogo con il Governo sulla valutazione della *performance* italiana, invoca l'introduzione di modalità di accesso meritocratico alla ricerca. Conclude manifestando a sua volta compiacimento per la procedura in atto e per la partecipazione assicurata a tutte le forze politiche.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) dispone una breve sospensione della seduta onde valutare le richieste di modifica avanzate.

La seduta, sospesa alle ore 15,35, riprende alle ore 16.

Il presidente relatore MARCUCCI (PD) dà conto di un nuovo schema di risoluzione nel quale precisa di aver recepito i concetti della senatrice Elena Ferrara circa la ricerca nella formazione artistica, le sollecitazioni – che ha ritenuto aggiuntive e non sostitutive – del senatore Boc-

chino sulla rimozione dei pregiudizi di genere, l'idea della senatrice Serra di valorizzare la presenza dei laboratori scolastici e della didattica esperienziale, l'inclusione delle famiglie sottolineata dalla senatrice Di Giorgi, l'attenzione alla ricerca di base e alle adeguate informazioni per gli enti locali esposte dalla senatrice Montevercchi, nonché la proposta di sostituire in alcuni punti il concetto di «scienza» con quello di «scienze».

In relazione agli impegni al Governo, le cui premesse dichiara di aver riformulato in maniera prospettica e non definitiva, illustra quattro nuovi impegni riguardanti l'incremento degli investimenti, l'accesso meritocratico alla ricerca, l'adozione di interventi per eliminare le disuguaglianze di genere nonché la ridefinizione della struttura della ricerca.

Seguono brevi interventi delle senatrici DI GIORGI (*PD*) e MONTEVECCHI (*M5S*), nonché del senatore BOCCHINO (*Misto-SI-SEL*) in merito alla formulazione dell'impegno di cui alla lettera *m*), cui risponde il presidente relatore MARCUCCI (*PD*), il quale dà conto del testo definitivo.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva all'unanimità lo schema di risoluzione come riformulato, pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE ringrazia tutti i commissari per il contributo offerto e rimarca il voto unanime espresso dalla Commissione. Comunica poi che la risoluzione testè approvata sarà inviata, tramite la Presidenza del Senato, alle istituzioni nazionali ed europee.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – era stata svolta la relazione introduttiva.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, la relatrice FASIOLO (*PD*) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

La senatrice PETRAGLIA (*Misto-SI-SEL*), pur ravvisando un'approfondita analisi nelle premesse dello schema di parere, reputa alquanto ri-

duttive le osservazioni, atteso che potrebbero essere inserite azioni positive a carico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in tema di educazione alimentare nella scuola e di coinvolgimento delle mense scolastiche nella riduzione degli sprechi alimentari.

La senatrice MONTEVECCHI (*M5S*) coglie l'occasione per segnalare che la Commissione agricoltura ha avviato l'esame di un ulteriore disegno di legge specificatamente dedicato all'educazione alimentare, su cui la 7^a Commissione è chiamata a rendere il proprio parere.

La relatrice FASIOLO (*PD*) fa presente che nel parere vi è già un richiamo alle mense scolastiche. Invita poi a prestare particolare attenzione all'osservazione n. 1 in quanto l'istituzione del Tavolo di coordinamento rappresenta un passaggio fondamentale del testo, considerati i compiti attribuitigli.

Dopo che il PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI

Il PRESIDENTE comunica che, in l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, ha svolto oggi, in relazione all'esame dell'affare assegnato n. 715 (stato di salute dello sport), l'audizione di rappresentanti dell'Unione italiana sport per tutti (UISP), i quali hanno consegnato una documentazione che – unitamente ad eventuali integrazioni – sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI E CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA RIUNIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, convocato al termine della seduta di oggi, non avrà luogo. Comunica altresì che una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, è convocata per domani, giovedì 30 giugno, alle ore 12,30 o comunque al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,25.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL’AFFARE ASSEGNATO N. 772
(Doc. XXIV, n. 61)**

1. PREMessa: I CONTENUTI DEL PROGRAMMA *horizon* 2020 (H2020) E DEL PIANO «SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ (SWAFS)»

I Programmi quadro europei per la ricerca hanno sempre avuto per la 7^a Commissione permanente del Senato un’importanza considerevole. Il Programma quadro di finanziamento a gestione diretta della Commissione europea per la ricerca e l’innovazione «*Horizon* 2020 (H2020)», valevole per il settennio 2014-2020, istituito con regolamento 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha avuto una lunga gestazione, ed è stato sottoposto in fase ascendente ai Parlamenti nazionali durante la XVI legislatura, nel dicembre 2011.

Il Programma – che integra in un’unica cornice i finanziamenti erogati in passato dal 7° Programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, dal Programma quadro per la competitività e l’innovazione (CIP) e dall’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (IET) – mira a coprire l’intera catena della ricerca, da quella di frontiera, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione e valorizzazione dei risultati fino all’innovazione, che permea l’intero programma. *Horizon* 2020 ha un *budget* di quasi 80 miliardi di euro e rappresenta il più grande programma al mondo a sostegno della ricerca e l’innovazione.

La struttura di *Horizon* 2020 ruota intorno a tre pilastri: Eccellenza scientifica, *Leadership* industriale e Sfide della società, cui si aggiungono delle «questioni trasversali», necessarie per «sviluppare nuove conoscenze, competenze chiave e importanti scoperte tecnologiche nonché a tradurre le conoscenze in valore economico e sociale».

Il piano «Scienza con e per la società» (SWAFS), che beneficia di circa 462,2 milioni di euro nel settennio secondo quanto previsto dall’articolo 6 del regolamento 1291/2013, è appunto una delle sezioni trasversali di *Horizon* 2020, al di fuori dei citati tre pilastri, per il quale sono stati già approvati i primi due programmi di lavoro il 10 dicembre 2013 e il 14 ottobre 2015. Esso rappresenta l’evoluzione dei programmi «Scienza nella società» e «Scienza e società» previsti, rispettivamente, nel 7° e nel 6° Programma quadro, con un ammontare di risorse via via crescente. Detti programmi, a loro volta, traggono origine da un primo documento della Commissione europea del 14 novembre 2000 intitolato «Scienza, società e cittadini in Europa». L’idea di fondo è quella di avvicinare i cittadini alla scienza e alla ricerca, promuoverne la comprensione,

valorizzarne gli aspetti etici e di parità di accesso, rafforzarne la capacità di intercettare i bisogni della società.

In *Horizon 2020* per il piano «Scienza con e per la società» vengono incrementate le risorse, che comunque rappresentano solo lo 0,6 per cento del totale, e si sviluppa anche il concetto di ricerca e innovazione responsabile (RRI), che permea orizzontalmente tutto il Programma. «Scienza con e per la società» si focalizza dunque sui seguenti sei aspetti: promozione dell'uguaglianza di genere nella ricerca e innovazione; etica; ricerca e innovazione responsabile; educazione scientifica; impegno pubblico nella ricerca e innovazione responsabile; «scienza aperta».

2. IL LAVORO DELLA 7^a COMMISSIONE SULLA LEGISLAZIONE EUROPEA E SULLA STRATEGIA NAZIONALE IN MATERIA DI RICERCA

Esaminando il regolamento istitutivo di H2020, nonché gli obiettivi della consultazione pubblica in atto sul programma di lavoro 2018-2020 «Scienza con e per la società», occorre tener conto di quanto la 7^a Commissione ebbe già modo di esprimere in occasione dell'esame dell'atto originario, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento del Senato, sui profili di sussidiarietà. In quella occasione, si svolse un *iter* molto approfondito, durato tre mesi, all'esito del quale la 7^a Commissione approvò una risoluzione articolata (XVI legislatura, *Doc. XVII*, n. 147). L'analisi dei documenti preparatori, in fase ascendente, ha consentito senz'altro al Parlamento di conoscere le proposte di partenza sui contenuti e sulle singole linee di azione in materia di ricerca, che ora sono valutate da un altro punto di vista, trattandosi di un momento esecutivo/gestionale.

In quella sede, si apprezzò molto la semplificazione delle procedure di finanziamento, anche attraverso un unico insieme di regole per l'intero ciclo di ricerca e di innovazione, l'adozione di criteri chiari di valutazione e una riduzione degli oneri burocratici. La 7^a Commissione si soffermò anche sull'impostazione generale di Orizzonte 2020 e sui singoli temi di azione, manifestando precisi rilievi. L'osservazione e la selezione delle tematiche è quindi mutata, nel passaggio da una legislatura ad un'altra, considerata l'emergenza di altre priorità. Pertanto, tenuto conto di quel lavoro, durante la legislatura in corso, la 7^a Commissione ha avuto modo di esprimersi sugli scenari relativi agli enti pubblici di ricerca, approvando nel 2014 una specifica risoluzione (*Doc. XXIV*, n. 36) su molti aspetti del settore, alcuni dei quali (carriere dei ricercatori, *governance* unitaria della ricerca ecc.) potrebbero inserirsi in questo ulteriore percorso, che mira ad avere una valenza sovranazionale.

Del resto, il «potenziamento della forza di attrazione della professione di ricercatore» e «l'agevolazione della mobilità transfrontaliera e intersettoriale dei ricercatori» sono inseriti proprio tra le questioni trasversali di cui all'articolo 14 del suddetto regolamento 1291/2013. L'articolo 17 del regolamento è inoltre espressamente riservato alle «carriere dei ricercatori», quale obiettivo di rafforzamento di un mercato unico dei ricercatori, tenuto anche conto del carattere transnazionale delle azioni contenute

nel Programma. Questo aspetto ha rappresentato una priorità anche per la 7^a Commissione, che ha caldeggiato il recepimento della Carta europea dei ricercatori e la creazione, a livello nazionale, di una «cornice comune» per i ricercatori e i tecnologi degli enti pubblici di ricerca, proprio al fine di superare le attuali distonie con il sistema universitario.

Un ulteriore ambito sensibile, su cui ha avuto modo di esprimersi la 7^a Commissione, attiene alla definizione di una politica unitaria della ricerca, realmente coordinata con le altre politiche nazionali, onde realizzare una *governance* efficace del Sistema nazionale della ricerca includendo la ricerca universitaria e dell'alta formazione artistica, valorizzando la multidisciplinarietà ineludibile nel campo dell'innovazione. In quest'ottica, si potrebbe ridurre la frammentazione ed evitare duplicazioni, come prevede lo stesso regolamento istitutivo di Orizzonte 2020.

Si nota dunque come, sui temi della ricerca, le finalità possano essere promosse in maniera condivisa a livello tanto nazionale quanto europeo, seppur nella autonomia delle procedure di esame e adozione degli atti. Potrebbe però essere individuato un ulteriore punto di contatto, segnatamente tra l'azione del Parlamento italiano e quella della Commissione europea, attraverso l'analisi delle ricadute e dell'attuazione concreta del Programma *Horizon 2020*, come valutazione di medio periodo, sottoforma di controllo, e come partecipazione alla stesura dei prossimi documenti di lavoro, in fase «pre ascendente». Ciò costituirebbe anche la base per creare una solida competenza della 7^a CommissioneL allorquando sarà chiamata a esaminare i nuovi Programmi quadro per il settennio successivo a quello in corso.

Per tali ragioni, l'affare assegnato in titolo ha lo scopo di instaurare un dialogo politico con la Commissione europea prendendo spunto dalla consultazione pubblica indetta da quest'ultima nel periodo 11 aprile-4 luglio 2016, per elaborare il programma di lavoro della parte «Scienza con e per la società» di *Horizon 2020* per l'ultimo triennio 2018-2020. L'approvazione di una risoluzione da parte della 7^a Commissione può rappresentare infatti uno strumento per indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie alla definizione di documenti europei nonché per arricchire i contenuti che la stessa Commissione europea si accinge ad elaborare, con particolare riferimento ad un segmento specifico di *Horizon 2020*.

3. I CONTENUTI DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA RIFERITA A «SCIENZA CON E PER LA SOCIETÀ (SWAFS)» E IL CONTRIBUTO DELLA 7^a COMMISSIONE DEL SENATO

La Commissione europea, seguendo una prassi consolidata per favorire l'interazione e promuovere il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni della società civile, ha ritenuto, in aggiunta alla procedura codificata nel regolamento e nelle decisioni di attuazione, di avviare una consultazione pubblica per la definizione del programma di lavoro 2018-2020, rivolta anche a soggetti istituzionali, per integrare le proposte e i contributi forniti dal Gruppo di esperti indipendenti di alto livello isti-

tuito ai sensi dell'articolo 12 del regolamento 1291/2013. Tale azione assume particolare rilievo strategico per il suddetto obiettivo non tanto per le risorse stanziare, quanto per la valenza orizzontale in grado di qualificare l'azione complessiva riferita ai tre pilastri di H2020 «Eccellenza scientifica», «*Leadership* industriale» e «Sfide per la società».

Le finalità di tale procedura sono la realizzazione di una cooperazione efficace tra scienza e società, il reclutamento di nuovi talenti per la scienza e l'affiancamento dell'eccellenza scientifica alla consapevolezza sociale e alla responsabilità. Tali obiettivi sono condivisi dalla 7^a Commissione, che ha anche tenuto conto delle attività concrete, indicate nel Programma H2020 proprio con riferimento alla parte «Scienza con e per la società». Nella individuazione delle priorità di azione, la ricerca e l'innovazione rappresentano senz'altro gli elementi chiave nell'agenda europea per incoraggiare gli investimenti, cercare nuove soluzioni e ampliare la conoscenza, secondo il modello dell'«*Open Innovation, Open Science e Open to the world*», promosso dalla Commissione europea.

La 7^a Commissione, sulla base degli approfondimenti svolti e degli orientamenti emersi, annette estrema importanza al coinvolgimento dei cittadini in termini sia di partecipazione della società civile ai progetti europei, sia di accesso alla scienza. Concorda dunque sull'idea di migliorare le interazioni tra il mondo scientifico e i cittadini e si propone di individuare delle modalità attraverso cui le istituzioni possano favorire tale rapporto e incentivare l'avvicinamento della società civile, in un'ottica di democratizzazione.

Inoltre, da ciò consegue anche l'esigenza di rafforzare l'attrattività delle carriere di ricercatore, puntando alla mobilità, onde catturare l'interesse delle giovani generazioni verso tale settore, facendo leva sull'innovazione e sulla rapidità con cui si susseguono i cambiamenti tecnologici, aspetti del resto affini alle esperienze dei ragazzi.

Stanti queste premesse, al fine di apportare il proprio contributo alla procedura di consultazione dell'Unione europea, nell'ambito del dialogo politico, e di indicare i principi e le linee che devono caratterizzare la posizione del Governo italiano nelle attività preparatorie all'emanazione di atti comunitari, osserva quanto segue rispetto ai sei quesiti della consultazione pubblica:

1. si reputa prioritario sostenere i temi della formazione scientifica, inclusa la ricerca di base, nelle intersezioni con il settore artistico e umanistico, anche sotto il profilo dell'uguaglianza di genere e dell'accesso libero ai risultati della ricerca. Essi dovrebbero essere integrati negli altri obiettivi di H2020, in particolare rispetto alle Sfide sociali e alla *Leadership* industriale. È, altresì, necessario rendere le carriere scientifiche e tecnologiche attraenti per i giovani studenti, anche con misure che promuovano il dialogo tra scuole, istituti di ricerca, industria e organizzazioni della società civile. Favorire l'accesso della ricerca ai giovani in modo inclusivo, partendo dal sistema educativo e dalle scuole, valorizzando e supportando l'esperienza dei laboratori esistenti, potrebbe diffondere la cono-

scienza del mondo scientifico e le opportunità delle carriere di ricercatore, creando un dialogo costante tra la domanda di innovazione delle grandi e piccole imprese tecnologiche, della società nel suo complesso e le giovani professionalità. A tale scopo, occorre una ricognizione delle tipologie di carriera nel settore pubblico e nel privato, onde rafforzare il quadro di riferimento europeo delle carriere. Appare, infine, opportuno promuovere la parità di genere nel settore scientifico, sul piano delle carriere delle giovani ricercatrici, sia in relazione ai contenuti e alla progettazione delle attività di ricerca sia nell'organizzazione degli istituti di ricerca.

2. La diffusione tra i cittadini europei, in particolare tra i giovani, anche attraverso la didattica esperienziale, di un nuovo approccio culturale nei confronti delle scienze, più maturo e consapevole, è uno dei risultati più significativi che possono essere conseguiti attraverso il programma SWAFS in un orizzonte temporale di 5-7 anni. Un ulteriore obiettivo da conseguire è di abbattere il pregiudizio largamente diffuso per cui le ragazze non siano portate per le discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche (STEM). La creazione di rapporti stabili tra la scienza e la società – con una maggiore attenzione ai bisogni dei singoli, ma anche alla qualità, alla pertinenza e alla sostenibilità dei risultati della ricerca – alimenta, infatti, circuiti virtuosi di ricerca e innovazione. A tal fine, le iniziative di diffusione e divulgazione di attività scientifiche svolgono un ruolo fondamentale per incoraggiare i cittadini e le famiglie ad acquisire una sensibilità scientifica. Potrebbe essere utile elaborare un programma di iniziative «*Science on the field*» a carattere informativo, educativo, dimostrativo, rivolte prevalentemente verso i vari segmenti della società civile con *target* di volta in volta specifici.

3. Appare prioritario affrontare le sfide relative alla scienza aperta e all'innovazione, tenuto conto che la ricerca è utile per supportare il cambiamento e rafforzare l'azione istituzionale. L'accesso aperto alle pubblicazioni e ai dati svolge una funzione cruciale nel limitare la duplicazione degli studi, rafforzare l'interdisciplinarietà, agevolare il trasferimento della conoscenza alle imprese e ai cittadini e promuovere innovazione e sviluppo. Il programma di lavoro dovrebbe dunque prevedere misure di sostegno alle politiche di apertura e ai soggetti che investono in tale ambito, nonchè creare una *Open Science Platform*, piattaforma tecnologica e multimediale di dialogo con la società civile, quale occasione di costante interazione e dibattito partecipato. Come principale fattore per l'accelerazione dei cambiamenti bisogna fare leva anzitutto sulla mobilità dei ricercatori, armonizzandone il più possibile le carriere, in quanto le persone rappresentano il primo veicolo delle idee. Inoltre, è il momento di normare l'approccio di RRI, mediante l'azione pubblica, in termini non soltanto di adeguatezza delle risorse, ma anche di collegamento tra i finanziamenti e i risultati raggiunti. Occorre inoltre disciplinare metodi e procedure che vedano il coinvolgimento della società, il rispetto di principi etici e di uguaglianza di genere.

4. Gli ambiti che potrebbero trarre maggiori benefici dall'integrazione di aspetti orizzontali nel Programma H2020 sono quelli nei quali

si registrano progressi ancora insufficienti. Le iniziative da sostenere attraverso il programma SWAFS dovrebbero, dunque, riguardare soprattutto le questioni dell'uguaglianza di genere e del coinvolgimento delle imprese nella ricerca e nell'innovazione responsabile. Per fare ciò potrebbe essere istituito un tavolo permanente di esperti SWAFS, che dialoghi anche con i principali *network* esistenti sulla RRI, costituito da componenti del mondo scientifico, della società civile e delle istituzioni, in modo da incoraggiare lo scambio di idee e buone pratiche sui temi dell'etica della scienza, la gestione del rischio, il ruolo delle donne nella scienza ecc.

5. Un sistema efficace di monitoraggio, contabilità e valutazione è il presupposto essenziale per assicurare l'inclusione della RRI all'interno del programma SWAFS e delle altre azioni di H2020. Per integrare RRI all'interno e fuori dall'UE è essenziale promuovere programmi di ricerca H2020 di scienze sociali mirati all'approfondimento di tematiche di comunicazione, di etica, di lotta alle disuguaglianze, con particolare riguardo alla creazione di reti transnazionali su questioni SWAFS, o che siano SWAFS *compliant*, cioè attente ad implementare gli aspetti sociali nei propri piani di attività. Considerati gli elevati flussi migratori, un'iniziativa che potrebbe essere sostenuta anche con altre parti di H2020 attiene all'opportunità di elaborare strategie volte all'integrazione e alla valorizzazione dei migranti e dei rifugiati che abbiano esperienza come scienziati e ricercatori, implementando le convenzioni esistenti con i Paesi di provenienza o stipulandone di nuove. In tale modo si realizzerebbe la terza «O» (*Open to the world*) e si potrebbe mettere a disposizione nel sistema di ricerca d'Europa l'esperienza acquisita da questi ultimi. In tale prospettiva, il linguaggio comune della scienza potrebbe essere un elemento di aggregazione e l'attività di ricerca potrebbe rappresentare un canale di inclusione.

6. Affinchè la scienza si avvicini davvero ai cittadini, occorre senz'altro un efficace impegno pubblico, in particolare tramite il percorso scolastico primario e secondario, non solo dello Stato ma di tutti i soggetti coinvolti. Il concetto di *public engagement* descrive infatti tutti i modi in cui le attività e i benefici dell'educazione di alto livello possono essere condivisi con i cittadini; si tratta di un processo bidirezionale: da un lato, la società con i suoi bisogni e, dall'altro, le università e i centri di ricerca con i loro progressi. Mettere a sistema tale approccio è fondamentale, in ogni settore e attraverso tutti i canali di interazione, onde far emergere le necessità e tentare di dare loro delle risposte efficaci. Gli istituti di alta cultura devono pertanto essere incentivati a promuovere tale aspetto, che per le università italiane rientrerebbe nella cosiddetta «terza missione», definita tecnicamente dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) anche come «il concetto di apertura verso il contesto socio-economico mediante la valorizzazione e il trasferimento delle conoscenze» e inclusa nella valutazione della qualità della ricerca. Del resto, nella «Dichiarazione di Roma sulla ricerca responsabile e l'innovazione», del 21 novembre 2014, si richiama l'impegno continuo di tutti gli *stakeholders* nell'individuazione di soluzioni inclusive

e sostenibili per la società. Attraverso tale rete di interazione è possibile anche utilizzare la scienza per favorire l'accesso delle categorie più svantaggiate, migliorandone la qualità della vita e riducendone i disagi, con indubbi vantaggi per la collettività.

4. LE LINEE DI INDIRIZZO AL GOVERNO

Dall'analisi del programma SWAFS, e tenuto conto più del valore prospettico e a lungo termine delle sue finalità che non del suo apporto finanziario, la 7^a Commissione ritiene necessario indicare al Governo alcune linee di indirizzo di carattere più generale, che si riferiscono all'attuazione complessiva di *Horizon 2020* in ambito nazionale. Occorre infatti gettare le basi tanto per aumentare il coinvolgimento dei cittadini rispetto alle tematiche della scienza, quanto per tramutare detto coinvolgimento in una concreta partecipazione ai bandi europei, onde cogliere tutte le opportunità offerte dall'Unione.

In questo scenario, il Parlamento può giocare un ruolo essenziale quale custode della democrazia rappresentativa e dunque centro della discussione sulle strategie nazionali in tema di ricerca, promuovendo anche iniziative di sensibilizzazione dei cittadini.

Mediante il materiale raccolto e le audizioni svolte, è stata avviata una prima valutazione della *performance* italiana rispetto al Programma quadro, che è stata letta tenendo conto delle misure descritte nel Programma nazionale della ricerca (PNR) 2015-2020, valutazione che la Commissione intenderà approfondire anche attraverso il confronto con il Governo. Alla luce di tali riflessioni e delle risposte ai quesiti della consultazione pubblica, la 7^a Commissione impegna il Governo a:

a) lavorare congiuntamente al Parlamento al fine di consolidare l'azione di tutte le Istituzioni nazionali in ambito europeo, incrementando il dialogo con la Commissione europea, anche attraverso una più marcata presenza negli organismi di gestione, valutazione e controllo del Programma H2020. Tale azione è mirata a rinsaldare il ruolo dell'Italia nell'attuazione del Programma H2020 e a dare un contributo più ampio allo sviluppo dello Spazio europeo della ricerca (SER), definito dall'articolo 179 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) informare i Rappresentanti nazionali nel Comitato di Programma dei contenuti della presente risoluzione, in modo che essi si facciano portavoce dell'attenzione e delle istanze del Parlamento nella definizione dei programmi di lavoro;

c) verificare i termini di inserimento nel *Work Programme Science with and for Society* delle risposte ai quesiti della consultazione, sostenendone l'implementazione;

d) rafforzare l'azione dei Punti nazionali di contatto (NCP), in modo che sia assicurato un efficace supporto ai ricercatori italiani rispetto alla partecipazione ai bandi, anche il linea con le misure di accompagnamento già previste nel PNR. In questo contesto, si ritiene opportuno diffondere tra tutti gli attori della ricerca, in maniera continuativa e perio-

dica, i risultati del dialogo messo in atto tra i diversi NCP, onde rendere conoscibili le tematiche in discussione in Europa e, al contempo, fornire adeguate informazioni agli enti locali sui progetti in corso, che potrebbero aiutare lo sviluppo dei rispettivi territori;

e) introdurre le opportune misure, anche attraverso le azioni del PNR, per realizzare un effettivo coordinamento del Sistema nazionale della ricerca, al fine di migliorare la *performance* italiana nell'accesso ai finanziamenti di Orizzonte 2020;

f) incentivare gli istituti di alta cultura e le scuole affinché promuovano azioni di sensibilizzazione verso la ricerca, con l'obiettivo primario di coinvolgere le giovani generazioni, sfruttando tutte le innovazioni tecnologiche già in uso tra i ragazzi, le quali potrebbero rendere familiare e accessibile il linguaggio stesso delle scienze;

g) completare le azioni avviate a seguito della risoluzione sugli enti pubblici di ricerca (*Doc. XXIV*, n. 36) e in attuazione della delega conferita con l'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento *European Framework of Research Careers*, promuovendo un dibattito nel sistema italiano della ricerca al fine di contribuire alla definizione del quadro europeo delle carriere;

h) avviare un percorso di progressivo incremento degli investimenti nella ricerca, onde raggiungere quanto meno il livello medio europeo di finanziamento;

i) lavorare congiuntamente al Parlamento affinché si introducano modalità di accesso alla ricerca che valorizzino effettivamente il merito;

l) adottare tutti gli interventi necessari a livello nazionale, anche a carattere normativo, per eliminare le disuguaglianze o discriminazioni di genere o di orientamento sessuale nelle università e negli enti di ricerca, nonché per abbattere ogni stereotipo di genere o di orientamento sessuale relativi alla decisione di intraprendere percorsi di studio o di carriera nel campo STEM;

m) lavorare congiuntamente al Parlamento affinché si giunga al più presto alla riorganizzazione della *governance* della ricerca in Italia.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

condiviso l'obiettivo di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti;

considerato che il testo è volto a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari e di prodotti farmaceutici a fini di solidarietà sociale, a contribuire alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali legati alla produzione di rifiuti, a raggiungere gli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, nonché a favorire la ricerca, l'informazione e la sensibilizzazione dei consumatori;

ritenuto che tra gli obiettivi citati rientrino competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto tanto delle attività di formazione quanto del coinvolgimento degli istituti tecnici e professionali agrari, con annesse aziende, nonché degli istituti alberghieri e delle mense scolastiche;

reputato necessario rafforzare nel testo il ruolo del Dicastero, già a partire dall'articolo 2, in quanto tra gli operatori del settore alimentare possono essere inclusi anche i predetti istituti e le mense scolastiche;

esaminate le funzioni del Tavolo di coordinamento previsto dall'articolo 8, tra cui la formulazione di proposte per iniziative di informazione e sensibilizzazione, la definizione di provvedimenti relativi a incentivi in favore dei soggetti coinvolti nella donazione, nel recupero e nella distribuzione di derrate alimentari, nonché promozione di progetti innovativi e studi finalizzati a limitare gli sprechi alimentari;

valutato positivamente l'articolo 9, comma 5, che attribuisce al Dicastero dell'istruzione compiti di promozione, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo;

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

1. in ordine all'articolo 8, si reputa opportuno integrare il Tavolo di coordinamento con la presenza di un rappresentante del Ministero del-

l'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché di un dirigente scolastico facente le veci degli istituti agrari e di uno degli istituti alberghieri;

2. si segnala l'esigenza di includere il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in maniera più diffusa nelle disposizioni di tutto l'articolato, di modo che affianchi gli altri protagonisti delle campagne informative e formative.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria

248^a Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale (n. 308)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice ORRÙ (*PD*) illustra lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale la 8^a Commissione è chiamata a rendere le proprie osservazioni, per le parti di competenza, alla 1^a Commissione entro il prossimo 17 luglio. Esso si inserisce tra i provvedimenti di attuazione della riforma della Pubblica amministrazione, in particolare con riferimento agli articoli 16 e 19 della legge n. 124 del 2015, con i quali si è delegato il Governo ad intervenire sulla disciplina dei servizi pubblici locali di interesse generale, al fine di assicurare la chiarezza delle regole e la semplificazione normativa e di garantire la tutela e la promozione del principio della concorrenza. Come indicato nella relazione illustrativa, l'obiettivo dello schema è pertanto quello di dettare una disciplina generale organica del settore dei servizi pubblici locali, attraverso un riordino dell'attuale quadro normativo, che è «il risultato di una serie di interventi disorganici che hanno oscillato tra la promozione delle forme pubbliche di gestione e gli incentivi più o meno marcati all'affidamento a terzi mediante gara». Oltre alle norme di carattere generale, il provvedimento contiene inoltre disposizioni specifiche di intervento sul settore del trasporto pubblico locale.

Rileva quindi che esso si compone di 38 articoli, suddivisi in 7 Titoli.

Il Titolo I (articoli 1-4) definisce l'ambito di applicazione delle norme, il rapporto con le norme di settore, le finalità e i principi generali.

Vengono espressamente indicate le tipologie di servizi pubblici che rimangono disciplinate dalle previgenti normative di settore, con l'eccezione degli aspetti relativi alle modalità di affidamento del servizio, per le quali comunque si applicano le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame. Tra tali tipologie figura anche il settore del trasporto pubblico locale.

Il Titolo II (articoli 5-8) regola l'assunzione e la gestione del servizio.

Si stabilisce che l'individuazione dei servizi pubblici di interesse economico generale è funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane e che debba avvenire previa verifica, anche mediante forme di consultazione pubblica, che tali attività non siano già fornite o non possano essere fornite dal mercato a condizioni compatibili con l'interesse pubblico. Le amministrazioni, inoltre, sono tenute a valutare se l'interesse pubblico possa essere perseguito mediante l'imposizione di obblighi di servizio a carico di tutte le imprese operanti sul mercato, o mediante il riconoscimento agli utenti di vantaggi economici e titoli da utilizzare per la fruizione del servizio o, infine, mediante l'attribuzione dell'obbligo di servizio pubblico a carico di uno o più operatori economici. In tale ultimo caso, l'ente competente può scegliere come modalità di gestione del servizio l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica; l'affidamento a società mista, il cui socio privato sia scelto con procedura ad evidenza pubblica; la gestione diretta mediante affidamento *in house*; limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete, la gestione mediante azienda speciale o in economia.

Evidenzia che la scelta della modalità di gestione del servizio viene effettuata con provvedimento motivato, sottoposto prima dell'adozione al parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Nel caso di affidamento *in house* o di gestione mediante azienda speciale, il provvedimento deve dar conto specificamente delle ragioni del mancato ricorso al mercato; per i servizi pubblici locali a rete, esso deve inoltre contenere un piano economico-finanziario.

La durata dell'affidamento è fissata dall'ente concedente in funzione della prestazione richiesta ed è correlata all'entità e alla durata degli investimenti, fermo restando che essa non può comunque eccedere il periodo necessario ad ammortizzare i programmi di investimento previsti in sede di affidamento. Ai sensi del successivo articolo 11, qualora la durata del periodo di affidamento sia inferiore a quella necessaria per ammortizzare l'investimento, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere un indennizzo. Per l'affidamento *in house* di servizi pubblici locali di interesse economico generale diversi da quelli a rete è stabilito infine un termine di cinque anni.

Passa quindi ad illustrare il Titolo III (articoli 9-11), recante la disciplina delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali essenziali per la produzione del servizio. Si prevede che i beni strumentali all'erogazione del servizio, indipendentemente dalla titolarità della pro-

prietà, siano vincolati all'uso pubblico e ne sia garantita la disponibilità al fine della gestione del servizio.

Gli enti locali hanno inoltre facoltà di scegliere tra gestione separata o gestione unitaria del servizio e delle reti, degli impianti e degli altri beni strumentali. La gestione separata, volta a favorire la tutela della concorrenza, deve assicurare comunque l'accesso equo e non discriminatorio alle dotazioni patrimoniali a tutti i soggetti legittimati all'erogazione del servizio. Vengono poi regolate l'esecuzione di lavori connessi alla gestione del servizio nonché, come già accennato, il regime del subentro in caso di scadenza o di cessazione anticipata dell'affidamento.

Nell'ambito del Titolo IV, il Capo I (articoli 12-14) interviene sull'organizzazione dei servizi pubblici, attribuendo le relative funzioni ai comuni e alle città metropolitane e, per quanto riguarda l'organizzazione dei servizi a rete, affidando l'individuazione degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei alle regioni e alle province autonome.

In merito, si sofferma in particolare sull'articolo 14, che reca le disposizioni relative all'organizzazione del trasporto pubblico locale e regionale. I bacini di mobilità per tali servizi di trasporto sono determinati dalle regioni, sentite le città metropolitane, le province e i comuni capoluogo di provincia, nell'ambito della pianificazione del trasporto pubblico regionale e locale, sulla base di analisi della domanda che tengano conto di una serie di criteri, specificati nel testo in esame. I bacini devono comprendere un'utenza minima di 350.000 abitanti e la loro determinazione deve avvenire in base a una quantificazione o a una stima della domanda di trasporto pubblico locale e regionale su gomma e su ferro che si intende soddisfare. Si prevede inoltre che, ai fini dello svolgimento delle procedure di scelta del contraente per i servizi di trasporto locale e regionale, gli enti affidanti articolino i bacini di mobilità in più lotti, oggetto di procedure di gara e di contratti di servizio. Con riferimento ai lotti comprendenti un'utenza maggiore di 350.000 abitanti e riguardanti il trasporto su gomma, è infine stabilito che l'Autorità di regolazione dei trasporti intervenga a disciplinare i casi in cui per l'aggiudicazione del servizio sia necessaria la presenza di almeno due offerte valide. In caso di unica offerta, l'aggiudicazione è consentita soltanto per motivi di necessità e urgenza e comporta l'affidamento per una durata non superiore a tre anni.

Fa poi presente che il Capo II del Titolo IV (articoli 15-17) contiene norme sulle competenze delle Autorità indipendenti e stabilisce innanzitutto che esse predispongano schemi di bandi di gara e contratti tipo. Per i servizi per i quali non opera un'autorità di regolazione indipendente, tali schemi sono adottati dall'Anac. Alle Autorità di settore è poi affidato il compito di individuare i costi standard e i livelli minimi di qualità dei servizi. L'articolo 17 incide poi in maniera specifica sull'Autorità di regolazione dei trasporti, affidandole competenze in relazione ai criteri per la determinazione dei lotti di gara; alla definizione degli schemi di contratti per i servizi esercitati *in house* e alla definizione, sia per tali contratti che per i bandi di gara, degli obiettivi di efficacia e di efficienza che il gestore deve rispettare e degli obiettivi di equilibrio finanziario; alle procedure per

la scelta del contraente nell'affidamento dei servizi di trasporto locale e regionale.

Il Capo III del Titolo IV reca disposizioni di principio e misure applicative volte ad assicurare la distinzione tra funzioni di regolazione, di indirizzo e di controllo e funzioni di gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale.

Il Titolo V (articoli 21-32) contiene norme per la garanzia della trasparenza e la tutela dei consumatori. In particolare vengono disciplinati, il contratto di servizio, la carta dei servizi, le modalità per la determinazione delle tariffe, un programma di controlli che consentano all'ente affidante di verificare il rispetto del contratto di servizio.

Si sofferma poi su alcuni articoli, riguardanti in maniera specifica il settore del trasporto pubblico locale. In particolare, l'articolo 22 reca disposizioni per l'innovazione del trasporto pubblico locale, ridefinendo alcuni obblighi contrattuali in capo alle imprese che gestiscono tale servizio.

Si stabilisce che i contratti di servizio stipulati a decorrere dal 2018 non possano prevedere la circolazione dei veicoli a motore più inquinanti, con eccezioni che verranno disciplinate da successivi decreti ministeriali. Dalla stessa data, i veicoli utilizzati per il trasporto pubblico locale dovranno essere dotati di sistemi elettronici per il conteggio dei passeggeri, ai fini della determinazione delle matrici origine/destinazione; sia tali veicoli che quelli adibiti al trasporto pubblico regionale dovranno infine avere sistemi satellitari per il monitoraggio elettronico del servizio (commi 1 e 2).

Al fine di favorire il rinnovo del materiale rotabile, si consente poi alle imprese affidatarie del servizio di trasporto di ricorrere alla locazione di materiale rotabile per il trasporto ferroviario e alla locazione senza conducente di veicoli per il trasporto su gomma (comma 3).

Viene quindi demandata ai comuni la previsione, nell'ambito dei Piani urbani del traffico (Put), di iniziative per la diffusione di nuove tecnologie previste dal Piano nazionale di azione sui sistemi di trasporto intelligenti (ITS), da realizzare anche utilizzando quote delle risorse messe a disposizione dall'Unione europea per tali finalità (comma 4).

Sempre nei contratti di servizio stipulati a partire dal 2018, ricorda che gli enti che affidano i servizi di trasporto pubblico locale e regionale dovranno determinare le compensazioni economiche e i corrispettivi da porre a base d'asta sulla base dei costi *standard* e degli indicatori programmatici definiti con criteri di efficienza ed economicità, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia (comma 6).

Si dispone poi che nei contratti di servizio stipulati a partire dal 2017 gli oneri per il mantenimento e il rinnovo del materiale rotabile e degli impianti, con esclusione delle manutenzioni straordinarie degli impianti e delle infrastrutture di proprietà pubblica, vengano posti a carico delle imprese affidatarie, secondo *standard* qualitativi e di innovazione tecnologica definiti dagli stessi enti affidanti. Tali contratti di servizio, inoltre, dovranno vincolare le imprese affidatarie a predisporre un Piano economico finanziario (PEF) in cui si preveda di destinare al rinnovo del mate-

riale rotabile e ad investimenti in nuove tecnologie una quota non inferiore al dieci per cento del corrispettivo contrattuale, nonché ad attivare sistemi di bigliettazione elettronica sui mezzi immatricolati (comma 5).

A partire poi dal 1° gennaio del prossimo anno, sarà inoltre possibile derogare all'obbligo di assicurare che i ricavi da traffico siano almeno pari al 35 per cento dei costi operativi e all'obbligo di conformarsi a tale rapporto nei casi in cui non si sia già provveduto, come previsto dalla normativa vigente, sulla base di una eventuale ridefinizione di tale percentuale effettuata con un decreto ministeriale e finalizzata a tener conto del livello della domanda di trasporto e delle condizioni economiche e sociali (commi 7 e 8).

Segnala inoltre che, nell'ottica di favorire la finalità di accrescere la quota dei costi coperta con i ricavi da traffico, le regioni e gli enti locali sono tenuti a modificare i sistemi tariffari e le tariffe tenendo anche conto dei principi della semplificazione, dell'applicazione dell'ISEE, dei livelli di servizio e della media dei livelli tariffari europei, del corretto rapporto tra tariffa e abbonamenti ordinari, dell'integrazione tariffaria tra diverse modalità e gestori (comma 9).

Nei casi in cui i proventi tariffari non coprano i costi di gestione del servizio, il gestore è tenuto ad esplicitare, sia nella carta dei servizi che nel sito istituzionale, la percentuale del costo di erogazione del servizio posta a carico del bilancio dell'ente locale e finanziata dalla fiscalità locale (comma 10).

Viene quindi fornita un'interpretazione autentica dell'articolo 18, comma 2, lettera *a*), del decreto legislativo n. 422 del 1997, chiarendo che l'esclusione – ivi prevista – dal divieto di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi di trasporto per le società destinatarie di affidamenti non conformi a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1370/2007 e la cui durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, debba intendersi circoscritta ai soli casi in cui tali imprese concorrano all'affidamento del servizio già gestito, ovvero di un servizio avente caratteristiche qualitative, quantitative simili o che sia ricompreso nello stesso ambito territoriale dove già operano, fermo restando il divieto a partecipare a procedure che affidano servizi con dimensioni economiche e geografiche su scala più ampia (comma 11).

Vengono infine fatte salve le modalità di affidamento diretto dei servizi di trasporto previste dal già citato regolamento comunitario (comma 12).

Passa poi ad illustrare l'articolo 23, che modifica i criteri per il riparto del Fondo per il concorso dello Stato al trasporto pubblico locale, stabilendo che il dieci per cento dell'importo del Fondo venga assegnato sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tra il 2015, preso come anno base, e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio per il trasporto pubblico locale. Tale percentuale è incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il trenta per cento dell'importo del predetto Fondo (comma 1, lettera *a*)).

Si stabilisce poi che una ulteriore quota pari, per il primo anno, al dieci per cento dell'importo del Fondo sia assegnato alle regioni in base al criterio dei costi *standard*, e che tale percentuale venga incrementata, negli anni successivi al primo, di un ulteriore cinque per cento annuo fino a raggiungere il venti per cento dell'importo del Fondo (comma 1, lettera *b*)).

La quota residuale del Fondo, sempre con riferimento al primo anno, viene quindi distribuita in proporzione alle quantità storiche dei servizi su scala regionale, secondo le percentuali regionali già definite dalla normativa vigente. A partire dal secondo anno, la ripartizione sarà svolta sulla base dei livelli adeguati di servizio che l'articolo in esame prevede debbano essere individuati dalle regioni sulla base dei criteri definiti da un successivo decreto interministeriale (comma 1, lettera *c*)).

Si prevede poi una penalizzazione in termini di riduzione delle risorse nel caso in cui, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riparto, i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica ovvero non sia stato ancora pubblicato il bando di gara. La medesima decurtazione è contemplata qualora siano bandite gare non conformi alle misure adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La riduzione è del 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le procedure previste. Al fine tuttavia di assicurare una ragionevole certezza dei finanziamenti, nessuna regione potrà essere penalizzata per una quota complessiva superiore al 5 per cento delle risorse ricevute nell'anno precedente (comma 1, lettere *d*) ed *e*)).

Rileva quindi che altre norme dell'articolo riguardano il regime transitorio, in attesa del decreto di riparto del Fondo; l'acquisizione, da parte delle amministrazioni competenti, dei dati economici necessari per l'attività di pianificazione; la definizione dei criteri per la determinazione, da parte delle regioni, dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale automobilistico e ferroviario; il coordinamento con le norme previgenti in materia.

L'articolo 26 reca disposizioni volte a potenziare gli strumenti di contrasto all'evasione tariffaria nel settore del trasporto pubblico locale. In particolare, si stabilisce che la sanzione pecuniaria per l'assenza di un titolo di viaggio valido che, nelle more della quantificazione demandata alle leggi regionali, è pari a 60 volte il costo del biglietto, e comunque non superiore a 200 euro. Si prevede inoltre che i gestori del trasporto pubblico possano avvalersi di agenti accertatori anche non appartenenti ai propri organici e che il Ministero dell'interno possa mettere a disposizione, per le stesse finalità, unità di polizia giudiziaria. È infine previsto che, per individuare i trasgressori che si rifiutino di fornire le proprie generalità, si possa ricorrere, come mezzo di prova, ai filmati ottenuti dai sistemi di videosorveglianza presenti sui mezzi di trasporto e sulle banchine di fermata.

L'articolo 27 reca norme a tutela dell'utenza nel settore del trasporto pubblico locale. Si introduce un procedimento di verifica, per il tramite

delle associazioni di consumatori, della qualità dei servizi nonché il diritto per gli utenti ad ottenere il rimborso del biglietto nel caso di cancellazione del servizio di trasporto o di un ritardo superiore ai sessanta minuti. Nel caso di servizi in ambito urbano, il limite per il rimborso è ridotto a trenta minuti.

Fa poi presente che il Titolo VI (articoli 33-34) reca disposizioni in materia di incentivi e premialità, mentre, nell'ambito del Titolo VII (articoli 35-38), dedicato alle disposizioni transitorie e finali, l'articolo 35 contiene norme per la pianificazione e il finanziamento della mobilità urbana sostenibile.

Si prevede che nelle aree metropolitane, negli enti di area vasta e nei comuni o loro associazioni con popolazione superiore ai 100.00 abitanti, i Piani urbani di mobilità debbano contemplare una specifica sezione riguardante le iniziative per la riduzione del traffico veicolare privato, il coordinamento dei tempi delle città, l'aumento della velocità commerciale media del trasporto pubblico e il progressivo incremento della percentuale di cittadini trasportati con mezzi di trasporto collettivo e che utilizza la mobilità ciclo-pedonale. In tale sezione sono definiti obiettivi quantitativi, con la relativa tempistica; gli aspetti economico-finanziari e gestionali; le misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi in termini di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, come già definiti dalla normativa vigente.

L'adozione delle nuove linee guida per la redazione dei Piani urbani di mobilità sostenibile, della quali il testo in esame indica dettagliatamente le finalizzazioni, è demandata ad un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

Ulteriori norme riguardano la tempistica per l'adozione dei Piani, per il loro aggiornamento e per il monitoraggio della loro attuazione.

Al fine di incentivare l'adozione e l'implementazione di tali Piani, si dispone infine che, a decorrere dall'anno successivo al termine fissato per la loro predisposizione, i finanziamenti statali in conto capitale destinati ai comuni e agli altri enti competenti, riguardanti infrastrutture per la mobilità, potranno avere per oggetto esclusivamente interventi contenuti nei Piani redatti in conformità alle linee guida e per i quali sia garantita la copertura della spesa corrente di gestione. Altra condizione necessaria per l'accesso a tali finanziamenti è costituito dall'effettuazione delle attività di monitoraggio.

Segnala, infine, che sullo schema in esame sono stati acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di stato, allegati all'atto trasmesso al Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 (n. 303)**

(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 8, commi 1, lettera *f*), e 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MATTEOLI ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha ripreso la discussione generale sul provvedimento in titolo e cede la parola al senatore D'Alì che ha chiesto di intervenire.

Il senatore D'ALÌ (*FI-PdL XVII*) esprime forti critiche sull'impostazione complessiva del provvedimento in esame, dal punto di vista giuridico e di merito.

Per quanto concerne l'aspetto giuridico, ricorda che il criterio di delega contenuto nella legge n. 124 del 2015, all'articolo 8, comma 1, lettera *f*), prevede semplicemente la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge n. 84 del 1994. Si tratta quindi di un ambito molto specifico e limitato, mentre lo schema di decreto legislativo in esame opera una riforma assai più ampia, configurando un vero e proprio eccesso di delega.

Si modifica infatti la stessa natura giuridica delle Autorità portuali, stravolgendone i criteri di funzionamento operativo. Inoltre, tra le nuove Autorità di sistema portuale si inseriscono anche porti che in precedenza non erano sede di Autorità portuale.

Vi è altresì una lesione nelle prerogative costituzionali delle regioni a statuto speciale: laddove la delega prevedeva che si tenesse conto del ruolo delle regioni e degli enti locali e faceva espressamente salve le competenze costituzionali delle regioni a statuto speciale, nel provvedimento in esame ciò non accade e si mettono sullo stesso piano le regioni autonome con quelle ordinarie. Ad esempio, nella circoscrizione di alcune Autorità di sistema portuale, come quella del Mar Tirreno Meridionale e dello Stretto, sono ricompresi sia porti appartenenti a una regione a statuto speciale come la Sicilia, sia porti di una regione ordinaria come la Calabria.

Vi sono poi alcune conseguenze di carattere applicativo, in quanto in molti casi si prevedono una serie di intese tra le Autorità di sistema portuale e le regioni nel cui ambito ricadono i porti interessati, che saranno molto difficili da raggiungere anche per la compresenza dei due tipi di regioni.

Per quanto riguarda gli aspetti di merito, critica le scelte di riorganizzazione delle circoscrizioni delle Autorità, che non determinano veri miglioramenti sotto il profilo della logistica, atteso che da 24 Autorità por-

tuali non si passa, come si era ipotizzato in un primo momento, a 5-6 (il che avrebbe rappresentato una effettiva razionalizzazione del sistema in chiave strategica), ma a 15 Autorità di sistema portuale, accorpate secondo modelli che sembrano legati a vecchie logiche territoriali, fatte per soddisfare le pressioni delle autonomie locali.

Rileva inoltre che si riportano le Autorità in un regime completamente pubblicistico, che rischia di complicare e ingessare lo svolgimento di funzioni che richiederebbero invece maggiori elementi di flessibilità. Ritiene altresì contraddittorie alcune scelte rispetto alle grandi correnti di traffico internazionali. Nella relazione introduttiva dello schema, si fa ad esempio riferimento all'esigenza di razionalizzare il sistema per sfruttare l'ampliamento del Canale di Suez, ma quei flussi di traffico interessano direttamente la costa della Sicilia occidentale. Sarebbe stato quindi logico creare un'unica Autorità per quel territorio, mentre si è scelto di frammentare la gestione tra più Autorità di medie dimensioni. Manca dunque una vera visione strategica.

Contesta anche la scelta di inserire nelle nuove Autorità, in maniera forzosa, porti di interesse nazionale ubicati presso capoluoghi di provincia per i quali però, non essendo sedi di Autorità portuali, non si è prevista né un'adeguata rappresentanza nel Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale, né l'istituzione di un ufficio amministrativo periferico della stessa Autorità. Cita il caso di Porto Empedocle, aggregata a Palermo: gli operatori economici sarebbero costretti, per il disbrigo di qualsiasi pratica, a recarsi nel capoluogo di regione, con grande dispendio di tempo e risorse. Si sofferma quindi in modo particolare sulla situazione del porto di Trapani, la sua città, della quale ha conoscenza diretta.

Ribadisce quindi il giudizio negativo sullo schema di decreto: manca anche una visione integrata con la complessiva catena logistica, come invece accade nelle grandi Autorità portuali europee e nordamericane, che gestiscono tutto il sistema dei trasporti locali. Anche la semplificazione burocratica (ad esempio con l'istituzione dello sportello unico doganale) è più apparente che reale, dato che gli uffici saranno ubicati sempre presso la sede centrale dell'Autorità di sistema portuale.

Sul fronte della *governance*, ritiene che la burocratizzazione delle Autorità (lamentata anche da Assoporti) e l'assenza di un dialogo efficace con i territori rischiano di compromettere l'efficienza del nuovo modello.

Infine, esprime preoccupazione per le disposizioni che intervengono sulla pianificazione urbanistica e infrastrutturale dei porti: anziché introdurre norme di semplificazione e alleggerimento, che consentissero di facilitare l'adozione dei piani regolatori portuali e la realizzazione delle opere necessarie, lo schema sembra proporre ulteriori livelli di complicazione e appesantimento.

Auspica pertanto che la Commissione tenga conto di tali incongruenze del provvedimento, segnalando con forza nel parere da esprimere al Governo le indispensabili correzioni da apportare.

Il senatore Maurizio ROSSI (*Misto-LC*) informa che lo scorso 27 giugno il Consiglio di Stato ha emesso un nuovo parere sullo schema di regolamento presentato dal Governo per la disciplina delle concessioni portuali, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 84 del 1994 e che ha stretta attinenza con il provvedimento in esame.

Il Consiglio di Stato ha ribadito, in coerenza con il primo parere, che tutte le concessioni portuali devono essere assegnate rigorosamente con gara ad evidenza pubblica. Stigmatizza pertanto l'atteggiamento del Governo, che sembra non voler tenere conto delle pronunce del Consiglio di Stato in merito, rischiando di creare un *vulnus* gravissimo alle attività del settore.

Segnala poi che la Corte costituzionale, in una sentenza dello scorso 16 giugno su un ricorso presentato dalla regione Veneto, ha sancito in maniera inequivocabile l'obbligo per una serie di enti pubblici (tra i quali le autorità portuali) di avviare un processo razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute. Si tratta di un aspetto che riveste grande rilevanza anche per l'esame dell'atto del Governo n. 303 e di cui chiede al relatore di tenere conto ai fini della formulazione della proposta di parere.

Infine, chiede quale sia la posizione del relatore in merito alle nuove procedure previste nello schema in esame per l'adozione dei piani regolatori portuali.

Il relatore FILIPPI (*PD*), in replica al senatore D'Alì, contesta che lo schema di decreto in esame configuri un eccesso di delega, in quanto il provvedimento si limita correttamente a prospettare la riorganizzazione delle Autorità portuali esistenti, sia pure in maniera molto ampia.

Parimenti, non vi è un'alterazione della natura giuridica delle Autorità rispetto al regime attuale, ma semplicemente una precisazione e anzi un rafforzamento delle loro prerogative pubblicistiche.

Per quanto riguarda la questione della violazione delle prerogative costituzionali delle regioni a statuto speciale, dichiara che si tratta di una questione fondata e che verrà segnalata nello schema di parere. Rileva peraltro che anche il Governo sembra intenzionato ad accogliere il rilievo e a riformulare conseguentemente il provvedimento.

Non condivide invece le critiche sugli aspetti delle scelte logistiche alla base del provvedimento: se si giudicava favorevolmente un modello più estremo di sole 5-6 Autorità nazionali, a maggior ragione si dovrebbe accogliere la proposta del provvedimento in esame, che rappresenta una mediazione più equilibrata.

Ricorda in proposito che lo scopo è quello di mettere a sistema i vari porti in un'unica cornice normativa e sotto uno stesso indirizzo strategico. Il confronto con i sistemi portuali europei e nordamericani è infatti improponibile se si considerano i singoli scali italiani, che sono assai più piccoli e deboli. Lo stesso confronto può invece avere senso se si ragiona in una logica di sistema, superando la frammentazione esasperata degli ultimi anni. Non a caso la riforma in esame si inserisce all'interno della cornice

strategica del Piano nazionale della portualità e della logistica approvato la scorsa estate.

In merito alla questione dei traffici provenienti da Suez verso la Sicilia occidentale, rileva che i porti dell'area speravano di intercettare tali movimenti lavorando su una funzione di *transshipment*, che in Italia ormai forse solo Trieste e Gioia Tauro potrebbero svolgere, ma che è di fatto superata dal nuovo modello dei traffici marittimi internazionali basato sulle navi «giramondo». Viceversa, i porti italiani di medie dimensioni dovrebbero competere in una logica di rete.

Dichiara poi di condividere altri rilievi del senatore D'Alì sulle disposizioni del provvedimento, di cui cercherà di tenere conto nello schema di parere. Cita in particolare l'esigenza di garantire, anche per i comuni capoluogo di provincia che ospitano porti che non sono sede di Autorità portuali, sia forme di rappresentanza adeguata all'interno dei Comitati di gestione delle Autorità di sistema portuale, sia la presenza di strutture amministrative decentrate.

Per quanto riguarda l'attività dello sportello unico doganale, sottolinea che si tratta di una semplificazione effettiva, anche se sconta ancora il limite che molti adempimenti amministrativi saranno ancora svolti da enti diversi da coordinare, anziché da un unico soggetto.

Infine, concorda con le perplessità espresse in materia di piani regolatori portuali, in quanto le soluzioni proposte nello schema e altre che il Governo sembra intenzionato a porre in essere rischiano di appesantire ulteriormente le procedure di adozione dei piani che, ancora una volta, sono purtroppo considerati subordinati ai piani regolatori generali dei comuni. A ciò si aggiunge un'attenzione molto forte anche per gli aspetti di carattere ambientale ed energetico, che è giusta e doverosa, ma che potrebbe contrastare con le esigenze di velocizzazione e semplificazione per la realizzazione delle infrastrutture portuali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (n. COM (2016) 287 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà, e rinvio)

Il presidente MATTEOLI, in sostituzione del relatore Ranucci, illustra la proposta di direttiva in esame, che intende modificare l'attuale direttiva 2010/13/UE sui servizi di media audiovisivi (cosiddetta «direttiva SMA»), per tenere conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni in questo settore a livello di mercato, consumi e tecnologie. Precisa che la Commissione 8^a è chiamata ad esprimersi sull'atto in esame, oltre che

per gli aspetti di merito, anche per quanto riguarda la valutazione di conformità ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità entro il 14 luglio 2016, previa acquisizione, entro il 7 luglio, delle osservazioni delle Commissioni 3^a, 7^a e 14^a.

Come già accennato, la proposta in esame modifica la direttiva 2010/13/UE, che aveva a sua volta abrogato e codificato la precedente direttiva 89/552/CEE. Ricorda in proposito che i contenuti delle suddette normative europee nell'ordinamento italiano sono confluiti nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni).

La relazione illustrativa precisa che l'emanazione della nuova proposta di direttiva si è resa necessaria in seguito ai rapidi cambiamenti avvenuti nel panorama dei servizi di media audiovisivi, con la sempre maggiore convergenza fra televisione e servizi distribuiti via *internet*. Tra i fenomeni collegati a tale evoluzione, nella relazione si ricorda la crescente domanda da parte dei consumatori dell'accesso a contenuti a richiesta tramite *smart TV/TV connessa* e dispositivi portatili: in particolare i giovani guardano i video, inclusi i contenuti generati dall'utente, su *internet*.

Sebbene nell'Unione europea la radiodiffusione tradizionale rimanga forte in termini di ascolto, entrate pubblicitarie e investimenti in contenuti (circa il 30 per cento delle entrate), stanno tuttavia emergendo nuovi modelli imprenditoriali. Le emittenti ampliano infatti le loro attività *online* e nuovi operatori che offrono contenuti audiovisivi via *internet* (ad esempio fornitori di video a richiesta e piattaforme per la condivisione di video) si affermano sempre di più e si contendono lo stesso pubblico.

Malgrado tale convergenza sostanziale, sottolinea che la radiodiffusione televisiva, i video a richiesta e i contenuti generati dall'utente sono però soggetti a norme diverse e a livelli differenti di tutela dei consumatori. Per tale ragione, nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale in Europa, l'Unione ha rilevato la necessità di armonizzare il più possibile le norme relative ai diversi tipi di servizi media audiovisivi.

Dal punto di vista dei contenuti, fa presente che la nuova proposta di direttiva interviene in particolare sul principio del paese di origine per i fornitori di servizi media, sull'indipendenza delle autorità di regolamentazione del settore audiovisivo, sulla tutela dei minori, sulla promozione delle opere europee, sulla disciplina pubblicitaria e sui fornitori di piattaforme per la condivisione di video (ambito finora non ricompreso nella direttiva SMA). Il provvedimento in esame integra inoltre altre norme vigenti dell'UE, in particolare la direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, la direttiva 2003/33/CE sulla pubblicità e la sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco, la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali e la direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abusivo e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile.

Infine, segnala che la relazione dà conto degli aspetti giuridici della proposta di direttiva, nonché dei risultati delle valutazioni *ex post* sull'efficacia dell'attuale direttiva SMA, delle consultazioni dei portatori di inte-

ressi e delle valutazioni d'impatto che hanno condotto alla revisione della direttiva stessa e alla stesura della proposta in esame.

Il provvedimento si compone di 4 articoli.

L'articolo 1 costituisce la parte essenziale, in quanto reca le modifiche alla vigente direttiva SMA. Gli articoli citati di seguito sono quindi riferiti a tale direttiva.

In primo luogo, osserva che viene modificato l'articolo 1 vigente, per ampliare la nozione di «servizio di media audiovisivo» in modo da comprendere nel suo campo di applicazione anche i servizi delle piattaforme per la condivisione di video generati dagli utenti, le quali non hanno la responsabilità editoriale dei contenuti che memorizzano, ma organizzano tali contenuti in vari modi.

Si modifica poi l'articolo 2, precisando che, allo scopo di individuare la giurisdizione applicabile, un fornitore di servizi di media con sede in più Stati membri si considera stabilito in quello dove opera la maggioranza degli addetti all'attività di servizio. Si introduce inoltre a carico degli Stati membri l'obbligo di comunicare alla Commissione (nonché ai competenti organismi di regolazione indipendenti degli Stati membri) un elenco dei fornitori di servizi di media audiovisivi sottoposti alla loro giurisdizione e i criteri applicati per determinarla. Qualora vi sia un disaccordo tra gli Stati membri interessati circa la giurisdizione applicabile, la Commissione decide in merito, previo eventuale parere del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (*European Regulators for Audiovisual Media Services*, ERGA).

Viene altresì sostituito integralmente l'attuale articolo 3, che regola i casi in cui uno Stato membro può limitare provvisoriamente la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri. Con la nuova formulazione, si allinea in sostanza la disciplina prevista per la radiodiffusione televisiva e per i servizi a richiesta (i cosiddetti servizi non lineari), con particolare riguardo alla tutela dei minori. I provvedimenti restrittivi adottati dagli Stati membri, come già accade nella normativa vigente, devono essere notificati alla Commissione, che decide entro tre mesi sulla loro compatibilità con il diritto dell'Unione, previa consultazione dell'ERGA.

Si sofferma poi sulle modifiche apportate anche all'articolo 4 della direttiva vigente, relativo alla facoltà degli Stati membri di richiedere ai fornitori di servizi di media di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose, purché compatibili con il diritto dell'Unione. In particolare, sono introdotte fattispecie specifiche, nonché procedure e condizioni più rigorose per le suddette richieste, che devono essere preventivamente notificate alla Commissione, che decide entro tre mesi sulla loro legittimità. Infine, è rafforzata ed estesa l'attività degli Stati membri volta a promuovere regimi di coregolamentazione e autoregolamentazione, mediante codici di condotta adottati a livello nazionale dagli stessi Stati membri o, eventualmente, a livello dell'Unione dalla Commissione.

Tra le successive modifiche, rileva che si sostituisce il vigente articolo 6, rafforzando il potere degli Stati membri di impedire che i servizi

di media contengano istigazione a qualsiasi forma di violenza o di odio, e si introduce un nuovo articolo 6-*bis*, stabilendo che i fornitori di servizi di media comunichino agli utenti informazioni sufficienti in merito a contenuti potenzialmente nocivi per i minori, promuovendo la coregolamentazione.

L'articolo 7 della vigente direttiva è soppresso poiché, secondo la relazione illustrativa, la proposta di atto europeo sull'accessibilità delle persone con disabilità visive o uditive definisce già criteri comuni più severi per i fornitori di servizi di media.

Viene poi modificato l'articolo 9, per rafforzare la tutela dei minori contro l'esposizione a comunicazioni audiovisive commerciali relative a prodotti alimentari o bevande non appropriati dal punto di vista nutrizionale. A tal fine gli Stati membri invitano i fornitori di servizi di media a elaborare codici di condotta basati sulla coregolamentazione e sull'autoregolamentazione. La Commissione incoraggia inoltre l'elaborazione di codici di condotta a livello unionale.

Osserva quindi che un regime di maggiore flessibilità è introdotto per la sponsorizzazione e l'inserimento di prodotti all'interno dei programmi. Attualmente l'inserimento di prodotti nei servizi di media audiovisivi è vietato, con alcune deroghe specifiche (opere cinematografiche, film e serie, programmi sportivi e di intrattenimento leggero, fornitura gratuita di determinati beni e servizi). La riformulazione proposta degli articoli 10 e 11 della vigente direttiva rovescia tale impostazione: l'inserimento di prodotti diventa ammissibile in tutti i servizi di media audiovisivi, con le sole eccezioni dei programmi di informazione e attualità, di quelli destinati ai consumatori, a contenuto religioso e per bambini. Restano confermati i vincoli attuali per l'inserimento: divieto di influenzare la responsabilità e l'indipendenza del fornitore di servizi di media, obbligo di informazione dei telespettatori, divieto di inserire prodotti a base di tabacco, medicinali o cure mediche.

Si sostituisce quindi l'articolo 12 della direttiva vigente, al fine di rafforzare le misure per evitare l'accesso dei minori a servizi di media audiovisivi nocivi per il loro sviluppo fisico, mentale o morale, con particolare riguardo a contenuti di violenza gratuita e pornografia, estendendone l'applicazione ai servizi lineari e non più solo a quelli a richiesta. Conseguentemente, è soppresso l'articolo 27, che riferisce tale tutela alle sole trasmissioni televisive.

Segnala poi come particolarmente rilevante l'articolo 13, in materia di tutela delle opere europee, che viene interamente sostituito. In primo luogo si introduce a carico dei fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta l'obbligo esplicito di assicurare che il loro catalogo contenga almeno il 20 per cento di opere europee e che queste siano poste in rilievo. Gli Stati membri vengono inoltre autorizzati a chiedere ai fornitori soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, anche attraverso investimenti diretti nei contenuti e contributi ai fondi nazionali. Sono infine esonerati dai suddetti obblighi i

fornitori aventi un fatturato e un pubblico di modesta entità o che sono piccole imprese o microimprese.

Importanti cambiamenti sono apportati anche al regime delle pubblicità televisive e delle televendite. Anzitutto si modifica l'attuale articolo 20 della direttiva SMA, prevedendo che le interruzioni per pubblicità televisiva e/o televendite nei film e nei notiziari (ad esclusione delle serie, dei seriali e dei documentari) possano avere luogo una volta ogni venti minuti e non più solo una volta ogni trenta minuti. Si novella poi anche l'articolo 23, portando il limite massimo di spot televisivi pubblicitari e di spot di televendita dall'attuale 20 per cento «in una determinata ora d'orologio», al 20 per cento nella fascia compresa fra le ore 7 e le ore 23.

Evidenzia poi che il nuovo articolo 28-*bis* inserito nella direttiva SMA, che detta disposizioni specifiche per i servizi delle piattaforme di condivisione di video, imponendo ai fornitori di adottare misure adeguate per tutelare i minori da contenuti che potrebbero nuocere al loro sviluppo fisico, mentale o morale, nonché per tutelare tutti i cittadini da contenuti che istighino alla violenza o all'odio verso gruppi o persone. Gli Stati membri promuovono sistemi di coregolamentazione a tal fine e vigilano sull'adeguatezza delle misure adottate, attraverso gli organismi nazionali di regolamentazione. La Commissione incoraggia l'elaborazione di codici di condotta a livello unionale.

Il nuovo articolo 28-*ter* prevede che, ai fini della determinazione della giurisdizione applicabile in materia di commercio elettronico (direttiva 2000/31/CE), sono considerati stabiliti in un determinato Stato membro i fornitori di piattaforme per la condivisione di video aventi l'impresa madre o una controllata o un'entità del medesimo gruppo stabilita in quel territorio. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco aggiornato dei fornitori sottoposti alla loro giurisdizione e i relativi criteri di applicazione.

Viene poi completamente sostituito l'articolo 30 dell'attuale direttiva SMA in materia di organismi nazionali di regolamentazione. In particolare, rileva che sono dettate disposizioni per rafforzare l'indipendenza giuridica e funzionale di tali organismi, la loro imparzialità e trasparenza e l'esercizio efficace delle loro competenze e dei loro poteri. Sono poi previste garanzie contro il licenziamento arbitrario del capo dell'organismo di regolamentazione o dei componenti del relativo organo collegiale. Gli Stati membri devono inoltre garantire che gli organismi abbiano bilanci autonomi e dispongano di adeguate risorse finanziarie e umane, che possano contribuire all'ERGA e che esistano meccanismi efficaci a livello nazionale per ricorrere contro una decisione dell'organismo di regolamentazione da parte di utenti e fornitori di servizi di media, dinanzi a un organo di ricorso indipendente (possibilmente una corte).

Si introduce infine l'articolo 30-*bis*, che istituisce il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (*European Regulators for Audiovisual Media Services*, ERGA), composto dagli organismi nazionali di regolamentazione indipendenti nel settore dei servizi di media audiovisivi. L'ERGA svolge funzioni di consulenza e assistenza alla Commis-

sione sull'applicazione delle norme e su qualsiasi questione riguardante il settore, favorisce lo scambio di esperienze e buone prassi tra i Paesi membri e fornisce a richiesta pareri alla Commissione nei casi previsti dalla direttiva.

Infine, viene riformulato l'attuale articolo 33 della direttiva SMA, in materia di monitoraggio da parte della Commissione sull'applicazione della direttiva negli Stati membri, compresa la coregolamentazione e l'autoregolamentazione mediante codici di condotta adottati a livello nazionale.

Per quanto concerne i rimanenti articoli della proposta di direttiva in esame, segnala che l'articolo 2 detta disposizioni circa l'attuazione della direttiva all'interno degli Stati membri, mentre gli articoli 3 e 4 definiscono l'entrata in vigore e i destinatari della stessa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 272

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

*AUDIZIONE INFORMALE SULLE PROBLEMATICHE DEL COMPARTO AGRICOLO
NELLA SICILIA ORIENTALE*

Plenaria

190^a Seduta

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (n. 306)

(Osservazioni alle Commissioni 1^a e 4^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 giugno.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi (pubblicato in allegato).

La senatrice BLUNDO (*M5S*) illustra uno schema di osservazioni contrarie a firma delle senatrici Fattori, Donno e Blundo (pubblicato in allegato).

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) osserva che la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice non può essere condivisa. Al di là, infatti, dell'esigenza di contenimento dei costi, ritiene che l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri non potrà che ripercuotersi negativamente sul livello di tutela del territorio, dalla flora e della fauna. Del resto, il Corpo forestale dello Stato ha svolto sino ad oggi un ruolo prezioso, che rischia di essere vanificato da una scelta di fondo del Governo che ne disperderà le competenze.

Preannuncia pertanto, sin d'ora, il voto contrario sulla proposta della relatrice.

Il senatore RUTA (*PD*) prende atto positivamente della proposta di osservazioni della relatrice. Se non può essere sottaciuta un'iniziale intenzione da parte della Commissione di mantenere l'autonomia del Corpo forestale dello Stato ritiene, tuttavia, che l'operazione posta in essere di assorbimento dello stesso nell'ambito nell'Arma dei Carabinieri garantisca comunque il mantenimento dell'unitarietà delle funzioni di polizia agro-ambientale, con una conseguente conservazione del livello di tutela del territorio.

Rileva, inoltre, come la creazione in seno all'Arma dei Carabinieri di una ulteriore articolazione specificamente dedicata assicuri una funzionalità propria, alla luce del transito nella stessa della quasi totalità del personale del Corpo forestale dello Stato.

Il senatore CAMPANELLA (*Misto-SI-SEL*) giudica negativamente lo schema di osservazioni della relatrice. Infatti, fa notare che l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri ne comporterà una incisiva compromissione dei diritti sindacali e non appare inoltre idonea, nel tempo, a produrre effettivamente il risparmio di spesa prefigurato dal Governo. Reputa il passaggio in esame il primo anello di un percorso che condurrà inevitabilmente a un indebolimento delle funzioni di polizia agroambientale, poiché risulteranno via via preponderanti le attività proprie e tradizionalmente svolte dall'Arma dei Carabinieri.

Il senatore DALLA TOR (*AP (NCD-UDC)*) giudica positivamente lo schema di osservazioni della relatrice, che si pone in linea di continuità con la legge delega già approvata dal Parlamento. L'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri consentirà a suo avviso, in concreto, una efficace repressione delle violazioni in materia agricola e ambientale.

La relatrice PIGNEDOLI (*PD*) esprime apprezzamento per l'impostazione costruttiva di tutti gli interventi svolti nel corso del dibattito.

Nel confermare la propria proposta di osservazioni favorevoli con rilievi, dà conto della complessità del passaggio di compiti in via di definizione tra Corpo forestale dello Stato e Arma dei Carabinieri, passaggio che si attuerà con forme di flessibilità e secondo una tempistica che ne assicuri la funzionalità.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente lo schema di osservazioni proposto della relatrice.

Specifica che lo schema di decreto legislativo in esame si fonda sul mantenimento dell'unitarietà delle funzioni attualmente svolte dal Corpo forestale dello Stato, e assicura l'impegno dell'Esecutivo affinché il livello di tutela del territorio, delle aree protette, del patrimonio di biodiversità nazionale dalle violazioni in materia agro-ambientale non sia compromesso. Quanto alla virtuosità del provvedimento in termini di spesa pubblica, osserva che se ne potranno valutare gli effetti nella fase attuativa.

Il presidente FORMIGONI avverte che si passa alla votazione dello schema di osservazioni della relatrice.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole la senatrice BERTUZZI (PD). Fa presente che il provvedimento si inserisce in un processo di riordino di tutte le amministrazioni pubbliche, e che le misure che riguardano la vigilanza sulla materia agro-ambientale sono il frutto di un costruttivo confronto tra Governo e Parlamento, che ha consentito di individuare soluzioni condivise.

Previa verifica del numero legale per deliberare il presidente FORMIGONI pone quindi ai voti la proposta di osservazioni favorevoli con rilievi della relatrice.

La Commissione approva.

Risulta conseguentemente precluso lo schema di osservazioni contrarie presentato dalle senatrici Fattori, Donno e Blundo.

IN SEDE REFERENTE

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(2320) Laura PUPPATO ed altri. – Disposizioni per favorire la riduzione dello spreco alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 giugno.

Il presidente FORMIGONI informa che la senatrice Bianconi ha ritirato gli emendamenti 8.8 e 15.5, e ha ritirato la propria firma dagli emendamenti 15.8 e 15.13, di cui è primo sottoscrittore il senatore D'Ambrosio Lettieri.

Informa inoltre che la senatrice Montevecchi ha aggiunto la firma all'ordine del giorno G/2290/8/9 e all'emendamento 18.0.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente FORMIGONI informa che, nel corso dell'odierna audizione informale di rappresentanti locali del settore agricolo sulle problematiche del comparto nella Sicilia orientale, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

condiviso l'impianto generale dell'intervento, che muove nel senso della razionalizzazione e del potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia sul territorio, del riordino dei compiti di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza dei controlli nel settore agroalimentare;

premesso che la garanzia del mantenimento degli attuali livelli di tutela ambientale e la salvaguardia delle professionalità esistenti del Corpo forestale è stata sempre ritenuta da parte della Commissione una priorità essenziale nella riorganizzazione del Corpo medesimo, individuando come punto fermo la centralità e l'unitarietà delle relative competenze, anche a tutela del patrimonio di biodiversità dell'agricoltura italiana;

richiamato il rispetto da parte dello schema dei criteri di delega, che assicurano unitarietà e contestualità dell'intervento, oltre alla realizzazione di risparmi di spesa;

soffermandosi in particolare sui capi III e IV del provvedimento, sull'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri e in altre forze di polizia e sull'inquadramento del relativo personale;

preso atto del parere espresso dal Consiglio di Stato, che si è orientato complessivamente in senso favorevole;

considerato che la scelta di disporre l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri – con l'eccezione delle competenze in materia di incendi boschivi (trasferiti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco), della vigilanza sulle aree naturali (assegnata alla Guardia di finanza) e del contrasto della criminalità organizzata in ambito interforze (attribuita alla Polizia di Stato) – tiene conto delle competenze in campo ambientale e agroalimentare già maturate dall'Arma e della diffusione del presidio sul territorio;

valutata positivamente la riorganizzazione dell'Arma in conseguenza dell'assorbimento del Corpo forestale, con l'aggiunta di una sesta articolazione specificamente dedicata, secondo modelli di dipendenza funzionale già consolidati;

condivisa anche la modalità di transito del personale nelle dotazioni organiche delle amministrazioni destinatarie (in massima parte l'Arma dei Carabinieri, anche per quanto riguarda il personale tecnico);

esprime osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere unitariamente le attività di contrasto alle violazioni in materia di commercio illegale della flora e della fauna in via di estinzione, in quanto connesse agli impegni assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione di Washington (CITES), in capo all'Arma dei Carabinieri, destinataria delle competenze operative già svolte dal Corpo forestale dello Stato, conservando peraltro i compiti sul versante amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

valutino altresì le Commissioni la possibilità di mantenere l'attuale assegnazione di personale con compiti di polizia agro-ambientale presso le sezioni di Polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, in quanto coinvolto nelle attività di indagine nei settori della repressione dei reati in detta materia.

**SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO
DALLE SENATRICI FATTORI, DONNO E BLUNDO
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 306**

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di competenza,

premesse che:

lo schema di decreto legislativo in premessa costituisce attuazione della delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), della legge 7 agosto 2015, n. 124;

le disposizioni di cui ai capi II, III e IV (articoli da 7 a 17) disciplinano l'assorbimento del personale del Corpo forestale dello Stato e delle relative funzioni nell'Arma dei Carabinieri, con la sola eccezione di un contingente limitato da assegnare alla Polizia di Stato, alla Guardia di finanza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle amministrazioni pubbliche, compreso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

considerato che:

il Corpo forestale dello Stato è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare;

nel settore della sicurezza agroalimentare il Corpo forestale dello Stato costituisce presso il competente ispettorato generale un'importante struttura investigativa nell'ambito dell'attività di controllo nel settore agro-alimentare che supporta e coordina i nuclei dislocati presso le strutture territoriali e svolge indagini volte al contrasto alle frodi alimentari, alle contraffazioni di cibi ed alle sofisticazioni di bevande e cibi;

con decreto ministeriale 14 aprile 2015 il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato è stato individuato quale struttura competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 volta al contrasto del commercio illegale;

per quanto riguarda la salvaguardia ambientale, l'attività del Corpo forestale dello Stato si estrinseca prevalentemente nelle iniziative finalizzate alla tutela e conservazione della biodiversità che, attraverso i propri uffici territoriali per la biodiversità, gestisce 130 riserve naturali di straordinario valore scientifico e naturalistico;

rilevante è l'azione di contrasto alle discariche abusive di rifiuti, agli smaltimenti di fluidi o sostanze tossiche, agli interramenti degli stessi che costituiscono la più grave forma di degrado ambientale e una seria minaccia per la salute dei cittadini. Proprio per prevenire e reprimere queste condotte criminose il Corpo forestale dello Stato ha inteso rafforzare l'attività di contrasto a tali reati costituendo una Unità per le attività di indagine e repertazione scientifica comprendente personale altamente qualificato in materia;

numerosi sono i successi conseguiti per la repressione dei reati ambientali come il sequestro di numerose discariche interrate dove sono stati rinvenuti circa duecentomila metri cubi di rifiuti speciali e pericolosi come: fusti tossici contenenti vernici e solventi, amianto, scorie di bauxite;

di particolare importanza sono le attività investigative svolte nella «terra dei fuochi» aventi lo scopo di identificare e quantificare gli eventuali inquinanti e porre in essere i relativi protocolli di bonifica per il recupero di terre inquinate;

considerato inoltre che:

secondo l'ultimo rapporto del Comitato Eurojust, «*Strategic Project on Environmental Crime*» del 21 novembre 2014, emerge chiaramente la necessità che gli stati membri si dotino di un proprio corpo specializzato per il controllo ambientale che possa coordinarsi anche a livello europeo per il contrasto alla criminalità ambientale transfrontaliera;

il 4 novembre 2014 durante l'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, il procuratore nazionale antimafia Franco Roberti e il sostituto procuratore Roberto Pennisi hanno espresso la loro contrarietà ad un accorpamento del Corpo forestale dello Stato ad altre forze di polizia. Il procuratore Roberti ha dichiarato, in particolare, che la soppressione del Corpo forestale dello Stato toglierebbe all'autorità giudiziaria l'unico organismo investigativo in materia ambientale e agroalimentare che dispone delle conoscenze, delle esperienze, del *know-how* e anche dei mezzi per poter reprimere i crimini ambientali;

considerato, infine, che:

un'efficace riorganizzazione dei corpi di polizia non può in alcun modo prescindere dal criterio della specializzazione per materia di ciascun corpo; infatti, la materia ambientale richiede una specializzazione tecnica e necessita di una stretta collaborazione tra organismi pubblici tecnici di carattere sia nazionale che regionale quali Ispira, Arpa, Asl e forze dell'ordine quali il Corpo forestale, il nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, le polizie provinciali, i corpi forestali delle regioni a statuto speciale, i nuclei dei Carabinieri presso il Ministero delle politiche agricole, del Ministero dell'ambiente e l'Ispettorato centrale qualità e repressione frodi che rischiano di essere completamente compromesse;

l'eventuale accorpamento del Corpo forestale ad altre forze di polizia, così come previsto dalla legge n. 124 del 2015 e disegnato dallo

schema decreto legislativo in esame, comporta una perdita di specificità dello stesso con conseguente dispersione di competenze, di efficacia dell'azione dello Stato contro i crimini ambientali e agroalimentari, lasciando invariata la duplicazione principale di funzioni fra i due corpi omologhi di Carabinieri e Polizia di Stato;

la relazione del Consiglio di Stato allegata allo schema di decreto in esame pone peraltro dei dubbi circa il reale risparmio di spesa che tale razionalizzazione e accorpamento determinerebbe per lo Stato,

formula, per quanto di competenza, osservazioni contrarie.

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 273

Presidenza del Presidente
FORMIGONI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 15,45

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**250^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MUCCHETTI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(2271) Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Maria Coscia ed altri; Annalisa Pannarale ed altri

(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana dell'8 giugno.

Il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, presenta e illustra un nuovo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Nel rispondere a una richiesta di chiarimento della senatrice LANZILLOTTA (*PD*), il presidente MUCCHETTI (*PD*), relatore, ricorda che l'articolo 1 del provvedimento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, nel quale confluiscono le risorse statali già destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, istituito per il triennio 2014-2016, e le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Al fondo affluiscono altresì risorse attualmente non previste dalla legislazione vigente: una quota delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI, fino a un massimo di 100 milioni di euro, e le somme versate quale contributo di solidarietà dai concessionari della raccolta pubblicitaria, dalle società operanti nel settore dell'informazione e comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, nonché dagli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità.

Con riferimento al citato contributo di solidarietà, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), ritiene che le somme che ne deriverebbero sarebbero irrisorie, probabilmente inferiori agli oneri di raccolta e di verifica. Ciò anche in relazione al fatto che le società in questione sono prevalentemente di proprietà dell'editore, quindi svolgono la loro attività *in house*, e rientrano nella categoria «*cost oriented*». Evidenzia poi l'anomalia per cui ci si propone di far riferimento ai redditi derivanti dalla pubblicità, ma non anche ai redditi connessi ad altre attività editoriali, come, per esempio, quella di vendita. Sottolinea criticamente inoltre come le norme in questione conducano all'esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online*, come Google.

In conclusione ricorda le motivazioni che lo avevano portato a richiedere, con esito negativo, alla Presidenza del Senato una nuova assegnazione del disegno di legge n. 2271 alle Commissioni riunite 1^a e 10^a.

La senatrice LANZILLOTTA (PD) si sofferma sui prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, nei confronti dei quali esprime la propria contrarietà in termini generali; al riguardo chiede se, relativamente alle istanze da fare salve, si possa far riferimento a un diverso termine temporale, suggerendo che sia fissato nella data di presentazione del disegno di legge in esame.

Il presidente MUCCHETTI (PD), relatore, pur comprendendo le ragioni della proposta della senatrice Lanzillotta, fa presente che, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una eventuale modifica della data in questione non modificherebbe il numero complessivo delle istanze, in quanto risalenti a epoca precedente il provvedimento: sono in tutto circa 400, con un costo complessivo di 150 milioni di euro da distribuire su un periodo di 5 anni.

Il senatore DI BIAGIO (AP (NCD-UDC)) manifesta soddisfazione per la nuova proposta di parere e sollecita la conclusione dell'esame nella seduta in corso.

Nessun altro chiedendo di intervenire e verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il nuovo schema di parere favorevole con osservazioni presentato dal relatore è posto ai voti ed è approvato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2271

La 10^a Commissione (Industria, commercio, turismo), esaminato il disegno di legge recante «Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti», approvato dalla Camera dei deputati,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere il contributo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *d*), tenendo conto che i soggetti passivi del contributo assicurano flussi ordinari di risorse all'industria dell'informazione che, in una logica di sostegno alla medesima, sarebbe contraddittorio ridurre; in particolare, il contributo previsto a valere sui redditi imponibili derivanti dalla pubblicità, e non, per esempio, dalle vendite, tende a discriminare ingiustificatamente tra le fonti di reddito dell'impresa; d'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni rivela come il gettito che affluirebbe al fondo di cui all'articolo 1, sarebbe irrisorio, probabilmente inferiore agli oneri di raccolta e di verifica; il disegno di legge in titolo, in ogni caso, non definisce con precisione l'ambito soggettivo di applicazione del contributo, facendo riferimento, per esempio, a non meglio precisate «società operanti nel settore della comunicazione», né demanda a un provvedimento di natura regolamentare la puntuale indicazione dei soggetti passivi del contributo e la definizione delle procedure attuative; la difficoltà nel disegnare il perimetro applicativo dei soggetti tenuti al contributo, infine, porta all'esclusione dalla contribuzione delle nuove piattaforme *online* che, da qualche anno ormai, offrono pubblicità sul mercato italiano, fatturando dall'estero e realizzando utili operativi infinitamente più elevati di quelli conseguiti dai soggetti nazionali ai quali si applicano le norme in questione;

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, cui è demandata la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti;

quanto al contributo al Fondo di cui all'articolo 1 derivante dall'eventuale extragettito determinato dalle nuove modalità di riscossione del canone Rai, di cui al comma 2, lettera *c*), andrebbe fissata, oltre alla quota

massima di 100 milioni, la quota minima del gettito stesso che – se realizzato – deve confluire al Fondo in questione;

al medesimo articolo 2, si invita a prevedere misure di sostegno agli ammortizzatori sociali in relazione ai processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite, e a specificare che cosa si intenda per «progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione»;

al comma 2, lettera *a*), si segnala che il requisito dell'unicità dell'«attività informativa autonoma e indipendente di carattere generale» rischia di dar luogo a equivoci interpretativi sul significato della locuzione «di carattere generale» e che esso pone il problema, irrisolvibile, di chi debba giudicare se un'attività informativa sia o meno «autonoma e indipendente»;

sempre con riferimento all'articolo 2, comma 2, si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità, alla lettera *b*), di escludere dall'accesso ai contributi le testate edite dalle associazioni dei consumatori, al pari di quanto previsto per le testate dei partiti, dei movimenti politici e sindacali; si ricorda che le associazioni dei consumatori sono già destinatarie di contributi pubblici erogati dal Ministero dello sviluppo economico;

con riferimento alla medesima lettera *b*), numero 4), si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare espressamente che i contributi ivi previsti sono attribuiti alle imprese editrici di quotidiani e periodici italiani diffusi all'estero anche in forma telematica o digitale;

per quanto concerne il principio di delega per la ridefinizione dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai prepensionamenti dei giornalisti di cui al comma 5 dell'articolo 2, considerato che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha già emanato decreti che contemplano circa 400 prepensionamenti, si invita la Commissione di merito a integrarlo facendo salve le istanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alle misure di prepensionamento, ai sensi dell'art. 1-*bis* del decreto legge n. 90 del 2014, già presentate alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame;

si invita infine la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare il disegno di legge in titolo con una disposizione volta a rilanciare gli investimenti pubblicitari effettuati nell'anno 2016 e nei tre anni successivi su quotidiani e periodici anche *online* attraverso meccanismi di detassazione sulla spesa pubblicitaria incrementale; tale detassazione dovrebbe essere realizzata mediante norme direttamente e immediatamente applicabili, anziché con l'esercizio della delega – con conseguente soppressione del corrispondente criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 2, lettera *n*) – anche in considerazione della consistente contrazione degli investimenti stessi e della necessità di favorirne un incremento tempestivo; sempre con riferimento a tali incentivi fiscali, si segnala l'esigenza di riconsiderare, in particolare, l'opportunità di garantire un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative trattandosi di soggetti che, di norma, non sono in grado di generare significativi volumi di affari.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**244^a Seduta**

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Franca Biondelli.

La seduta inizia alle ore 16,10.

PROCEDURE INFORMATIVE**Interrogazioni**

Rispondendo all'interrogazione n. 3-02711, la sottosegretaria BIONDELLI ricorda che, in base all'articolo 2, comma 1, lettera *d*) della legge n. 147 del 2014 (cosiddetta sesta salvaguardia), l'INPS ha individuato – nel limite massimo di 1800 unità da salvaguardare – quei soggetti che avevano perfezionato i requisiti pensionistici entro il 10 agosto 2013. Riguardo al caso in esame, fa presente che, avendo l'interessata maturato il requisito per accedere al trattamento pensionistico dal giorno 8 marzo 2016, non rientrava dunque tra i possibili beneficiari. Quanto alla mancata procedura di riconoscimento della pensione di inabilità, la Sottosegretaria sottolinea che si tratta di compito non spettante all'INPS, cui compete unicamente la liquidazione della pensione di inabilità, e che la documentazione riguardante il riconoscimento dell'inabilità dell'interessata – collocata attualmente in aspettativa – allo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dev'essere ancora verificata da parte della competente Commissione del Ministero dell'economia. Assicura l'impegno del Governo nel monitorare la vicenda oggetto dell'interrogazione e ad informare l'interrogante degli eventuali sviluppi.

La senatrice PEZZOPANE (PD) si dichiara soddisfatta per la risposta, che contiene una ricostruzione dettagliata del caso. Apprezza l'impegno del Governo a monitorare la vicenda, che ha rivelato atteggiamenti contraddittori da parte delle Amministrazioni competenti, con conseguenze negative sulla salute della persona interessata.

La sottosegretaria BIONDELLI risponde altresì all'interrogazione n. 3-02900, sottolineando che il tema della salvaguardia dei lavoratori cosiddetti esodati è stato sempre all'attenzione dell'Esecutivo. Nel caso in esame, riguardante i lavoratori di Poste italiane che hanno siglato accordi di esodo, in caso di cessazione individuale del rapporto di lavoro l'INPS non ha elementi per distinguere tra le cessazioni unilaterali e quelle avvenute a seguito di accordo tra le parti; l'Istituto ha tuttavia fornito un dato approssimativo, riguardante una platea pari a 82 lavoratori di Poste italiane che hanno presentato domanda di salvaguardia. Informa infine che il ministro Poletti ha avviato con le organizzazioni sindacali un tavolo di confronto in materia di politiche del lavoro e previdenziali.

Il senatore ANGIONI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto, apprezzando la disponibilità del Governo ad affrontare i diritti dei lavoratori interessati, la cui situazione auspicabilmente potrà essere presa in considerazione nel confronto tra il Ministro e i sindacati.

La PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative.

La seduta termina alle ore 16,30.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**359^a Seduta**

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute De Filippo.

La seduta inizia alle ore 14,30.

IN SEDE REFERENTE

(2224) Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fucci; Fucci; Giulia Grillo ed altri; Calabrò ed altri; Vargiu ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Monchiero ed altri; Formisano

(1134) BIANCO ed altri. – Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità in ambito medico e sanitario

(1648) ROMANO ed altri. – Norme per la tutela della salute, per la disciplina del rischio e della responsabilità professionale medica

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 23 giugno.

La PRESIDENTE dà conto della presentazione degli emendamenti 6.100 e 7.100 a firma del Relatore (pubblicati in allegato), facendo presente che essi sono volti al recepimento delle condizioni contenute nel parere della Commissione giustizia.

Propone, pertanto, di soprassedere alla fissazione di un termine per subemendamenti.

Conviene la Commissione.

La PRESIDENTE dichiara improponibili per estraneità di materia gli emendamenti 1.11 e 1.0.2.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2290) Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Donata Lenzi ed altri; Maria Chiara Gadda ed altri; Galati; Colomba Mongiello ed altri; Causin ed altri; Monica Faenzi ed altri; Sberna ed altri; Mantero ed altri; Marisa Nicchi ed altri

(Parere alla 9^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*), intervenendo in sede di replica, esprime condivisione per le perplessità emerse nel corso del dibattito in merito alla scelta della Camera di inserire in un disegno di legge concernente lo spreco alimentare anche disposizioni in tema di riutilizzo di farmaci, ciò che ha reso il testo eterogeneo e, almeno in parte, non sufficientemente meditato. Saggiunge che tale *modus operandi* appare suscettibile di valutazione sul piano della leale collaborazione istituzionale, dal momento che disegni di legge specifici in materia di riutilizzo dei farmaci erano all'esame della Commissione sin dal marzo 2014 ed avevano formato oggetto di approfondita istruttoria.

Quanto al merito dell'articolo 15, ritiene in primo luogo problematica la rubrica, che appare suscettibile di fraintendimenti in quanto menziona le attività di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e quelle di donazione di medicinali, sebbene nel testo si faccia riferimento solo alla disciplina delle seconde. Evidenzia che, pur rimanendo infelice la formulazione della rubrica, parte delle perplessità emerse nel corso della discussione potrebbe essere stata legata ad un refuso presente nella rubrica riportata nel dossier di documentazione. Saggiunge che l'articolo in discorso appare inoltre caratterizzato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, specie là dove pone le condizioni per la dispensazione dei medicinali da parte delle *Onlus*: il testo subordina quest'ultima attività alla circostanza che le organizzazioni in questione dispongano di generico «personale sanitario», mentre si dovrebbe precisare che la predetta attività deve essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista, accompagnando tale precisazione con accorgimenti atti ad evitare che il relativo onere sia insostenibile.

Fa infine presente che il testo appare abbinabile a una serie di altre integrazioni, in tema di requisiti delle *Onlus* legittimate alla dispen-

sazione dei medicinali e di correttezza delle pratiche di donazione, che ritiene possano tuttavia essere introdotte dal Governo in sede attuativa.

Illustra quindi la propria proposta di parere favorevole, pubblicata in allegato, sottolineando che le criticità di merito e di metodo su cui ha avuto modo di soffermarsi sono state evidenziate nell'ambito delle premesse.

Il sottosegretario DE FILIPPO esprime apprezzamento per gli spunti forniti riguardo all'integrazione della disciplina: sarà sua cura che ad essi sia dato seguito in sede di adozione del decreto attuativo.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), pur ringraziando la Relatrice per il lavoro svolto, esprime il convincimento che i prefigurati interventi integrativi e migliorativi del testo debbano formare oggetto di condizioni da inserire all'interno del parere, apparendo inadeguato il mero rinvio al decreto attuativo.

La PRESIDENTE manifesta l'avviso che la formulazione di un parere favorevole, con il corredo delle premesse illustrate dalla relatrice, consenta di enfatizzare ancor più le problematiche del testo e la posizione della Commissione al riguardo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) auspica un ripensamento che consenta di addivenire alla redazione di un parere all'altezza della discussione svolta dalla Commissione, sia nell'attuale sede consultiva che nella sede referente sui disegni di legge n. 1092 e connesso.

Il senatore GAETTI (*M5S*) fa proprie le considerazioni svolte dalla senatrice Dirindin.

La RELATRICE ritiene di dover mantenere il dispositivo favorevole, senza aggiunta di osservazioni o condizioni, ma si dichiara disponibile a porre ulteriormente in rilievo, nell'ambito delle premesse, la problematicità della rubrica dell'articolo 15.

La PRESIDENTE dispone la sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 14,55, riprende alle ore 15,05.

La relatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) dà lettura del testo riformulato della proposta di parere, pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice MATURANI (*PD*), ringraziata la relatrice, annuncia il voto favorevole del proprio Gruppo.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*CoR*) manifesta il proprio rammarico per la formulazione del testo che la Presidente si accinge a porre in votazione, a suo giudizio non all'altezza dei consueti *standard* di serietà e rigore della Commissione. Ritiene che la situazione che si è determinata non dipenda dall'operato della relatrice, alla quale manifesta anzi solidarietà per la condizione di disagio nella quale si è venuta a trovare, ma dalla scelta politica di assecondare, in questa occasione, la tendenza alla marginalizzazione del Parlamento e in particolar modo del Senato della Repubblica, quasi a voler anticipare la sua trasformazione in ramo che si limita a prendere atto della volontà della maggioranza e del Governo.

Quanto al merito del disegno di legge, fa presente che il problema non risiede tanto nella rubrica dell'articolo 15: chiunque abbia dimestichezza con l'interpretazione delle disposizioni legislative non può dubitare del corretto significato da ascrivere all'articolo, che non è certo quello di legittimare l'utilizzo di farmaci non più in corso di validità. Preoccupanti sono le altre criticità e lacune del testo, soprattutto nelle parti in cui esso omette di specificare la competenza alla dispensazione dei farmaci, i requisiti delle *onlus* legittimate alla distribuzione e le linee guida cui conformare le pratiche di donazione. Si tratta di lacune così gravi, anche considerato il livello di approfondimento raggiunto dalla Commissione in sede di esame dei disegni di legge n. 1092 e connesso, che appare davvero incongruo, all'oratore, rinviare a un successivo provvedimento attuativo del Governo, peraltro attraverso anodine indicazioni introdotte tra le premesse.

Per il complesso dei motivi esposti, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.

Il senatore GAETTI (*M5S*), premesso che il disegno di legge appare discutibile anche per ciò che attiene alle disposizioni concernenti lo spreco alimentare e la promozione della riduzione degli sprechi, sottolinea che l'articolo 15 appare caratterizzato da un livello di qualità legislativa assai inferiore a quello del disegno di legge n. 1092, cui si è fatto più volte riferimento nel corso della discussione, e non sembra suscettibile di miglioramento in sede attuativa. Saggiunge che, sul piano del metodo e dei rapporti fra istituzioni, appaiono fondate le riserve precedentemente manifestate, senza che emergano ragioni di urgenza che possano almeno in parte giustificare il *modus operandi* adottato dall'altro ramo.

In conclusione, annuncia il voto contrario del proprio Gruppo.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) si duole della situazione venutasi a creare, inedita rispetto al consueto stile dei lavori della Commissione, a suo giudizio determinata dalla volontà del Governo e della maggioranza di non consentire interventi migliorativi sul testo.

Nell'esprimere solidarietà alla relatrice Bianconi per l'improbabile lavoro svolto, dichiara che il proprio Gruppo esprimerà un voto contrario.

La senatrice BIANCONI (*AP (NCD-UDC)*) trova comprensibile la posizione assunta dai Gruppi di opposizione ma sottolinea che nel caso di specie appare prioritario licenziare un testo che, sebbene certamente perfezionabile, offre risposte di solidarietà in un momento in cui si avverte particolarmente il bisogno di interventi di questo tipo. Dichiarata che il proprio Gruppo esprimerà un voto favorevole.

La PRESIDENTE esprime l'avviso che la Commissione abbia, come di consueto, svolto un lavoro di qualità, ben sintetizzato dalla proposta di parere che sta per essere posta in votazione, che reca in calce la richiesta di pubblicazione in allegato alla relazione che verrà presentata all'Assemblea.

Rimarca che il Sottosegretario De Filippo ha garantito che delle indicazioni contenute nelle premesse del parere si terrà conto in sede attuativa.

Soggiunge che, ove dovesse emergere la necessità di integrazioni di rango legislativo, potranno essere presentati specifici disegni di legge, per i quali, ricorrendone le condizioni, potrà essere richiesta la sede deliberante.

Ritiene che, nelle condizioni date, sia preferibile veicolare un messaggio positivo all'opinione pubblica, approvando un testo che è comunque volto al perseguimento di finalità solidaristiche, ed è stato unanimemente approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Ciò posto, previa verifica del numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole, come modificata.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 15,35.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale;

rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni «*in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali*» (così recita la rubrica dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014, disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso);

rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio;

rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo, il testo pone la condizione alquanto generica che le ONLUS dispongano di «personale sanitario», senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista;

rilevato che, per non gravare le ONLUS di oneri non sostenibili garantendo al contempo il rispetto della normativa in tema di dispensazione dei farmaci, potrebbe prevedersi l'apporto dei farmacisti anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo (a tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio potrebbe svolgere azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa);

rilevato che, in sede attuativa, dovrebbero essere comunque previsti:

1) i requisiti delle ONLUS legittimate alla donazione dei medicinali (previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali og-

getto di erogazione liberale; disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti);

2) pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori: in particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero essere individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo. Occorrerebbe poi prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese destinatario, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del paese ricevente;

esprime, tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2290

La Commissione,

esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che il disegno di legge persegue la condivisibile finalità di limitare gli sprechi e incentivare la donazione e la distribuzione di prodotti a fini di solidarietà sociale;

rilevato che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto di inserire nel testo disposizioni «*in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali*» (così recita la rubrica dell'articolo 15), malgrado in proposito presso il Senato fossero in corso d'esame, dal 2 marzo 2014, disegni di legge specifici, giunti alla fase emendativa (disegni di legge n. 1092 e connesso);

rilevato che il testo dell'articolo 15 summenzionato appare connotato da criticità redazionali, imprecisioni e lacune, tali da rendere problematico il raggiungimento dei pur condivisibili obiettivi sottesi alle disposizioni e da far supporre un non adeguato livello di approfondimento istruttorio;

rilevato che, per ciò che attiene alla cruciale attività di dispensazione dei farmaci oggetto di riutilizzo, il testo pone la condizione alquanto generica che le ONLUS dispongano di «personale sanitario», senza precisare che vi è la necessità che la predetta attività debba essere svolta a cura di personale abilitato alla professione di farmacista;

rilevato che, per non gravare le ONLUS di oneri non sostenibili garantendo al contempo il rispetto della normativa in tema di dispensazione dei farmaci, potrebbe prevedersi l'apporto dei farmacisti anche nell'ambito di attività di volontariato e, comunque, senza obbligo di rapporto subordinato o continuativo (a tal fine, l'ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio potrebbe svolgere azione di supporto e di collaborazione all'attività delle ONLUS, limitatamente agli ambiti di propria competenza e con particolare riferimento al reperimento di farmacisti volontari, anche mediante sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa);

rilevato che la rubrica dell'articolo 15 presenta una formulazione suscettibile di fraintendimenti in quanto menziona le attività di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e quelle di donazione di medicinali, sebbene nel testo dell'articolo si faccia riferimento solo alla disciplina delle seconde;

rilevato che, in sede attuativa, dovrebbero essere comunque previsti:

1) i requisiti delle ONLUS legittimate alla donazione dei medicinali (previsione espressa nello statuto o nell'atto costitutivo dello svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sanitaria o sociosanitaria ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni; disponibilità di locali e attrezzature idonei a garantire la corretta conservazione e la buona gestione dei medicinali oggetto di erogazione liberale; disponibilità di procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti);

2) pratiche di donazione appropriate per i beneficiari e per i donatori: in particolare, conformemente alle linee guida per le donazioni di farmaci dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dovrebbero essere individuate modalità per proteggere i beneficiari da inadeguate pratiche di donazione, per rafforzare le responsabilità e il coinvolgimento dei destinatari nel processo di donazione, per garantire un adeguato coordinamento e un'efficace collaborazione fra donatore e destinatario in tutte le fasi del processo. Occorrerebbe poi prevedere che le donazioni siano basate su bisogni espressi dei riceventi, nel rispetto delle politiche di tutela della salute e delle norme del paese destinatario, con riferimento a farmaci compresi nella lista dei farmaci essenziali dell'OMS o nelle liste dei farmaci essenziali del paese ricevente;

esprime, tutto ciò premesso, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

Si chiede che il presente parere sia stampato in allegato alla relazione che sarà presentata all'Assemblea.

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2224**

Art. 6.

6.100

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (*Responsabilità penale dell'esercente la professione sanitaria*). – 1. Dopo l'articolo 590-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 590-*sexies*. - (*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*). – Se i fatti di cui agli articoli 589 e 590 sono commessi nell'esercizio della professione sanitaria, si applicano le pene ivi previste salvo quanto disposto dal secondo comma.

Qualora l'evento si è verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto."

2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.».

Art. 7.

7.100

IL RELATORE

Sostituire il comma 3 dell'articolo 7 con il seguente:

«3. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale as-

sunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 590-*sexies* del codice penale, come introdotto dal precedente articolo 6.»

**Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

Riunione n. 202

Presidenza della Presidente
DE BIASI

indi del Vice Presidente
Maurizio ROMANI

Orario: dalle ore 15,40 alle ore 16,20

AUDIZIONE IN MERITO ALL'ATTO DEL GOVERNO N. 305 (INCARICHI DIRETTORIALI NEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE)

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 173

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 9 alle ore 9,30

*AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DEL FORUM ITALIANO DEI MOVIMENTI PER
L'ACQUA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343 (PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GO-
VERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE ACQUE)*

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 174

Presidenza del Presidente
MARINELLO

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16

*AUDIZIONI DI RAPPRESENTANTI DELLA SOCIETÀ TENNACOLA S.P.A E DEL DI-
RETTORE GENERALE DI ASSOIDROELETTRICA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2343
(PRINCIPI PER LA TUTELA, IL GOVERNO E LA GESTIONE PUBBLICA DELLE AC-
QUE)*

Plenaria**239^a Seduta**

Presidenza del Presidente

MARINELLO

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE

(119) D'ALÌ. – *Nuove disposizioni in materia di aree protette*

(1004) Loredana DE PETRIS. – *Nuove disposizioni in materia di aree naturali protette*

(1034) CALEO. – *Nuove norme in materia di parchi e aree protette*

(1931) PANIZZA ed altri. – *Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree protette e introduzione della Carta del parco*

(2012) Ivana SIMEONI ed altri. – *Disposizioni per il rilancio delle attività di valorizzazione dei parchi nazionali*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente MARINELLO fa presente che non sono ancora pervenuti i restanti pareri della Commissione bilancio sulle proposte emendative al testo unificato dei disegni di legge in titolo.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame congiunto.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

Il PRESIDENTE comunica che nel corso delle audizioni informali, svolte oggi in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per l'esame del disegno di legge n. 2343, è stata consegnata documentazione che, appena possibile, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria**200^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CHITI

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente CHITI, alla luce degli esiti del *referendum* che ha sancito l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ritiene opportuno che la 14^a Commissione svolga una discussione *ad hoc*, che potrebbe tenersi nella seduta pomeridiana di oggi.

La Commissione conviene.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) rievoca la propria proposta, illustrata la scorsa settimana, di approfondire la sempre più drammatica questione dell'afflusso di rifugiati e richiedenti asilo in Sicilia, provenienti, in gran parte, dall'Africa mediterranea.

Negli ultimi giorni, la situazione è diventata ancor più grave, se si considera che a Pozzallo sono approdate circa 8.000 persone, di cui circa 700 bambini non accompagnati.

Ciò che più deve preoccupare, a suo avviso, è la mancanza di una sensibilità dell'Unione europea al problema: risultano latitanti, infatti, non solo e non tanto le risorse economiche che Bruxelles dovrebbe predisporre per affrontare casi di questa portata, quanto, piuttosto, le risorse umane, ossia, dei volontari provenienti dal resto dell'Europa che accorrono per contribuire ai soccorsi.

Il senatore COCIANCICH (*PD*), nel condividere le preoccupazioni del collega Mauro, è dell'avviso, tuttavia, che occorra esperire un coordi-

namento con le concomitanti e simili iniziative che, ad esempio, la Commissione affari costituzionali e la Commissione straordinaria per i diritti umani hanno *in itinere*. Inoltre, un eventuale coinvolgimento della Commissione politiche UE deve, comunque, avere come cruciale punto di riferimento e di inquadramento la proposta del Governo italiano denominata *Migration Compact*.

Secondo il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) la situazione degli afflussi di migranti evidenziata dal collega Mauro ha raggiunto ormai dei livelli tali di emergenza che non può più essere elusa. La 14^a Commissione, pertanto, secondo idonee modalità da individuare, deve procedere ad un opportuno approfondimento.

Ad avviso del senatore MOLINARI (*Misto*), la missione da portare a compimento, a seguito di un'eventuale iniziativa della Commissione politiche UE, dovrebbe essere proprio quella di sensibilizzare gli altri Parlamenti nazionali della circostanza per cui l'accoglienza dei profughi rappresenta un problema per tutti gli Stati membri dell'Unione, non solo per quelli costretti a gestire il primo impatto del loro arrivo.

Il senatore URAS (*Misto*) è del parere che una *governance* effettivamente risolutiva dei flussi migratori debba diventare prioritaria nell'agenda dell'Unione europea. Sotto tale profilo, una possibile iniziativa, come quella enucleata dal senatore Mauro, necessita, ai fini del suo buon esito, di un approfondimento preliminare volto a definirne i contorni e gli scopi.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL (GS, PpI, M, Id, ApI, E-E, MPL)*) ribadisce che una disamina di tale grave questione da parte della 14^a Commissione avrebbe indubbiamente una propria *raison d'être*: diversamente dalle altre Commissioni permanenti, infatti, attraverso la sua proposta, si tratterebbe di sensibilizzare, in maniera incisiva, tutte le Istituzioni europee, stimolando la fondamentale consapevolezza che l'arrivo di ingenti masse umane dall'Africa costituisce un problema «europeo», e non solamente italiano.

È questo un profilo cruciale, anche perché una inefficace e malaccorta gestione dei migranti, come ha dimostrato anche la *Brexit*, rischia di aprire il vaso di Pandora dei populismi xenofobi. Al riguardo, peraltro, un auspicato coinvolgimento dei Parlamenti nazionali potrebbe concretarsi pure mediante l'attivazione della COSAC, una rappresentanza della quale potrebbe essere invitata a recarsi *in loco*, per verificare le drammatiche condizioni di assistenza dei profughi.

Secondo il Presidente CHITI, l'apprezzabile e condivisibile proposta del collega Mauro va, comunque, ponderata in dettaglio e resa coerente nelle sue finalità.

In particolare, potrebbe essere vagliata l'opzione di esaminare congiuntamente, anche insieme alla Commissione straordinaria per i diritti umani, la parte finale dell'indagine in corso presso la Commissione affari costituzionali.

Occorrerebbe, inoltre, capire meglio le linee di azione dell'EASO (European Asylum Support Office) nel monitoraggio dei parametri di accoglienza dei rifugiati nei vari *Hotspots* predisposti, ad esempio, in Italia e in Grecia.

Infine, una chiamata in causa della COSAC presuppone l'esperimento di un'apposita iniziativa in occasione dell'imminente Riunione dei Presidenti, che si terrà a Bratislava il prossimo 11 luglio 2016.

Conseguentemente, proprio in ragione dei non pochi nodi da sciogliere e della definizione di un chiaro indirizzo di azione, propone di discutere ulteriormente l'intera questione nella prossima seduta.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

(2405) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009*, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MARAN (*PD*) illustra il disegno di legge di ratifica dell'Accordo in titolo, con cui le Parti contraenti si impegnano a fornirsi reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale, realizzando un'efficace azione di previsione, accertamento e repressione delle frodi doganali e del traffico illecito di stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente e meno oneroso l'interscambio commerciale tra i due Paesi.

In base alla relazione tecnica del Governo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile dell'applicazione dell'Accordo, è in grado di provvedere, con le proprie risorse umane e strutturali, a dare corso all'immediata attuazione delle norme e delle procedure previste, analogamente a quanto già avviene per altri accordi vigenti in materia.

L'Unione europea ha firmato Accordi di Associazione, comprensivi di una sezione sulla cooperazione doganale (*Deep and Comprehensive Free Trade Areas – DCFTA*), con una serie di Paesi terzi tra i quali non figura l'Armenia. Inoltre, il regolamento (UE) n. 1294/2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE, sostiene al considerando n. 3 che, per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di Paesi terzi, è opportuno che il Programma doganale

sia aperto alla partecipazione anche dei Paesi *partner* della politica europea di vicinato, tra cui vi rientra l'Armenia.

Ritenuto, pertanto, che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea, il relatore formula un conferente schema di parere favorevole.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione la proposta di parere predisposta dal relatore e allegata al resoconto della seduta odierna.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. COM (2016) 369 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l'atto in titolo, ricordando che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la Comunicazione COM (2015) 508, sulla qualità della legislazione concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tengono conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti.

Il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo.

Le principali proposte di modifica alla direttiva 2009/45/CE intervengono al fine di chiarire e adeguare alcune definizioni, il campo di applicazione della direttiva e delle procedure ivi previste, nonché per sopprimere riferimenti giuridici obsoleti, ridondanti e incoerenti. In particolare, tra le principali novità previste dalla proposta figurano: l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva delle navi a vela, dei battelli di servizio e delle navi di servizio alle piattaforme *off-shore*, nonché delle navi di lunghezza inferiore a 24 metri. Per le piccole navi di lunghezza inferiore a 24 metri, infatti, la direttiva 2009/45/CE ha concesso agli Stati membri la flessibilità di applicare norme nazionali di sicurezza, ove ritengano che le norme armonizzate siano impraticabili o irragionevoli, con la conseguenza che la direttiva si applica attualmente solo a 70 delle 1.950

navi di piccole dimensioni; l'aggiornamento della definizione di «materiale equivalente» all'acciaio ai fini antincendio, per ricomprendervi esplicitamente anche l'alluminio. Finora, infatti, gli Stati membri hanno interpretato in modo non omogeneo tale definizione, con la conseguenza che alcuni certificano la sicurezza delle navi in alluminio ai sensi della direttiva 2009/45/CE, mentre altri non lo fanno.

Il relatore formula quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi, che è allegato al resoconto della seduta odierna. La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare la normativa sulla sicurezza delle navi passeggeri, stabilita con la direttiva 2009/45/CE, in termini di maggiore chiarezza, certezza giuridica e aggiornamento, nonché in termini di maggiore omogeneità nella sua applicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Il senatore URAS (*Misto*) chiede il rinvio della votazione sullo schema di osservazioni, al fine di svolgere un adeguato approfondimento sulla proposta di direttiva, che incide sulla materia della sicurezza delle navi e rischia di determinare una omogeneizzazione degli *standard* di sicurezza verso livelli inferiori a quelli previsti dalla normativa nazionale.

Il senatore SCILIPOTI ISGRÒ (*FI-PdL XVII*) pone il tema dell'alluminio e della necessità che esso venga ritenuto materiale equivalente all'acciaio.

Il senatore AMIDEI (*FI-PdL XVII*) chiede delucidazioni sulle esclusioni dal campo di applicazione della direttiva per le navi di più piccole dimensioni.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) evidenzia come il ruolo della 14^a Commissione debba essere prevalentemente incentrato sull'analisi dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, mentre le questioni più sostanziali dovranno essere discusse nella Commissione di merito. Evidenzia peraltro che la proposta di direttiva non ha contenuto veramente innovativo, poiché si pone nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione della legislazione vigente. E invero per quanto concerne l'alluminio, la proposta aggiorna la nozione di materiale equivalente all'acciaio, includendovi espressamente l'alluminio, posto che vi era incertezza negli Stati quanto alla riconduzione in quella definizione. Quanto invece alle imbarcazioni di più piccole dimensioni, ricorda che l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva permette la riespansione della normativa nazionale.

Il PRESIDENTE osserva come la 14^a Commissione, pur avendo un ruolo definito sul controllo del rispetto dei principi di sussidiarietà e pro-

porzionalità, possa senz'altro segnalare alla Commissione di merito la necessità di approfondimento su alcuni punti della proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (n. COM (2016) 370 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l'atto in titolo, che rientra nel controllo di qualità della legislazione europea sulla sicurezza delle navi da passeggeri, analogamente al COM (2016) 369.

Le principali proposte di modifica alla direttiva 98/41/CE intervengono al fine di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzandone il livello di sicurezza, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione dei dati. In particolare, tra le principali disposizioni previste dalla proposta figurano: l'allineamento delle definizioni e del campo di applicazione della direttiva 98/41/CE con la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE (COM(2016) 369) e con la proposta di una nuova direttiva in sostituzione della direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371); la sostituzione dell'attuale obbligo di conservazione dei dati sul numero di persone a bordo, con l'obbligo di comunicazione alle autorità mediante registrazione nell'interfaccia unica nazionale (PMIS – *Port Management Information System*) o mediante trasmissione con il sistema di identificazione automatica (*transponder*); le opportune modifiche conseguenti alla soppressione dell'obbligo di conservazione dei dati e all'introduzione della comunicazione elettronica; l'eliminazione dell'obsoleta esenzione dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che era prevista per i servizi regolari di attraversamento dello Stretto di Messina, e la previsione della possibilità per gli Stati membri di esentare dagli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati sui passeggeri le navi che navigano esclusivamente in acque riparate, in cui sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi, che è allegato al resoconto della seduta odierna. La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare le procedure della direttiva 98/41/CE, di registrazione e comunicazione alle autorità dei dati sui passeggeri, in termini di maggiore completezza e tempestività, per assicurare un omogeneo livello di sicurezza nelle acque dell'Unione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolar-

mente. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Tuttavia, per quanto riguarda il potere di adottare atti delegati, conferito alla Commissione europea con il nuovo articolo 12, previsto dal punto 10) della proposta di direttiva, appare necessario mantenere – opportunamente riformulato – il primo comma dell’attuale articolo 12 della direttiva 98/41/CE, ove si specifica che la direttiva può essere modificata con atto delegato della Commissione europea solo al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e che tali modifiche possono riguardare solo «elementi non essenziali» della stessa direttiva.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (n. COM (2016) 371 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore COCIANCICH (*PD*) illustra l’atto in titolo, che rientra nel controllo di qualità della legislazione europea sulla sicurezza delle navi da passeggeri, analogamente al COM (2016) 369 e al COM (2016) 370.

La direttiva 1999/35/CE prevede ispezioni sulla sicurezza dei traghetti ro-ro passeggeri e unità veloci da passeggeri, rispetto ai rischi specifici legati alla presenza di ponti per veicoli non compartimentati che determinano vulnerabilità sul piano della sicurezza antincendio, della stabilità, di spostamento del carico e di tenuta stagna.

Le ispezioni ai sensi della direttiva 1999/35/CE hanno di fatto determinato una parziale sovrapposizione con le ispezioni da parte dello Stato di approdo, previste dalla direttiva 2009/16/CE, e con le ispezioni annuali dello Stato di bandiera, previste dalla direttiva 2009/21/CE (per i viaggi internazionali) e dalla direttiva 2009/45/CE (per i viaggi nazionali). Pertanto, la proposta di direttiva in titolo provvede a chiarire i rispettivi campi di applicazione.

In particolare, la proposta esclude dal suo campo di applicazione le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, limitando, di conseguenza, il campo di applicazione alle sole unità da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto di un Paese terzo (se la nave è di bandiera dello Stato membro); la proposta abroga la direttiva 1999/35/CE, incorporando nel nuovo testo le corrispondenti disposizioni, aggiornandole agli sviluppi intervenuti nella pratica e nella legislazione europea e internazionale, tra cui le disposizioni relative ai rapporti di ispezione, ai fermi, ai ricorsi, ai costi, alla banca dati sulle ispezioni e alle sanzioni, che sono allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo; nell’ambito delle ispezioni precedenti all’avvia-

mento del servizio di linea, la proposta elimina quelle relative alla compagnia di navigazione, concentrandosi su quelle relative alla nave; la proposta stabilisce che le ispezioni regolari debbano svolgersi due volte all'anno, ad una certa distanza l'una dall'altra, e che una di esse deve essere un'ispezione in servizio di linea durante una traversata regolare. Inoltre, stabilisce anche che uno Stato membro può, se lo desidera, combinare l'ispezione con la visita a cura dello Stato di bandiera, prevista a cadenza annuale, al fine di ridurre gli oneri sia per l'amministrazione che per l'armatore.

Il relatore illustra quindi uno schema di osservazioni favorevoli, con alcuni rilievi, che è allegato al resoconto della seduta odierna. La base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE. Il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di aggiornare le procedure di verifica della sicurezza sui traghetti, di cui alla direttiva 1999/35/CE, e di coordinamento con le ispezioni da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente. Per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2405

La 14^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che, con l'Accordo in ratifica, le Parti contraenti si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale, realizzando un'efficace azione di previsione, accertamento e repressione delle frodi doganali e del traffico illecito di stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente e meno oneroso l'interscambio commerciale tra i due Paesi;

considerato, in particolare che:

– ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, sono fatti salvi gli obblighi, presenti e futuri, in materia doganale, dell'Italia, derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

– gli articoli da 3 a 10 dell'Accordo disciplinano l'interscambio di informazioni e la più ampia cooperazione, che le Amministrazioni doganali forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, concernenti le merci importate o esportate, il traffico illecito di armi, di sostanze stupefacenti e di opere d'arte, o qualsiasi attività che possa costituire un'infrazione alla legislazione doganale;

– l'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale;

– l'articolo 12 prevede la possibilità di ricorrere al metodo delle consegne controllate di spedizioni sospette di traffico illecito di stupefacenti, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico in questione;

– l'articolo 13 prevede la possibilità di richiedere, all'autorità doganale dell'altra Parte, l'avvio di indagini ufficiali su operazioni doganali che sembrano in contrasto con la legislazione doganale;

– gli articoli da 14 a 19 disciplinano la collaborazione giudiziaria, l'utilizzo e la diffusione delle informazioni ricevute, la protezione dei dati personali, le procedure relative alle richieste di informazioni, i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni, e la clausola sulla ripartizione dei costi;

– l'articolo 20 prevede l'istituzione di una Commissione mista delle amministrazioni doganali delle due Parti, allo scopo di risolvere i problemi che possano sorgere nell'ambito dell'Accordo.

– gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'ambito territoriale di applicazione, il riesame dell'Accordo e la sua entrata in vigore, durata e cessazione anticipata;

valutato che, in base alla relazione tecnica del Governo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile dell'applicazione dell'Accordo, è in grado di provvedere, con le proprie risorse umane e strutturali, a dare corso all'immediata attuazione delle norme e delle procedure previste, analogamente a quanto già avviene per altri accordi vigenti in materia, mentre, per quanto riguarda gli oneri necessari a consentire ai funzionari doganali di partecipare alla prevista Commissione mista italo-armena, essi saranno coperti mediante i fondi speciali, di cui alla tabella A allegata annualmente alla legge di stabilità, in dotazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per un importo annuale pari a 19.120 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e a 11.380 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, come specificato all'articolo 3 del disegno di legge;

ricordato che:

– l'Unione europea ha firmato Accordi di associazione, comprensivi di una sezione sulla cooperazione doganale (*Deep and Comprehensive Free Trade Areas – DCFTA*), con una serie di Paesi terzi tra i quali non figura l'Armenia;

– il regolamento (UE) n. 1294/2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE, sostiene al considerando n. 3 che, per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di Paesi terzi, è opportuno che il Programma doganale sia aperto alla partecipazione anche dei Paesi partner della politica europea di vicinato, tra cui vi rientra l'Armenia;

ritenuto, pertanto, che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 369 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

considerato che le principali proposte di modifica alla direttiva 2009/45/CE intervengono al fine di chiarire e adeguare alcune definizioni, il campo di applicazione della direttiva e delle procedure ivi previste, nonché per sopprimere riferimenti giuridici obsoleti, ridondanti e incoerenti. In particolare, tra le principali novità previste dalla proposta figurano:

– l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva le navi a vela, i battelli di servizio e le navi di servizio alle piattaforme *off-shore*, nonché le navi di lunghezza inferiore a 24 metri. Per le piccole navi di lunghezza inferiore a 24 metri, infatti, la direttiva 2009/45/CE ha concesso agli Stati membri la flessibilità di applicare norme nazionali di sicurezza, ove ritengano che le norme armonizzate sono impraticabili o irragionevoli per le navi di piccole dimensioni, con la conseguenza che la direttiva si applica attualmente solo a 70 delle 1.950 navi di piccole dimensioni;

– l'aggiornamento della definizione di «materiale equivalente» all'acciaio ai fini antincendio, per ricomprendervi esplicitamente anche l'al-

luminio. Finora, infatti, gli Stati membri hanno interpretato in modo non omogeneo tale definizione, con la conseguenza che alcuni certificano la sicurezza delle navi in alluminio ai sensi della direttiva 2009/45/CE, mentre altri non lo fanno,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare la normativa sulla sicurezza delle navi passeggeri, stabilita con la direttiva 2009/45/CE, in termini di maggiore chiarezza, certezza giuridica e aggiornamento, nonché in termini di maggiore omogeneità nella sua applicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e a migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 370 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

considerato che le principali proposte di modifica alla direttiva 98/41/CE intervengono al fine di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzandone il livello di sicurezza, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione dei dati. In particolare, tra le principali disposizioni previste dalla proposta figurano:

– l'allineamento delle definizioni e del campo di applicazione della direttiva 98/41/CE, con la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE (COM(2016) 369) e con la proposta di una nuova direttiva in sostituzione della direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371);

– la sostituzione dell'attuale obbligo di conservazione dei dati sul numero di persone a bordo, con l'obbligo comunicazione alle autorità mediante registrazione nell'interfaccia unica nazionale (PMIS – *Port Mana-*

gement Information System) o mediante trasmissione con il sistema di identificazione automatica (*transponder*);

– le opportune modifiche conseguenti alla soppressione dell'obbligo di conservazione dei dati e all'introduzione della comunicazione elettronica;

– l'eliminazione dell'obsoleta esenzione dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che era prevista per i servizi regolari di attraversamento dello Stretto di Messina, e la previsione della possibilità per gli Stati membri di esentare dagli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati sui passeggeri, le navi che navigano esclusivamente in acque riparate, in cui sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare le procedure della direttiva 98/41/CE, di registrazione e comunicazione alle autorità dei dati sui passeggeri, in termini di maggiore completezza e tempestività, per assicurare un omogeneo livello di sicurezza nelle acque dell'Unione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Tuttavia, per quanto riguarda il potere di adottare atti delegati, conferito alla Commissione europea con il nuovo articolo 12, previsto dal punto 10) della proposta di direttiva, appare necessario mantenere – opportunamente riformulato – il primo comma dell'attuale articolo 12 della direttiva 98/41/CE, ove si specifica che la direttiva può essere modificata con atto delegato della Commissione europea solo al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e che tali modifiche possono riguardare solo «elementi non essenziali» della stessa direttiva. Peraltro, il mantenimento del predetto primo comma si porrebbe in linea con il considerando n. 14 della proposta di direttiva, nonché con l'analoga norma prevista dalla citata proposta di direttiva COM(2016) 369.

SCHEMA DI OSSERVAZIONI PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 371 definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

ricordato che la direttiva 1999/35/CE prevede ispezioni sulla sicurezza dei traghetti ro-ro passeggeri e unità veloci da passeggeri, rispetto ai rischi specifici legati alla presenza di ponti per veicoli non compartimentati che determinano vulnerabilità sul piano della sicurezza antincendio, della stabilità, di spostamento del carico e di tenuta stagna;

considerato, tuttavia, che le ispezioni ai sensi della direttiva 1999/35/CE, hanno di fatto determinato una parziale sovrapposizione con le ispezioni da parte dello Stato di approdo, previste dalla direttiva 2009/16/CE, e con le ispezioni annuali dello Stato di bandiera, previste dalla direttiva 2009/21/CE (per i viaggi internazionali) e dalla direttiva 2009/45/CE (per i viaggi nazionali), e che pertanto la proposta di direttiva in titolo provvede a chiarire i rispettivi campi di applicazione;

considerato, in particolare, che:

– la proposta esclude dal suo campo di applicazione le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, limitando, di conse-

guenza, il campo di applicazione alle sole unità da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto di un Paese terzo (se la nave è di bandiera dello Stato membro);

– la proposta abroga la direttiva 1999/35/CE, incorporando nel nuovo testo le corrispondenti disposizioni, aggiornandole agli sviluppi intervenuti nella pratica e nella legislazione europea e internazionale, tra cui le disposizioni relative ai rapporti di ispezione, ai fermi, ai ricorsi, ai costi, alla banca dati sulle ispezioni e alle sanzioni, che sono allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo;

– nell'ambito delle ispezioni precedenti all'avviamento del servizio di linea, la proposta elimina quelle relative alla compagnia di navigazione, concentrandosi su quelle relative alla nave;

– la proposta stabilisce che le ispezioni regolari debbano svolgersi due volte all'anno, ad una certa distanza l'una dall'altra, e che una di esse deve essere un'ispezione in servizio di linea durante una traversata regolare. Inoltre, stabilisce anche che uno Stato membro può, se lo desidera, combinare l'ispezione con la visita a cura dello Stato di bandiera, prevista a cadenza annuale, al fine di ridurre gli oneri sia per l'amministrazione che per l'armatore,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di aggiornare le procedure di verifica della sicurezza sui traghetti, di cui alla direttiva 1999/35/CE, e di coordinamento con le ispezioni da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e di migliorare le specifiche tecniche alla luce dell'esperienza maturata, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva.

Plenaria**201^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CHITI**

La seduta inizia alle ore 13,05.

*IN SEDE CONSULTIVA***Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/45/CE del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (n. COM (2016) 369 definitivo)**

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore URAS (*Misto*) ritiene importante specificare che vi possa essere la possibilità di mantenere i più rigorosi sistemi di prevenzione dei sinistri, e gli strumenti a tale scopo necessari, eventualmente previsti dalla normativa degli Stati membri.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) condivide l'osservazione testé formulata e riformula di conseguenza lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi riformulata dal relatore e allegata al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/41/CE del Consiglio relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità e che abroga la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri (n. COM (2016) 370 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il senatore URAS (*Misto*) ritiene importante precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure che prevengano gli atti di sabotaggio e di pirateria.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) condivide l'osservazione testé formulata e riformula di conseguenza lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi.

Il PRESIDENTE, quindi, accertata la presenza del prescritto numero di Senatori, pone in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi come riformulato dal relatore, allegato al resoconto.

La Commissione approva.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti ro-ro e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea e che modifica la direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al controllo da parte dello Stato di approdo e abroga la direttiva 1999/35/CE (n. COM (2016) 371 definitivo)

(Osservazioni alla 8^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il relatore COCIANCICH (*PD*) riepiloga brevemente i contenuti dello schema di osservazioni favorevoli con rilievi presentato nella seduta antimeridiana di oggi.

Nessun senatore chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE, quindi, previa verifica del numero legale richiesto, mette in votazione lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi predisposta dal relatore.

La Commissione approva.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Ad integrazione della discussione svolta nella precedente seduta, il PRESIDENTE porta a conoscenza i membri della Commissione del fatto che già la Commissione straordinaria diritti umani si è recata a Pozzallo lo scorso mese di maggio, mentre la Commissione affari costituzionali vi si recherà nel prossimo mese di luglio.

Alla luce di tali circostanze, una eventuale missione della 14^a Commissione rischia di apparire come ultronea e priva di una specifica ragion d'essere, e, pertanto, si sente di doverla escludere.

Diversamente, la sollecitazione del senatore Giovanni Mauro riguardante la possibilità di coinvolgere la COSAC (Conferenza degli organi

parlamentari specializzati negli affari dell'Unione dei parlamenti dell'Unione europea) in una visita *ad hoc* nella medesima località potrà essere implementata proponendola, come già detto, in occasione della prossima riunione di Bratislava dei relativi Presidenti.

Rimane egualmente da sondare l'azione dell'EASO (Ufficio europeo di sostegno per l'asilo), il quale, è stato appurato, ha dislocato suoi funzionari presso le Questure di Catania e Ragusa.

Mostra di condividere pienamente tali argomentazioni il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), secondo il quale vi è bisogno di evitare una ripetitività di presenze, che, tra l'altro, potrebbe anche nuocere alla specificità di azione della 14^a Commissione. Ricorda, peraltro, come il tema della gestione delle migrazioni, posto con forza dalla delegazione italiana alla recente COSAC dell'Aja, abbia trovato il supporto dell'unanimità delle delegazioni degli altri parlamenti.

Per la senatrice GINETTI (*PD*), nella trattazione del tema attinente al flusso migratorio, è indispensabile mettere in rete le omologhe Commissioni affari europei dei singoli Parlamenti nazionali dell'UE, le quali, tra l'altro, si esprimono, in disamine molto interessanti, in seno alla COSAC.

Risulta dirimente, inoltre, abbandonare il vetusto *cliché* del binomio «Dublino-Schengen»: un'opzione effettivamente risolutiva del problema migratorio risiede nel presupposto che l'Unione europea si muova verso una politica dell'immigrazione e dell'asilo comuni, mettendo in cantiere una frontiera esterna unica, targata esclusivamente UE.

Il senatore COCIANCICH (*PD*) fa presente che, di fronte alle emergenze epocali che si stanno abbattendo sull'Unione europea, vedi, per ultima, la *Brexit*, la 14^a Commissione ha l'obbligo di non disperdere le sue energie in tanti rivoli o sovrapposizioni istituzionali, quanto di concentrarsi sui *dossiers* prioritari dell'agenda europea.

Anche ad avviso del senatore CANDIANI (*LN-Aut*), più che la visita del sito di Pozzallo, sul quale giungono informazioni tutti i giorni, occorrerebbe analizzare come viene gestita, in generale, la *governance* della sistemazione, a livello italiano e europeo, dei rifugiati e dei richiedenti asilo.

Sotto tale profilo, inoltre, occorre prendere atto che molte valutazioni sulle strategie UE, avuto riguardo all'afflusso dei migranti, formulate anche di recente dalla 14^a Commissione, risultano ormai superate e necessitano, quindi, di un supplemento d'indagine.

Per il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), appare prioritario che la Commissione vocata all'esame specifico delle questioni europee sia messa in grado di ponderare tali delicati temi avendo a disposizione tutte le informazioni di natura tecnica indispensabili all'uopo.

Il PRESIDENTE, quindi, conclude lo scambio di opinioni testé intercorso, ripetendo che verrà sondata la possibilità di coinvolgere esponenti della COSAC in una visita sul terreno e che verranno anche approfondite le potenzialità di azione dell'EASO.

Conviene la Commissione.

SULLE IMPLICAZIONI DELLA BREXIT

Il PRESIDENTE, dopo aver illustrato preliminarmente i contenuti della risoluzione sulla *Brexit*, approvata, nella giornata di ieri, 28 giugno 2016, dal Parlamento europeo, ricorda che risulta ancora *in itinere* l'esame dell'affare assegnato n. 588, sul cosiddetto «Documento dei 5 Presidenti», con relatore il senatore Guerrieri Paleotti, che ha registrato, nel corso del suo esame, numerosi approfondimenti ed audizioni.

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (*PD*) ricorda che, in merito al mentovato affare assegnato – reputato, già al momento della sua redazione, come non propriamente aggiornato ed adeguato, nelle soluzioni proposte, rispetto ai problemi da risolvere – aveva, nella sua qualità di relatore, predisposto una bozza di risoluzione, che, tuttavia, va necessariamente aggiornata alla luce dell'impatto epocale del voto intervenuto nel Regno Unito lo scorso 23 giugno.

Sotto il profilo procedurale, rimette, naturalmente, al Presidente la modalità più consona affinché la suddetta trattazione venga conclusa proficuamente, tenendo conto delle implicazioni, economiche e finanziarie, della *Brexit*.

Quanto all'aspetto sostanziale, evidenzia, da un lato, il rischio di un «effetto domino» del suddetto voto su altri Paesi potenzialmente euroscettici, dall'altro, il dilemma racchiuso nel fatto che l'Unione europea non possiede, nella procedura di fuoriuscita del Regno Unito, una leva negoziale fintanto che quest'ultimo non attiverà formalmente la relativa richiesta ai sensi dell'articolo 50 del Trattato UE.

In proposito, occorre, tuttavia, sottolineare che la decisione di fornire un tempo congruo a Londra per uscire dall'UE è temperata dalla condizione che il primo atto del nuovo inquilino di *Downing Street* sia proprio quello di avviare la procedura negoziale del *Leave*.

In ogni caso, secondo l'oratore, al di là dell'unità di facciata che i 27 Paesi membri sono riusciti, per il momento, ad enucleare, resta la questione dirimente del come l'Unione europea deciderà di rafforzarsi, in maniera da rimanere un organismo «attrattivo» nei confronti del resto del mondo.

A quest'ultimo riguardo, purtroppo, si deve constatare una realtà alquanto divisa, tra i Paesi membri, circa le soluzioni concrete da formulare per un radicale rilancio della costruzione europea.

Il senatore MARTINI (PD) – dopo aver evidenziato la necessità di strutturare, in maniera costante, l'afflusso di informazioni per la Commissione avuto riguardo a tutte le implicazioni della *Brexit*, attraverso l'apporto di contributi provenienti da esperti, ambasciatori, esponenti del mondo accademico e dei *think tank* – è dell'avviso che occorra fare una riflessione che prelude ad una iniziativa politico-istituzionale sui futuri assetti dell'Unione europea.

In effetti, se sono tutti d'accordo sull'esigenza di cambiare l'Unione europea, una grande confusione persiste sul «modo» in cui cambiarla: proprio a tale riguardo, sarebbe interessante verificare se esistono, al netto del dibattito più propriamente politico, delle basi minime comuni, una sorta di «zoccolo duro», da cui partire per edificare un'unione in grado di competere nel mondo globalizzato.

Per quanto concerne, invece, i tempi di uscita del Regno Unito, la discussione in corso gli appare alquanto parossistica: a suo modo di vedere, risulterebbe proficuo che non emerga una sorta di senso di rivalsea nei confronti del Regno Unito, cui si esige di espletare immediatamente i passi procedurali della sua «*exit*», ma, al contempo, sarebbe anche opportuno che tale tempistica non venga troppo diluita indefinitivamente, pena il lancio di un messaggio non rassicurante per le economie dei rimanenti 27 Paesi membri.

Il senatore CANDIANI (LN-Aut) osserva come le visioni tra gli Stati membri sulla *Brexit* divergano chiaramente, posto che il recesso dall'Unione del Regno Unito non sarà immediato. E, in tale direzione, l'arroganza mostrata dall'esecutivo comunitario nel richiedere azioni immediate ai britannici non aiuta. Anche perché è mancata una risposta soddisfacente sulle reali ragioni della crisi. A suo avviso, l'Europa è in crisi perché il suo sistema valoriale odierno non riesce più ad essere attrattivo nei confronti dei popoli europei, essendo essa tutta incentrata nella difesa di una certa idea di assetti economici. Se non si comprende questo aspetto, che si collega alla scarsa considerazione delle reali esigenze dei cittadini, si rischia di non comprendere le reali ragioni che hanno determinato l'esito negativo del *referendum* nel Regno Unito.

Il senatore MARAN (PD) osserva come le implicazioni della *Brexit* vadano viste anche in chiave strategica. L'assetto conseguente alla seconda guerra mondiale è oggi irricognoscibile, mentre avanzano i modelli multipolari del mondo globalizzato, ove interi continenti stanno lottando per uscire da condizioni di estrema indigenza.

La domanda che bisogna porsi è quindi se l'Unione europea possa diventare una potenza regionale. E la risposta da fornire deve tenere conto di alcuni punti fermi. In primo luogo, gli Stati Uniti non possono, e forse non vogliono, più prendersi carico da soli delle responsabilità dell'ordine mondiale. Gli investimenti degli Stati Uniti nella difesa europea, di conseguenza, non possono più essere dati per scontati. In secondo luogo, l'asse di rilevanza per l'Unione europea si sta spostando anche lungo l'asse me-

ridionale, con l'integrazione, in importanti settori produttivi, di molte persone provenienti da paesi musulmani. Le relazioni transatlantiche, dunque, stanno cambiando e l'Unione ha l'urgente bisogno di stabilizzare i paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

In questo contesto, la *Brexit* riguarderà senz'altro i pur necessari adattamenti istituzionali, ma dovrà anche riguardare la salvaguardia del ruolo cruciale del Regno Unito per l'Europa; anche per quanto riguarda il TTIP, che rappresenta forse l'ultima occasione per influenzare le regole dell'economia globale, attraverso un'alleanza fra le principali democrazie, cementata da un comune mercato.

Il senatore MIRABELLI (*PD*) afferma che le implicazioni della *Brexit* per il sistema paese potrebbero non essere del tutto negative, poiché potrebbero profilarsi delle opportunità, in alcuni settori, che sarebbe importante sfruttare al meglio.

Impregiudicate le modalità di svolgimento dei negoziati sotto l'egida dell'articolo 50 del trattato UE, sottolinea come, nella determinazione degli esiti del *referendum*, sia chiara la responsabilità delle classi dirigenti britanniche, che hanno messo in risalto solo gli aspetti negativi dell'appartenenza all'Unione europea, mentre ne hanno sottaciuto gli evidenti ed importanti vantaggi.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*) ritiene importante avviare un costruttivo dibattito sul tema decisivo della *Brexit*.

Il PRESIDENTE, a conclusione della discussione, ritiene opportuno richiedere al presidente del Senato un affare assegnato sulle nuove prospettive di integrazione dell'Unione europea alla luce della *Brexit*, che potrebbe essere successivamente congiunto con il citato l'affare assegnato, sul c.d. Documento dei cinque presidenti su cui si è pronunciato il relatore, senatore Guerrieri Paleotti, in modo tale da permettere alla Commissione di esprimersi con un unico atto conclusivo. Quanto alla tempistica, la finalità è quella di approvare una risoluzione in Commissione entro la fine del mese di luglio, per poi proporre un dibattito all'Assemblea per metà settembre. Il presidente preannuncia inoltre, sin d'ora, la convocazione della Commissione per martedì 5 luglio, alle ore 13.45, al fine di continuare la discussione sul tema.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,40.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 369 defini- tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

considerato che le principali proposte di modifica alla direttiva 2009/45/CE intervengono al fine di chiarire e adeguare alcune definizioni, il campo di applicazione della direttiva e delle procedure ivi previste, nonché per sopprimere riferimenti giuridici obsoleti, ridondanti e incoerenti. In particolare, tra le principali novità previste dalla proposta figurano:

– l'esclusione dal campo di applicazione della direttiva le navi a vela, i battelli di servizio e le navi di servizio alle piattaforme *off-shore*, nonché le navi di lunghezza inferiore a 24 metri. Per le piccole navi di lunghezza inferiore a 24 metri, infatti, la direttiva 2009/45/CE ha concesso agli Stati membri la flessibilità di applicare norme nazionali di sicurezza, ove ritengano che le norme armonizzate sono impraticabili o irragionevoli per le navi di piccole dimensioni, con la conseguenza che la direttiva si applica attualmente solo a 70 delle 1.950 navi di piccole dimensioni;

– l'aggiornamento della definizione di «materiale equivalente» all'acciaio ai fini antincendio, per ricomprendervi esplicitamente anche l'al-

luminio. Finora, infatti, gli Stati membri hanno interpretato in modo non omogeneo tale definizione, con la conseguenza che alcuni certificano la sicurezza delle navi in alluminio ai sensi della direttiva 2009/45/CE, mentre altri non lo fanno,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare la normativa sulla sicurezza delle navi passeggeri, stabilita con la direttiva 2009/45/CE, in termini di maggiore chiarezza, certezza giuridica e aggiornamento, nonché in termini di maggiore omogeneità nella sua applicazione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e a migliorarne le prescrizioni tecniche alla luce dell'esperienza acquisita, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva;

si ritiene importante specificare che vi possa essere la possibilità di mantenere i più rigorosi sistemi di prevenzione dei sinistri, e gli strumenti a tale scopo necessari, eventualmente previsti dalla normativa degli Stati membri.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 370 defini- tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETÀ

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

considerato che le principali proposte di modifica alla direttiva 98/41/CE intervengono al fine di aggiornare, chiarire e semplificare gli attuali requisiti per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell'equipaggio a bordo delle navi da passeggeri, rafforzandone il livello di sicurezza, sfruttando le potenzialità della digitalizzazione per quanto riguarda la registrazione, la trasmissione, la disponibilità e la protezione dei dati. In particolare, tra le principali disposizioni previste dalla proposta figurano:

– l'allineamento delle definizioni e del campo di applicazione della direttiva 98/41/CE, con la proposta di modifica della direttiva 2009/45/CE (COM(2016) 369) e con la proposta di una nuova direttiva in sostituzione della direttiva 1999/35/CE (COM(2016) 371);

– la sostituzione dell'attuale obbligo di conservazione dei dati sul numero di persone a bordo, con l'obbligo comunicazione alle autorità mediante registrazione nell'interfaccia unica nazionale (PMIS – *Port Mana-*

gement Information System) o mediante trasmissione con il sistema di identificazione automatica (*transponder*);

– le opportune modifiche conseguenti alla soppressione dell'obbligo di conservazione dei dati e all'introduzione della comunicazione elettronica;

– l'eliminazione dell'obsoleta esenzione dall'obbligo di registrazione e conservazione dei dati che era prevista per i servizi regolari di attraversamento dello Stretto di Messina, e la previsione della possibilità per gli Stati membri di esentare dagli obblighi di raccolta e trasmissione dei dati sui passeggeri, le navi che navigano esclusivamente in acque riparate, in cui sia assicurata la vicinanza di strutture di ricerca e salvataggio,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di migliorare le procedure della direttiva 98/41/CE, di registrazione e comunicazione alle autorità dei dati sui passeggeri, in termini di maggiore completezza e tempestività, per assicurare un omogeneo livello di sicurezza nelle acque dell'Unione, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Tuttavia, per quanto riguarda il potere di adottare atti delegati, conferito alla Commissione europea con il nuovo articolo 12, previsto dal punto 10) della proposta di direttiva, appare necessario mantenere – opportunamente riformulato – il primo comma dell'attuale articolo 12 della direttiva 98/41/CE, ove si specifica che la direttiva può essere modificata con atto delegato della Commissione europea solo al fine di tenere conto degli sviluppi a livello internazionale e che tali modifiche possono riguardare solo «elementi non essenziali» della stessa direttiva. Peraltro, il mantenimento del predetto primo comma si porrebbe in linea con il considerando n. 14 della proposta di direttiva, nonché con l'analoga norma prevista dalla citata proposta di direttiva COM(2016) 369;

si ritiene importante precisare che le informazioni relative alle persone a bordo delle navi passeggeri siano utilizzate anche per adottare misure che prevengano gli atti di sabotaggio e di pirateria.

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2016) 371 defini-
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA
SUSSIDIARIETÀ**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

ricordato che con la comunicazione COM(2015) 508, la Commissione europea ha dato conto della procedura di controllo sulla qualità della legislazione, effettuata sulla disciplina concernente la sicurezza delle navi da passeggeri, secondo il programma REFIT e l'agenda «Legiferare meglio»;

considerato che la legislazione dell'UE in materia di sicurezza delle navi da passeggeri, si compone di una serie di direttive, emanate nel corso di un periodo di 15 anni, le quali, tuttavia, secondo la predetta valutazione sulla qualità della legislazione, non formano un quadro normativo del tutto coerente, avendo ciascuna di esse una portata diversa e applicandosi a diversi tipi di navi e di viaggi, e non tenendo conto dello sviluppo tecnologico dell'ultimo decennio, che è stato tale da rendere obsolete e inutilmente gravose alcune delle disposizioni vigenti;

considerato che il controllo di qualità ha riguardato principalmente la direttiva 2009/45/CE, che riguarda le navi da passeggeri costruite in acciaio o materiale equivalente e le unità veloci, ma anche le direttive 2003/25/CE e 1999/35/CE, che prevedono norme specifiche per le navi ro/ro da passeggeri (note come navi ro-pax) e per le unità veloci (HSC), e la direttiva 98/41/CE in materia di registrazione delle persone a bordo;

ricordato che la direttiva 1999/35/CE prevede ispezioni sulla sicurezza dei traghetti ro-ro passeggeri e unità veloci da passeggeri, rispetto ai rischi specifici legati alla presenza di ponti per veicoli non compartimentati che determinano vulnerabilità sul piano della sicurezza antincendio, della stabilità, di spostamento del carico e di tenuta stagna;

considerato, tuttavia, che le ispezioni ai sensi della direttiva 1999/35/CE, hanno di fatto determinato una parziale sovrapposizione con le ispezioni da parte dello Stato di approdo, previste dalla direttiva 2009/16/CE, e con le ispezioni annuali dello Stato di bandiera, previste dalla direttiva 2009/21/CE (per i viaggi internazionali) e dalla direttiva 2009/45/CE (per i viaggi nazionali), e che pertanto la proposta di direttiva in titolo provvede a chiarire i rispettivi campi di applicazione;

considerato, in particolare, che:

– la proposta esclude dal suo campo di applicazione le navi soggette alle ispezioni da parte dello Stato di approdo, limitando, di conse-

guenza, il campo di applicazione alle sole unità da passeggeri adibite a servizi di linea tra i porti di uno Stato membro o tra un porto di uno Stato membro e un porto di un Paese terzo (se la nave è di bandiera dello Stato membro);

– la proposta abroga la direttiva 1999/35/CE, incorporando nel nuovo testo le corrispondenti disposizioni, aggiornandole agli sviluppi intervenuti nella pratica e nella legislazione europea e internazionale, tra cui le disposizioni relative ai rapporti di ispezione, ai fermi, ai ricorsi, ai costi, alla banca dati sulle ispezioni e alle sanzioni, che sono allineate alle corrispondenti disposizioni della direttiva 2009/16/CE sul controllo dello stato di approdo;

– nell'ambito delle ispezioni precedenti all'avviamento del servizio di linea, la proposta elimina quelle relative alla compagnia di navigazione, concentrandosi su quelle relative alla nave;

– la proposta stabilisce che le ispezioni regolari debbano svolgersi due volte all'anno, ad una certa distanza l'una dall'altra, e che una di esse deve essere un'ispezione in servizio di linea durante una traversata regolare. Inoltre, stabilisce anche che uno Stato membro può, se lo desidera, combinare l'ispezione con la visita a cura dello Stato di bandiera, prevista a cadenza annuale, al fine di ridurre gli oneri sia per l'amministrazione che per l'armatore,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea;

il principio di sussidiarietà è rispettato poiché l'obiettivo di aggiornare le procedure di verifica della sicurezza sui traghetti, di cui alla direttiva 1999/35/CE, e di coordinamento con le ispezioni da parte dello Stato di bandiera e dello Stato di approdo, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

per quanto riguarda il principio di proporzionalità, la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo. Anche i poteri di adottare atti delegati, conferiti alla Commissione europea al fine di tenere conto dell'evoluzione della normativa a livello internazionale e di migliorare le specifiche tecniche alla luce dell'esperienza maturata, non richiedono l'adozione di decisioni su elementi essenziali della direttiva.

**COMITATO PARLAMENTARE
per la sicurezza della Repubblica**

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria

214^a Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 9,25.

Audizione del Ministro dell'Interno

Il Comitato procede all'audizione del Ministro ALFANO che svolge una relazione su cui intervengono formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), i senatori CASSON (*PD*), Giuseppe ESPOSITO (*AP (NCD-UDC)*) e MARTON (*M5S*) e i deputati FERRARA (*SI-SEL*), TOFALO (*M5S*) e VILLECCO CALIPARI (*PD*).

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la semplificazione

Mercoledì 29 giugno 2016

Plenaria

Presidenza del Presidente
Bruno TABACCI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta inizia alle ore 8,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

Atto n. 297

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 giugno 2016.

Bruno TABACCI, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 21 giugno, in qualità di relatore, ha illustrato il contenuto del provvedimento e si è svolto un approfondito dibattito, sulla scorta del quale ha formulato una proposta di parere, che ieri pomeriggio è stata inviata a tutti i componenti della Commissione. Nel formulare la proposta di parere ha proceduto in coordinamento con i relatori sullo stesso schema presso la Commissione Affari costituzionali del Senato e la Commissione Bilancio della Camera e, come sempre, raccordandosi col Governo.

Pone quindi in votazione la proposta di parere.

La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore (*v. allegato*).

Schema di decreto legislativo recante riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84

Atto n. 303

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Bruno TABACCI, *presidente* invita il relatore, sen. Sollo, ad illustrare lo schema di decreto legislativo.

Il senatore Pasquale SOLLO (*PD*), *relatore*, prescindendo da un'analisi puntuale del contenuto, si sofferma sui profili di interesse della Commissione.

La principale innovazione dello schema di decreto legislativo è l'istituzione di 15 Autorità di Sistema Portuale (AdSP), che accorperanno tutti i 54 porti italiani e sostituiranno le attuali 24 Autorità portuali.

Lo schema persegue due grandi obiettivi: la riorganizzazione della struttura e la semplificazione dell'azione amministrativa.

Su questi due temi, considera opportuno seguire la traccia del Consiglio di Stato, che nel suo parere evidenzia il valore strategico della riforma, dando taluni suggerimenti che paiono condivisibili.

Il filo conduttore del ragionamento, se condiviso dai componenti della Commissione, potrà essere trasfuso nella proposta di parere che formulerà all'esito del dibattito. Procede per punti, partendo dalla riorganizzazione della struttura:

1. la riforma ha una valenza strategica per rilanciare il sistema portuale anche a fronte della concorrenza dei porti del sud e dell'est del Mediterraneo, perseguendo integrazione tra i porti ed economie di scala, in una fase politico-economica internazionale molto complessa;

2. le relazioni che accompagnano lo schema sono molto chiare sul punto. In particolare, l'analisi d'impatto della regolamentazione indica obiettivi della riforma ed indicatori per misurarne l'efficacia: tali indicatori andranno tenuti presenti nel compiere periodiche verifiche d'impatto della nuova disciplina;

3. in particolare, dovrà essere monitorata la razionalizzazione della struttura, per evitare che si riproduca l'attuale frammentazione: la riduzione a 15 delle autorità è un obiettivo strategico; l'istituzione al loro interno degli uffici territoriali deve essere funzionale a tale obiettivo, senza tradursi in una moltiplicazione dei centri decisionali;

4. nell'ottica del monitoraggio e della valutazione d'impatto, la revisione del sistema e l'eventuale riduzione del numero delle Autorità – correttamente demandata a regolamenti di delegificazione da adottare decorsi tre anni dall'entrata in vigore della riforma – dovrebbe essere prece-

duta da una verifica *ex post*, che possa essere dibattuta anche nelle sedi parlamentari e con le Regioni;

5. la riforma compie un'operazione condivisibile: «asciuga» gli organi di governo delle autorità, escludendone le rappresentanze degli operatori economici, superando l'attuale commistione e recuperando il loro apporto, pure indispensabile, attraverso la partecipazione al neoistituito Tavolo di partenariato della risorsa mare. Il nuovo organismo dovrà svolgere un ruolo effettivo nel processo decisionale e programmatico delle Autorità, fornendo alle autorità amministrative tutti gli elementi utili per le loro decisioni. In questa chiave – lo ha detto bene il Consiglio di Stato – la consultazione dei soggetti interessati, «oltre ad essere un elemento di legittimazione del soggetto regolatore, assume importanza anche – forse soprattutto – come elemento di supporto delle scelte regolatorie, per selezionare l'opzione preferibile, raccogliere i dati e le informazioni necessarie ad una regolazione efficace e far emergere tutti gli elementi (economici, giuridici e sociali) necessari per una corretta e completa analisi degli effetti della regolazione»;

6. si prevede anche l'istituzione del Tavolo nazionale di coordinamento delle autorità, che dovrebbe essere accompagnata da una migliore definizione delle funzioni e raccordarsi con il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

7. la Conferenza unificata ha espresso parere favorevole, condizionato all'accoglimento di numerose e puntuali proposte emendative e dell'impegno politico a istituire un tavolo tecnico presso il Ministero dei trasporti e delle infrastrutture per discutere «soluzioni normative» ad una serie di temi considerati cruciali per un'efficace attuazione delle finalità del decreto legislativo così come degli obiettivi strategici del Piano strategico nazionale della portualità e della logistica»: l'istituzione dell'organismo potrebbe essere senz'altro utile per una condivisione delle strategie nel settore.

Per quanto attiene alla semplificazione, indica i seguenti punti:

1. non appare chiaro perché l'operatività dello Sportello unico amministrativo viene limitata ai «procedimenti amministrativi ed autorizzativi che non riguardano le attività commerciali ed industriali in porto», visto che le funzioni di competenza delle Autorità di governo dei porti sono essenzialmente rivolte a regolamentare le attività degli operatori in settori economici legati alla portualità (ingegneria navale, cantieristica, trasporti, logistica, commercio, ecc.)»;

2. in più, si demanda alle amministrazioni competenti il compito di adottare il regolamento attuativo dello sportello unico entro novanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo, senza specificare né a quali amministrazioni ci si intenda riferire, né i contenuti del regolamento.

Conclude con due rilievi puntuali:

il comma 2 del nuovo articolo 6 della legge n. 84, come sostituito dall'articolo 5 dello schema, fa salva la facoltà delle Regioni di richiedere

l'inserimento di un porto di rilevanza economica regionale ricadente nella propria competenza all'interno dell'Autorità portuale di sistema, senza precisare a quale soggetto (e con quali procedure) spetti la deliberazione in merito.

Sempre nell'ambito del nuovo articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità di precisare la data da cui decorre la soppressione delle vecchie autorità portuali.

Ribadisce infine che l'obiettivo perseguito dallo schema di decreto è quello di semplificare la situazione esistente, anche per ridare competitività al sistema portuale italiano; secondo il *Global Competitiveness Index* 2014-2015 del World Economic Forum l'Italia è al 55° posto nella graduatoria di competitività, a fronte del 9° posto della Spagna, del 23° posto del Portogallo, del 32° della Francia, del 49° della Grecia e del 51° della Croazia.

Si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta di parere all'esito del dibattito.

Il deputato Mino TARICCO (*PD*) auspica che la riforma possa mettere ordine anche nei porti autorizzati all'importazione, visto che l'Italia presenta una situazione molto più sfilacciata di altri Paesi. Fa l'esempio dell'importazione del legname, alla quale in Italia sono autorizzati più di 40 porti e in Olanda due soli.

Il Sottosegretario Angelo RUGHETTI rileva che lo schema all'esame della Commissione si inquadra nella più ampia riforma della logistica messa in atto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti anche attraverso il Piano Strategico della logistica e della portualità. Tale riforma dovrebbe consentire di rimettere mano anche all'eccessiva frammentazione cui faceva riferimento l'on. Taricco, che riduce fortemente la competitività del sistema portuale italiano: in base ad uno studio concluso nel 2014 dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, risulta che la sola Rotterdam movimentava, nel 2013, 11,6 milioni di container, più dei 10,1 milioni movimentati dai 23 maggiori porti italiani.

Considera condivisibili i rilievi in tema di semplificazione formulati dal relatore, riservandosi di compiere una specifica verifica, anche per contribuire al lavoro della Commissione.

Bruno TABACCI, *presidente* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, che potrebbe avere luogo giovedì prossimo, 7 luglio.

La seduta termina alle ore 8,30.

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297)**PARERE APPROVATO**

La Commissione parlamentare per la semplificazione,

esaminato, a norma dell'articolo 16 della legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (Atto n. 297);

rilevato che:

lo schema di testo unico è il primo trasmesso al Parlamento dei tre testi unici previsti dall'articolo 16 della legge n. 124 del 2015: gli altri due riguardano il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (e i connessi profili di organizzazione amministrativa) e i servizi pubblici locali di interesse economico generale (atto n. 308); a quest'ultimo si collega strettamente;

lo schema interviene su un settore fatto oggetto, negli ultimi anni, di una serie di interventi frammentari adottati in contesti storici diversi e volti a perseguire finalità di volta in volta imposte da esigenze contingenti, in assenza di un coerente disegno di lungo periodo;

l'articolato sottoposto all'esame della Commissione sembra conseguire il «fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori», indicato dall'articolo 18 della legge n. 124 del 2015;

più in particolare, lo schema si pone gli ambiziosi obiettivi di dettare una disciplina chiara e trasparente, sciogliendo i nodi interpretativi derivanti dalla stratificazione e accumulazione normativa in materia, di ridurre lo stock delle società partecipate e di evitare per il futuro una loro proliferazione;

a questo fine, lo schema presta particolare attenzione al principio di effettività, con una serie di previsioni in materia di indirizzo e coordinamento, monitoraggio, controllo, sanzioni e regime delle responsabilità dei componenti degli organi delle società partecipate;

tali previsioni sono di fondamentale importanza per l'implementazione della riforma e andrebbero ulteriormente rafforzate;

visto che:

sullo schema sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata ed è stata svolta, dalle Commissioni riunite Bi-

lancio della Camera e Affari costituzionali del Senato, un'ampia attività conoscitiva, cui sono stati invitati anche i componenti della Commissione parlamentare per la semplificazione;

nei pareri e nelle audizioni – salva la voce in parte dissonante proveniente dalle organizzazioni sindacali e in particolare dalla UGL – sono stati espressi generalizzati apprezzamenti per il testo elaborato dal Governo e sono stati segnalati taluni elementi di criticità;

considerato che:

l'articolo 18, comma 1, lettera *a*) della legge n. 124 del 2015 enuclea tra i principi e criteri direttivi la «distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa»;

tali principi e criteri direttivi hanno trovato parziale attuazione e si prestano ad ulteriori riflessioni, con specifico riguardo all'opportunità di tenere conto degli «interessi pubblici di riferimento» delle realtà territoriali più piccole, cui si applicherebbe – allo stato – la stessa normativa delle realtà più grandi: l'omogeneità della disciplina potrebbe essere temperata da qualche previsione specificamente indirizzata ai comuni di più piccole dimensioni demografiche, che presentano realtà peculiari e meritevoli di valutazione, anche in relazione ai parametri previsti per i piani di razionalizzazione annuali dall'articolo 20, comma 2;

auspicando, infine, che la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione della nuova disciplina di cui all'articolo 15 dello schema risulti adeguata ai compiti ad essa demandati e sia immediatamente operativa;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

andrebbe valutata l'opportunità di assicurare gli opportuni coordinamenti con la normativa vigente, con specifico riguardo ad una verifica dell'eshaustività delle abrogazioni contemplate dall'articolo 29 e l'aggiornamento di talune disposizioni alla luce del nuovo codice dei contratti pubblici (in particolare: articoli 4, comma 2, lettere *b*) ed *e*) e articolo 23, comma 1);

in relazione all'*ambito di applicazione del decreto* e alla *possibilità di deroghe*, andrebbe valutata l'opportunità di:

esplicitare che la nuova disciplina si applica anche ai servizi di interesse economico generale, in conformità con le previsioni della delega (articolo 18, comma 1, lettera *b*));

stabilire criteri e condizioni in base ai quali possa essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 6, cui si demanda la decisione circa l'esclusione totale o parziale di singole società a partecipazione pubblica dall'ambito di applicazione dello schema stesso, eventualmente prevedendo, sullo stesso decreto, il parere delle Commissioni parlamentari;

elencare, all'articolo 3, le tipologie possibili delle società partecipate da pubbliche amministrazioni (società a partecipazione pubblica, società quotate, società a controllo pubblico, società strumentali e società *in house*), indicando per ciascuna tipologia le norme applicabili, anche tenendo conto delle riflessioni richiamate in premessa;

con specifico riguardo all'applicazione dell'articolo 4, «Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche» e dell'articolo 11, «Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico», prevedere una specifica disciplina per le partecipazioni di comuni con un numero di abitanti inferiore a 5000 in società per le quali non sono previsti compensi agli amministratori;

precisare, all'articolo 16, che la disciplina della partecipazione di soci privati alle società «*in house*» dovrebbe essere prescritta dalla legge in relazione a ciascuna fattispecie che motivi concretamente tale apertura, in conformità con il diritto europeo;

in relazione alle funzioni riconducibili all'attività di *controllo e monitoraggio*, andrebbe valutata l'opportunità di:

prevedere il coinvolgimento preventivo dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato non solo in sede di costituzione di nuove società ma anche in sede di razionalizzazione periodica (articolo 20) e di revisione straordinaria (articolo 25);

condizionare la costituzione di nuove società pubbliche al completamento delle operazioni di razionalizzazione (articolo 20);

riformulare l'articolo 5, comma 3, riconducendo il controllo preventivo della Corte dei conti sulla delibera di costituzione di nuove società nell'alveo di quanto già disposto dall'articolo 3, comma 28 della legge n. 244 del 2007, così prevedendo la trasmissione contestuale dell'atto costitutivo alla Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

prevedere che il Governo riferisca periodicamente alle Camere sull'attuazione della nuova disciplina e sulle attività di monitoraggio effettuate;

in relazione al regime delle *responsabilità*, riformulare l'articolo 12, comma 2 al fine di prevedere che il danno erariale possa essere contestato con riguardo, in generale, all'esercizio dei poteri di socio da parte dei rappresentanti degli enti pubblici nelle società a partecipazione pubblica.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro

Mercoledì 29 giugno 2016

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle ore 14,10 alle ore 14,30.

Plenaria
(pomeridiana)

Presidenza del presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Giuseppe FIORONI, *presidente*, comunica che, nel corso dell'odierna riunione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto di:

- incaricare il dottor Donadio e il dottor Allegrini di acquisire presso l'Interpol, presso il DAP e presso una casa circondariale documentazione su una persona coinvolta nei fatti;
- incaricare la dottoressa Picardi, il generale Scriccia e il maresciallo Pinna di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona informata dei fatti;
- incaricare il dottor D'Ovidio, il generale Scriccia e il colonnello Pinnelli di acquisire sommarie informazioni testimoniali da quattro persone in rapporto con Toni Chichiarelli;

- incaricare il generale Scriccia di compiere un approfondimento sui rapporti tra Toni Chichiarelli e Massimo Sparti, nonché sui rapporti tra Chichiarelli e gli ambienti di Autonomia operaia di Via dei Volsci;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso le strutture dell'Arma dei carabinieri documentazione relativa a quattro persone al corrente dei fatti;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire, ove disponibile, documentazione relativa all'incontro tra il senatore Acquaviva e un personaggio non identificato, svoltosi nella sede della Federazione socialista milanese e evocato nell'audizione dello scorso 22 giugno;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire presso l'Arma dei carabinieri documentazione relativa al generale Luigi Magliuolo, nel 1978 comandante della Compagnia Trionfale, e alle attività svolte dalla stessa Compagnia nell'immediatezza della strage di Via Fani;
- incaricare il dottor Donadio e il luogotenente Boschieri di acquisire sommarie informazioni testimoniali da una persona al corrente dei fatti;
- incaricare la dottoressa Tintisona di acquisire gli atti di un procedimento civile;
- incaricare il colonnello Pinnelli di acquisire documentazione relativa agli associati presso il carcere minorile Cesare Beccaria nel periodo 1950-1960;
- delegare il generale Scriccia a acquisire la documentazione messa a disposizione dall'AISE in relazione a Duccio Berio e la dottoressa Tintisona a acquisire la documentazione messa a disposizione dalla stessa Agenzia in relazione a Tullio Moscardi;
- richiedere all'AISE, all'AISI e al DIS di fornire documentazione eventualmente in possesso delle agenzie relativa a Giustino De Vuono.

Comunica inoltre che:

- il 23 giugno 2016 l'ex deputato Falco Accame ha inviato due note, riservate, relative a Antonino Arconte;
- nella stessa data il dottor Donadio ha inviato due proposte istruttorie, riservate, relative a accertamenti relativi all'Ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo e alla acquisizione di sommarie informazioni testimoniali da persona informata dei fatti;
- nella stessa data il generale Scriccia ha depositato un contributo, di libera consultazione, relativo a Franco Piperno, Lanfranco Pace e Giuliana Conforto;
- il 27 giugno 2016 il senatore Gotor ha trasmesso una proposta operativa, riservata, relativa a Toni Chichiarelli e alla vicenda delle foto di Moro scattate durante il sequestro;
- nella stessa data il colonnello Pinnelli ha depositato una nota, riservata, con allegata documentazione relativa al sequestro De Martino, e una nota, riservata, con allegata documentazione relativa a Duccio Berio;

– il 28 giugno 2016 il dottor Donadio ha depositato una proposta istruttoria, riservata, relativa a Giustino De Vuono, e due note, riservate, relative ai temi oggetto dell'audizione di Mario Fabbri;

– il 29 giugno 2016 il dottor Donadio ha depositato una nota istruttoria, riservata, relativa all'acquisizione presso la Polizia di Stato di documentazione di interesse dell'inchiesta.

Illustra infine il programma delle prossime audizioni e comunica che i componenti della Commissione potranno richiedere di visionare i documenti da tempo messi a disposizione dall'AISE presso la sede del DIS entro la fine della prossima settimana.

La seduta termina alle ore 14,40.

Plenaria

(notturna)

Presidenza del presidente
Giuseppe FIORONI

La seduta inizia alle ore 20,35.

Audizione di Mario Fabbri

(Svolgimento e rinvio)

Giuseppe FIORONI, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi le tematiche oggetto dell'audizione, ricordando che Mario Fabbri era in servizio presso la DIGOS di Roma all'epoca del sequestro Moro e che, in seguito passato al SISDE, ha avuto nel 1993 un incontro con il brigatista Alessio Casimirri, latitante in Nicaragua, dal quale emersero diverse novità investigative. Pone quindi alcuni quesiti, ai quali risponde Mario FABBRI.

Intervengono con ripetuti, ulteriori quesiti i senatori Federico FORNARO (PD) e Giacomo CALIENDO (FI-PdL XVII), il deputato Gero GRASSI (PD) e il senatore Miguel GOTOR (PD), ai quali replica Mario FABBRI.

Giuseppe FIORONI, *presidente*, propone che i lavori proseguano in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Giuseppe FIORONI, *presidente*, ringrazia Mario FABBRI e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 22,35.

